

348.

## SEDUTA DI MARTEDÌ 17 OTTOBRE 1978

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARTINI MARIA ELETTA

INDI

DEL VICEPRESIDENTE SCALFARO

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Missioni</b> . . . . .	22333	BARBERA, <i>Relatore per la maggioranza</i>	22364 22403
<b>Disegni di legge:</b>		BOLLATI . . . . .	22386
(Presentazione) . . . . .	22363	BONINO EMMA . . . . .	22398
(Proposta di assegnazione a Commissione in sede legislativa) . . . . .	22336	BOZZI . . . . .	22338
<b>Disegno di legge (Discussione):</b>		BRESSANI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i>	22370 22406
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, concernente fissazione al 1° gennaio 1979 del termine previsto dall'articolo 113, decimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per la cessazione di ogni contribuzione, finanziamento o sovvenzione a favore degli enti di cui alla tabella B del medesimo decreto, nonché norme di salvaguardia del patrimonio degli stessi enti, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e della disciolta Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali (2405) . . . . .	22336	CALICE . . . . .	22373
PRESIDENTE . . . . .	22336, 22353, 22363	CERQUETTI . . . . .	22352, 22384
		CIANNAMEA . . . . .	22349
		GASCO . . . . .	22382
		LABRIOLA . . . . .	22376
		MELLINI . . . . .	22343, 22391
		PAZZAGLIA, <i>Relatore di minoranza</i> . . . . .	22340 22368, 22402
		STEGAGNINI . . . . .	22370
		<b>Proposte di legge (Assegnazione a Commissione in sede referente)</b> . . . . .	22336
		<b>Interrogazioni (Annunzio)</b> . . . . .	22409
		<b>Interrogazioni (Svolgimento):</b>	
		PRESIDENTE . . . . .	22333, 22335
		FALCUCCI FRANCA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	22333
		MAGNANI NOVA MARIA . . . . .	22334

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 OTTOBRE 1978

	PAG.		PAG.
<b>Per la morte del senatore Giovanni Gronchi:</b>		ed allegati, firmato a Madrid il 9 aprile 1975 ( <i>approvato dal Senato</i> ) (2260);	
PRESIDENTE . . . . .	22333	Approvazione ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord per i servizi aerei tra ed oltre i rispettivi territori, con allegato e scambio di note, firmato a Roma il 22 novembre 1976 ( <i>approvato dal Senato</i> ) (2285);	
<b>Votazione segreta . . . . .</b>	<b>22353</b>	Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana ed il Principato del Liechtenstein in materia di sicurezza sociale, con protocollo finale, firmata a Vaduz l'11 novembre 1976 (2346);	
<b>Votazione segreta dei disegni di legge:</b>		Delega al Governo per la integrazione e la modifica delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, concernente norme di polizia delle miniere e delle cave ( <i>approvato dal Senato</i> ) (1472);	
Adeguamento della disciplina vigente in materia di imposte sul valore aggiunto alle direttive del Consiglio delle Comunità europee (2298);		Adeguamento dell'ordinamento interno alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 76/211/CEE relativa al precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati ( <i>approvato dal Senato</i> ) (2120) . . . . .	22357
Ratifica ed esecuzione delle convenzioni n. 141 e n. 142, adottate a Ginevra il 23 giugno 1975 dalla 60 <sup>a</sup> sessione della Conferenza internazionale del lavoro (2143);		<b>Ordine del giorno della seduta di domani . . . . .</b>	<b>22409</b>
Ratifica ed esecuzione della convenzione n. 144 concernente le consultazioni tripartite destinate a promuovere l'adozione di norme internazionali del lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 1976 nel corso della 61 <sup>a</sup> sessione della Conferenza internazionale del lavoro (2155);		<b>ERRATA CORRIGE . . . . .</b>	<b>22413</b>
Ratifica ed esecuzione dell'accordo sul traffico aereo tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, con scambio di note, firmato a Roma il 28 gennaio 1977 (2223);			
Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato spagnolo sulla protezione delle indicazioni di provenienza, denominazione di origine e denominazioni di determinati prodotti, con protocollo			

**La seduta comincia alle 11.**

MAGNANI NOYA MARIA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 13 ottobre 1978.

(È approvato).

**Missioni.**

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Antoni, Bellocchio, Bernardi, Bernardini, Buzzoni, Castellucci, Ciampaglia, Citterio, D'Alema, de Cosmo, Erminero, Forlani, Galasso, Gamper, Garzia, Giura Longo, Gottardo, Gunnella, Iozzelli, Martinelli, Mondino, Novelli, Santagati, Usellini, Zarro e Zurlo sono in missione per incarico del loro ufficio.

**Per la morte del senatore  
Giovanni Gronchi.**

PRESIDENTE. (Si leva in piedi, e con lui i deputati e i membri del Governo). Onorevoli colleghi, ieri sera abbiamo sospeso la seduta per un fatto gioioso: l'elezione del cardinale polacco Karol Wojtyła a capo della Chiesa cattolica.

Ora, con profonda tristezza, informo la Camera che stamane alle ore 6 è deceduto in Roma il senatore Giovanni Gronchi.

Non possiamo rinviare i nostri lavori ad una successiva seduta giacché la Camera è impegnata nell'esame di un disegno di legge di conversione di un decreto-legge per il quale è imminente la scadenza del termine previsto dalla Costituzione. Ma, per onorare la memoria di Giovanni Gronchi, sospendo la seduta per mezz'ora

in segno di lutto, e comunico che la commemorazione del senatore Gronchi avrà luogo in una successiva seduta.

**La seduta, sospesa alle 11,10, è ripresa alle 11,40.**

**Svolgimento di interrogazioni.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Interrogazioni.

La prima è quella dell'onorevole Magnani Noya Maria, al ministro della pubblica istruzione, « per conoscere il suo giudizio sul grave episodio avvenuto alla scuola media "Valfrè" di Torino, ove un bambino di anni dodici, che vive in una comunità assistenziale dopo aver provato i traumi di una situazione familiare difficile, è stato dapprima sospeso per 15 giorni indi bocciato "a causa soprattutto del suo comportamento scorretto", per essersi dichiarato "brigatista rosso"; quale sia stato il ruolo del provveditorato agli studi in questa incredibile vicenda; se ritenga la preside e l'insegnante, autrici di questa ennesima emarginazione dei più deboli, del tutto prive dei più elementari principi di pedagogia e di psicologia infantile e quindi inadonee all'insegnamento » (3-02831).

L'onorevole sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione ha facoltà di rispondere.

FALCUCCI FRANCA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. I fatti segnalati con l'interrogazione sono stati portati a conoscenza del Ministero dal provveditore agli studi di Torino il qua-

le, in data 16 maggio 1978, inviò un ispettore presso la scuola media « Valfrè » di quel capoluogo, per accertare le effettive ragioni che avevano determinato la bocciatura dell'alunno della classe 1<sup>a</sup>B, Mariano Orlandini.

Quest'ultimo, in effetti, a commento di una discussione svoltasi in classe sulla tragica vicenda dell'onorevole Moro, si era lasciato sfuggire, al cospetto dell'insegnante di lettere, espressioni poco felici, in difesa dei brigatisti rossi.

Al riguardo, dall'insieme dei contatti avuti con le varie componenti della comunità scolastica, e dall'esame dei verbali e dei registri di classe, il funzionario preposto all'indagine ha potuto constatare che le parole pronunciate dall'alunno nella circostanza non ebbero, tuttavia, alcuna influenza ai fini del risultato scolastico finale, conseguito dall'interessato; né, da altra parte, avrebbe potuto assumere rilevanza determinante il gesto di un bambino di appena 12 anni, compiuto, molto probabilmente, con il solo intento di assumere un atteggiamento esibizionistico di fronte ai propri compagni.

È risultato, invece, che la decisione di non ammettere il giovane allievo alla classe successiva fu adottata, in piena autonomia, dal competente consiglio di classe e fu motivata, oltre che dai risultati totalmente negativi in alcune materie, anche dal comportamento riprovevole tenuto dall'alunno nel corso dell'intero anno scolastico.

Tracce di tale comportamento — manifestatosi, tra l'altro, attraverso suoi frequenti allontanamenti dall'aula senza permesso e con ripetute azioni di disturbo a danno di altri compagni — si rinvennero, infatti, nelle numerose annotazioni apposte da vari docenti sul registro di classe.

Non è risultato del tutto esatto, comunque, che la bocciatura di cui trattasi sia stata preceduta dalla sospensione dell'alunno per una durata di 15 giorni; per l'esattezza, alla data della visita ispettiva, l'allievo aveva già scontato una sospensione di soli cinque giorni, che gli era

stata inflitta dal capo di istituto, nella sua specifica competenza.

Dalle risultanze ispettive, il provveditore agli studi di Torino ha tratto, inoltre, l'impressione che il caso dell'alunno Orlandini fosse un'ulteriore testimonianza dello stato di tensione già esistente nella scuola. Una conferma di tale clima di tensione può essere ravvisata anche in una denuncia all'autorità giudiziaria, presentata dalla docente di lettere, nei confronti del presidente del consiglio di istituto.

Lo stesso provveditore agli studi, nell'ambito dei propri poteri di vigilanza, non ha mancato di invitare i rappresentanti degli organismi scolastici interessati ad una maggiore collaborazione, nel superiore interesse della scuola.

Tenuto conto, ad ogni modo, del fatto che la decisione finale nei confronti dell'alunno Orlandini venne assunta dal competente consiglio di classe — i cui giudizi, a norma delle disposizioni vigenti, sono insindacabili nel merito — non sembra che la decisione medesima possa essere attribuita esclusivamente alla docente in lettere ed al capo di istituto.

Desidero, comunque, assicurare che il Ministero non mancherà di vigilare sull'andamento della scuola media in questione e di intervenire, se necessario, nei limiti e con i mezzi consentiti dalle proprie attribuzioni istituzionali.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Maria Magnani Noya ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatta.

**MAGNANI NOYA MARIA.** Non posso dichiararmi soddisfatta di questa risposta, anche se prendo atto che il Ministero vigilerà perché in futuro fatti come questi non si ripetano. Non posso dichiararmi soddisfatta perché non corrisponde del tutto a verità il fatto che il ragazzo sia stato bocciato soltanto per i suoi pessimi risultati scolastici. Sta di fatto invece che, forse per il clima di tensione che si viveva in quel momento — ma la scuola deve astrarsi dal clima di tensione di un parti-

colare momento - l'episodio ha certamente pesato molto sulla decisione assunta. Sta di fatto inoltre che il piccolo Mario è stato sospeso per 15 giorni dalla scuola proprio alla fine dell'anno scolastico per l'episodio in questione.

Noi ci dobbiamo chiedere chi è Mario, chi è questo bambino di 12 anni, che ha una situazione familiare (se di famiglia per lui si può parlare) impossibile, tanto è drammatica. Certo, la frase da lui pronunciata è obiettivamente grave, ma l'intelligenza, la capacità di comprensione e la sensibilità nei confronti di un bambino potevano e dovevano indurre l'insegnante a discutere con lui, a fargli capire la mostruosità di quanto era accaduto e l'infelicità delle sue espressioni, dette proprio perché la sua piccola mente, già provata da tanti traumi, non sapeva cogliere il momento drammatico che il nostro paese viveva e l'importanza della vita e della morte. È scattato invece un meccanismo diverso, molto simile alla repressione. Un bambino, che aveva già subito situazioni familiari difficili e viveva in una comunità assistenziale, riceve come unica risposta quella dell'esclusione. Dovrà ripetere l'anno scolastico, certo perché sarà stato anche indisciplinato durante i mesi precedenti e perché non avrà reso a scuola quanto doveva; ma bisogna anche chiedersi che cosa poteva fare un bambino che si trovava in questa condizione di emarginazione. La sua colpa è appunto quella di essere un disadattato, un asociale, un incapace di percepire la realtà. Ci si può chiedere però, che cosa si sia fatto veramente alla scuola « Valfrè » di Torino per fargli capire questa tragica realtà. Se un ragazzino di prima media si sente diverso, si sente importante, se esalta un fatto orrendo e tragico di sangue, vuol dire che di quel fatto non si è parlato con sufficiente chiarezza e con sufficiente impegno.

La scuola - è retorico dirlo, ma purtroppo bisogna ripeterlo quando, invece di comprendere, la scuola condanna - ha il compito di insegnare, di educare. Quando l'educazione diventa esclusione, quando

chi, come il presidente degli organismi rappresentativi, ha cercato di riportare questo episodio sotto il segno della civiltà e della tolleranza, viene anch'esso investito da una assurda polemica che sfocia in una denuncia, significa che i tempi stanno diventando oscuri, che si cercano dei capri espiatori e non invece rimedi a situazioni disgregate quali quelle di cui soffre il piccolo Mario.

**PRESIDENTE.** Segue l'interrogazione dell'onorevole Ambrosino, al ministro della pubblica istruzione, « per conoscere se il Ministero della pubblica istruzione disponga di apposito personale di ruolo, titolare dei compiti istituzionali di ispezione; se sia regolamentato l'esercizio della funzione ispettiva quando vi sia carenza, anche temporanea, di personale ispettivo di ruolo; se risponda al vero, ed in quali casi, che il direttore generale della istruzione media non statale si sia avvalso per funzioni di estrema delicatezza giuridica e politica, quali, ad esempio, i riconoscimenti, dell'opera di personale non specializzato, ma semplicemente docente, quali, ad esempio, presidi o altro personale docente; se la mancata utilizzazione del personale ispettivo sia collegata o collegabile alla esistenza di procedimenti disciplinari o sia dipendente da sfavorevoli giudizi morali o di altra natura sul conto di taluni di essi; se non ritenga che costituisca sperpero di pubblico denaro ricorrere alla utilizzazione di personale non titolare, con la conseguente erogazione di indennità per tale personale e di stipendio per il personale incaricato di supplire il detto personale docente; se non ritenga che, oltre il profilo della illegittimità, interessante anche altri organi istituzionali quali la Ragioneria e la Corte dei conti, tale comportamento non sia censurabile anche sotto quello di merito, in relazione al disservizio ed al sospetto di operazione clientelare che può gravare su tutto l'operato della direzione generale in parola » (3-02835).

Poiché l'onorevole Ambrosino non è presente, s'intende che vi abbia rinunciato.

È così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**Assegnazione di proposte di legge a Commissioni in sede referente.**

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, comunico che le seguenti proposte di legge sono deferite alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

*VI Commissione (Finanze e tesoro):*

CARLOTTO ed altri: « Norme per il pagamento di interessi su ratei di pensioni ed indennità a favore di personale in quiescenza maturati e non pagati » (2335) (con parere della I e della V Commissione);

*VII Commissione (Difesa):*

BANDIERA: « Modifiche alle disposizioni transitorie della legge 10 dicembre 1973, n. 804, relativa a norme per gli ufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia » (2316) (con parere della I e della V Commissione);

*VIII Commissione (Istruzione):*

Senatori ANDERLINI ed altri: « Adeguamento del contributo annuo disposto con legge 23 aprile 1975, n. 143 in favore dell'ISSOCO e modifica del nome del beneficiario » (approvato dalla VII Commissione del Senato) (2451) (con parere della I e della V Commissione).

**Proposta di assegnazione di un disegno di legge a Commissione in sede legislativa.**

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, propongo alla Camera l'assegnazione in

sede legislativa del seguente disegno di legge:

*alla XIV Commissione (Sanità):*

« Divieto della propaganda pubblicitaria dei prodotti da fumo » (2424) (con parere della II, della IV, della VI, della VII, della VIII e della X Commissione).

La suddetta proposta di assegnazione sarà posta all'ordine del giorno della prossima seduta.

**Discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, concernente fissazione al 1° gennaio 1979 del termine previsto dall'articolo 113, decimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per la cessazione di ogni contribuzione, finanziamento o sovvenzione a favore degli enti di cui alla tabella B del medesimo decreto, nonché norme di salvaguardia del patrimonio degli stessi enti, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e della disciolta Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali (2405).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, concernente fissazione al 1° gennaio 1979 del termine previsto dall'articolo 113, decimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per la cessazione di ogni contribuzione, finanziamento o sovvenzione a favore degli enti di cui alla tabella B del medesimo decreto, nonché norme di salvaguardia del patrimonio degli stessi enti, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e della disciolta Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali.

Comunico che su questo disegno di legge sono state presentate le seguenti questioni pregiudiziali per motivi di costituzionalità:

« La Camera,

a norma dell'articolo 40 del regolamento,

delibera

di non discutere il disegno di legge n. 2405, in quanto inficiato di incostituzionalità per violazione degli articoli 3, 70 e 97 della Costituzione

« BOZZI ».

« La Camera,

ritenuto che il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, è in contrasto con la Costituzione e in particolare con l'articolo 77,

delibera

di non prendere in esame il disegno di legge di conversione.

« PAZZAGLIA ».

« La Camera,

ritenuto che il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, riproduce sostanzialmente il decreto-legge 24 giugno 1978, n. 301, decreto che a norma dell'articolo 77 della Costituzione ha perso efficacia non essendo stato convertito in legge nel termine previsto da tale norma;

che la illegittimità e la scorrettezza costituzionale della reiterazione dell'emanazione di un decreto-legge non convertito dalle Camere appare manifesta, ove si consideri che con tale mezzo il Governo è posto in grado di eludere il limite temporale di validità della decretazione, mentre la stessa conversione del decreto reiterato non può sanare un vizio già sussistente all'atto della reiterazione del decreto, né comunque risolversi in una esenzione *a posteriori* dal limite per l'esecutivo, che non nasce dalla legge, ma dalla Costituzione;

che il già ricordato decreto-legge 24 giugno 1978, n. 301, non convertito com-

portava la proroga del termine previsto dall'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, non solo per le contribuzioni pubbliche a carico dello Stato o di altri enti pubblici a favore degli enti di cui alla tabella B allegata al decreto presidenziale suddetto, ma proroga altresì il termine entro il quale doveva essere emanato il decreto di trasferimento alle regioni delle funzioni e dei beni degli enti di cui a tale tabella (articolo 113, comma dodicesimo);

che la mancata conversione di tale decreto ha fatto sì che, dalla scadenza del 1° luglio 1978 la disposizione di cui al citato comma dodicesimo dell'articolo 113 sia da considerare operante, senza che la proroga del termine, agli effetti della erogazione dei contributi statali e pubblici e della emanazione delle leggi di cui agli articoli 25 e 34 operata con l'articolo 1 del decreto 18 agosto 1978, n. 841, oggetto del disegno di legge di conversione allo esame della Camera possa, retroagendo, operare in modo da sottrarre alle regioni tale attribuzione;

che, d'altro canto, l'attribuzione alle regioni della potestà legislativa nella materia deriva dalla norma costituzionale (articolo 117) così che la potestà legislativa dello Stato, una volta esaurita la fase del trasferimento delle attribuzioni alle regioni delle funzioni costituzionalmente ad esse spettanti, deve intendersi esaurita, senza possibilità di revoca di funzioni, spettanze e beni già attribuiti in conformità della norma costituzionale, con limitazione, da tal momento, alla emanazione di norme relative ai principi fondamentali;

che pertanto la violazione del diritto acquisito dalle regioni con l'avvenuta scadenza dei termini di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la cui proroga effettuata con il decreto-legge 24 giugno 1978, n. 301 deve intendersi inoperante per la mancata conversione di esso, violazione che sarebbe compiuta con una proroga disposta dopo la scadenza, appare in contrasto con una precisa norma costituzionale;

che, d'altro canto, per ciò che attiene più specificamente alle erogazioni di contribuzioni in favore degli enti suddetti a carico dello Stato o di altri enti pubblici effettuate dopo il 1° luglio 1978 la "convalida" di esse effettuata con l'articolo 5 del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, rappresenta un atto di regolamentazione degli effetti giuridici del decreto 24 giugno 1978 n. 301, regolamentazione che per effetto dell'ultimo alinea del terzo comma dell'articolo 77 della Costituzione è riservata alle Camere con legge formale così che ne è interdetta l'adozione con atto che abbia la mera natura sostanziale di legge, mentre la soppressione di tale articolo 5 nel testo convertendo proposta dalla Commissione, che per altro ha proposto un secondo articolo della legge di conversione avente identico contenuto, testimonia del disagio della Commissione stessa di fronte all'aperto spregio del dettato costituzionale rappresentato da tale articolo del decreto, ma rappresenta un mero espediente formale che non attenua ma sottolinea, aggrava e convalida lo scavalco del Parlamento da parte dell'esecutivo;

che d'altro canto appare almeno dubbia la correttezza costituzionale di una legge di conversione di un decreto-legge che contenga disposizioni diverse relative alla regolamentazione dei rapporti giuridici sorti da altro decreto non convertito;

ritenuto altresì, che l'articolo 1-*quinquies* del testo della Commissione, che modifica il testo del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 301, prevede, per quanto riguarda l'Ente autonomo di gestione per le aziende termali, che l'EFIM dovrà provvedere al ripianamento delle perdite e al risanamento delle gestioni già facenti capo all'EAGAT;

che tale attività, come risulta dalla normativa proposta, comporta oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato;

che il disegno di legge, che prevede il conferimento di fondi di dotazione all'EFIM, è in corso di discussione innanzi al Parlamento, mentre si prevede che l'attività dell'EFIM, nella materia in oggetto, dovrebbe iniziare alla data di entrata in

vigore della legge di conversione, di cui trattasi;

che il rinvio ad altra disposizione legislativa, che dovrà regolare i modi e i termini del ripianamento delle perdite e del risanamento delle gestioni (funzioni, che, per altro l'articolo 1-*quinquies* fin da ora attribuisce) mentre rappresenta, di per sé uno strumento legislativo di dubbia costituzionalità, vincolando con legge ordinaria la futura attività del legislatore, non può comunque rinviare e delegare ad altro momento dell'attività legislativa il reperimento dei mezzi necessari alla copertura finanziaria dell'onere fin da ora determinato, senza violare l'articolo 81 della Costituzione, che postula, appunto, l'unitarietà e la contestualità di due momenti della creazione di un nuovo onere e della indicazione dei mezzi per farvi fronte;

ciò ritenuto

delibera

di non passare all'esame del disegno di legge.

« MELLINI, BONINO EMMA, FAC-  
CIO ADELE, PANNELLA ».

Ricordo che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 40 del regolamento, su queste pregiudiziali avrà luogo un'unica discussione nella quale può prendere la parola solo un deputato per gruppo, compresi i proponenti. Chiusa la discussione, l'Assemblea deciderà con unica votazione sulle questioni pregiudiziali.

Avverto altresì che su queste questioni pregiudiziali è pervenuta richiesta di votazione a scrutinio segreto da parte del gruppo radicale. Poiché la votazione avverrà mediante procedimento elettronico, decorre da questo momento il termine di preavviso previsto dal quinto comma dell'articolo 49 del regolamento.

L'onorevole Bozzi ha facoltà di illustrare la sua pregiudiziale.

BOZZI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi riferisco al disegno di legge nel testo quale è stato licenziato dalla Commissione affari costituzionali, sia nella parte relativa più propriamente alla conversione in legge del decreto-legge del

Governo sia nella parte innovativa, in cui si introducono degli emendamenti e che, perciò, costituisce legge nuova.

Vorrei subito premettere che il nostro gruppo esprime una critica molto severa al Governo per il modo con il quale è stata condotta la procedura di soppressione degli enti genericamente definiti inutili, sia per la lentezza sia per la ristrettezza dell'operazione.

Quindi, il discorso che brevemente — assicuro subito i colleghi — svolgerò non vuole essere una copertura in favore del mantenimento degli enti, ma vuole essere un discorso diretto a tutelare alcuni principi fondamentali che, secondo il mio punto di vista, il provvedimento al nostro esame profondamente incrina.

Come è noto, secondo la legislazione vigente il Governo è chiamato ad esaminare la natura di alcuni enti, che sono indicati in una tabella; enti per i quali è prevista una particolare procedura, tendente ad accertare se sussistano motivi per la loro sopravvivenza. Che cosa è successo? Che il Governo ha proceduto per alcuni enti a questo esame; ha seguito la procedura prevista dalla legge, definita intenzionalmente « commissione tecnica », ed ha operato il trasferimento di alcuni enti alle regioni o ad altri enti locali (province e comuni); poi, essendo scaduto il termine, ha prorogato con il decreto-legge che dobbiamo convertire il termine ultimo per il compimento delle operazioni residue. Questo era il contenuto del decreto-legge.

Una volta che quel decreto-legge è arrivato all'esame della Camera è successo un fatto alquanto anomalo: il Parlamento si sostituisce al Governo e procede per legge alla soppressione di alcuni enti. Quindi, noi abbiamo questa situazione: vi è un certo numero di enti per i quali è ancora in vigore la procedura amministrativa della commissione tecnica, mentre vi sono altri enti per i quali invece interviene immediatamente, con la legge, il Parlamento adottando un provvedimento diretto di soppressione.

Mi pare chiaro che ci troviamo in una situazione di disuguaglianza giuridica e di contraddizione logica di fronte a situazio-

ni identiche. Viene da qui l'indicazione della violazione dell'articolo 3 della Costituzione. Cioè, di fronte a situazioni giuridiche identiche, vale a dire di fronte ad enti da sopprimere o da mantenere, si seguono due procedure diverse: l'una amministrativa, l'altra legislativa.

Non sosterrò in questa sede — Dio me ne guardi! — la tesi che esiste una qualche riserva a favore dell'amministrazione per gli atti tipicamente amministrativi; non sosterrò, cioè, che il Parlamento non possa mai entrare nel campo generalmente affidato alle cure della pubblica amministrazione, per quanto è a tutti noto che vi è ampia ed autorevole dottrina che sostiene questa sorta di riserva di amministrazione sui provvedimenti di contenuto amministrativo. Comunque, se non faccio una questione di costituzionalità in senso stretto, faccio una questione di correttezza costituzionale e di opportunità non soltanto giuridica, ma anche politica. Il tema che sto trattando, infatti, non è un tema di eleganza giuridica; come dirò alla fine del mio intervento, vi è in questo problema un aspetto squisitamente politico.

Ebbene, la legislazione vigente rimette ad una procedura amministrativa l'esame degli enti da mantenere o da sopprimere, una procedura garantista che si conclude con un decreto del Governo. È una procedura alquanto articolata, nella quale interviene pure una Commissione interparlamentare con poteri consultivi; anche se il suo parere è vincolante, si tratta comunque sempre di poteri consultivi e mai decisori. La decisione è affidata al Governo. Noi — come dicevo — trasferiamo questa materia al Parlamento. Ebbene, vi è una diversità enorme tra la procedura amministrativa e quella legislativa: quella amministrativa si affida a regole costituzionali di imparzialità: a questo proposito ricordo l'articolo 97 della Costituzione che ho citato nel testo della questione pregiudiziale da me proposta. L'imparzialità della pubblica amministrazione è una regola tipicamente amministrativa; la legge invece si affida a criteri squisitamente politici; è tutt'altra cosa.

Vi è una responsabilità amministrativa, che è completamente diversa dalla responsabilità politica. Vi è la tutela dei diritti degli enti: in presenza di un provvedimento di carattere amministrativo c'è la possibilità di adire il giudice amministrativo o il giudice ordinario; se, viceversa, si adotta la soppressione dell'ente con una legge, si ha un'enorme contrazione della tutela giudiziaria del soggetto, in quanto bisogna che scatti il meccanismo per andare dinanzi alla Corte costituzionale, la cui attivazione appare estremamente difficile e, al limite, anche impossibile.

Quindi, vedete che vi è una serie di situazioni che fanno comprendere quanto meno, se non la incostituzionalità della procedura seguita, la estrema inopportunità della medesima, anche perché una volta che il Governo, attraverso il presente provvedimento, proroga il termine per l'attività della commissione tecnica, non si vede la ragione di un esame affrettato da parte del Parlamento.

Ho parlato di esame affrettato perché - ed io ho preso parte ai lavori della Commissione affari costituzionali - di fronte ad una serie abbastanza vasta e complessa di enti, la predetta Commissione non poteva disporre, come lo può invece la commissione tecnica, di tutti gli elementi necessari ad una valutazione approfondita e sicura.

Sono queste le ragioni, che credo di aver esposto con sufficiente chiarezza, che sono alla base della nostra pregiudiziale. Come ho detto all'inizio del mio intervento, non si tratta qui di indulgere a quelle che si definiscono eleganze giuridiche, sottigliezze, accademia, che non sono proprie certamente di quest'aula e forse nemmeno di altre. Vi è un problema politico.

Sono profondamente preoccupato dal fatto che noi stiamo incrinando la regola della divisione dei poteri, che certo non è rigida ed assoluta, ma vale, quanto meno, come momento organizzatorio del lavoro e di divisione di funzioni fra le istituzioni.

Siamo di fronte ad una tendenza del Parlamento, che si va sempre più diffondendo, di ergersi ad organo governante. Questo sta avvenendo soprattutto da quando abbiamo la cosiddetta « grande coalizione », in cui forze politiche che fanno parte della maggioranza, ma che sono fuori del Governo, cercano di governare con il Parlamento, sostituendosi al Governo.

Sono queste le considerazioni per le quali mi auguro che la nostra pregiudiziale sia presa in considerazione ed accolta.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Pazzaglia ha facoltà di svolgere la sua pregiudiziale.

**PAZZAGLIA.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, le considerazioni che svolgerò in ordine alla pregiudiziale presentata attengono ad un altro aspetto del problema. Pur condividendo quanto è stato poc'anzi affermato dal collega Bozzi, non ritengo di dover aggiungere alcunché a quanto chiaramente illustrato.

Mi fermerò, invece - come ho detto - su di un aspetto che non è particolare, ma diverso da quello enunciato, facendo una premessa.

Chiunque dovesse sostenere che le pregiudiziali tendono a non far approvare il disegno di legge di conversione e quindi a mantenere la situazione attuale, commetterebbe un gravissimo errore, perché il decreto-legge ha per scopo quello di spostare al 1° gennaio 1979, secondo il Governo, e al 31 marzo dello stesso anno, secondo la maggioranza, il termine di vita di enti esistenti, e quindi di prorogare le possibilità di finanziamento, che secondo il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dovevano cessare con il 30 giugno 1978. Di conseguenza la pregiudiziale, una volta accolta, creerebbe la scomparsa delle possibilità di finanziamento e, quindi, la riduzione, la eliminazione di spese inutili.

Con il disegno di legge che stiamo discutendo, di conversione in legge del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, il Go-

verno ha tentato di sanare o tenta di superare la decadenza per decorrenza dei termini del precedente decreto-legge del 24 giugno 1978, n. 301, che era stato presentato al Senato, approvato con modifiche da quel ramo del Parlamento, ma non convertito in legge perché la Camera non lo aveva preso in esame né lo aveva approvato nel termine previsto dalla Costituzione. Sia con quel precedente decreto, non convertito in legge, che con l'attuale, il Governo propone di modificare e di innovare all'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, che è bene che noi ricordiamo in questo momento nelle fasi fondamentali del suo *iter* e nello scopo che questo provvedimento ha.

Tale decreto fu emanato in attuazione della legge-delega del 22 luglio 1975, n. 382, e trova origine nel disegno di legge presentato al Senato nientemeno che nel luglio 1972, che fu dapprima bloccato perché la volontà di sopprimere gli enti inutili sostanzialmente non c'era, e approvato soltanto nel 1975 da questo ramo del Parlamento. Si è trattato di un *iter* complesso, che ci dimostra quanto travagliata sia la materia e quanto discutibili siano le decisioni che siamo tutti chiamati a prendere. Ma il tentativo di modificare l'articolo 113 del ricordato decreto del Presidente della Repubblica da che cosa muove? Muove dal fatto che gli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616 non sono stati compiuti dal Governo. Infatti, all'articolo 113 di questo testo si disciplina il procedimento relativo alla individuazione degli enti nazionali e interregionali, fra quelli indicati nella tabella B, che svolgono funzioni amministrative da trasferire o delegare alla regione o da attribuire agli enti locali, secondo quanto prevedono gli articoli precedenti dello stesso decreto n. 616.

Il procedimento è complesso, ma fino ad un certo punto, dura da molto tempo e si articola su adempimenti diversi, a vari livelli istituzionali: una prima radiografia degli enti; la comunicazione delle osservazioni da parte delle regioni; una

istruttoria condotta da una commissione tecnica istituita *ad hoc*, che, se non erro, è nota con il nome di « commissione Casese »; poi l'esame da parte della Commissione parlamentare per le questioni regionali e il parere obbligatorio per il Governo da parte della commissione tecnica; vengono, infine, i provvedimenti di scioglimento o di mantenimento degli enti.

Che cosa è avvenuto? Che il Governo non ha provveduto nei termini entro i quali era obbligato dal decreto n. 616, ed ha emanato di conseguenza (senza, quindi, che sussistessero né le condizioni di necessità né quelle di urgenza, perché avrebbe potuto provvedere attraverso la presentazione di un normale disegno di legge, magari richiedendo che ne fosse dichiarata l'urgenza) il decreto-legge del 24 giugno 1978, n. 301, il cui disegno di legge di conversione (Senato n. 1273) è stato esaminato e licenziato dalla Commissione affari costituzionali del Senato il 25 luglio 1978. Con questo decreto si prevedeva la possibilità di continuare a finanziare gli enti inutili (è questo lo scopo dell'iniziativa del Governo) fino al 31 dicembre 1978. Con il 1° gennaio gli enti non avrebbero più ricevuto alcun finanziamento e sarebbe conseguentemente cessata la loro possibilità di operare.

Tale decreto, come ho detto, è decaduto per mancata conversione in legge nel termine previsto dalla Costituzione e il Governo lo ha reiterato, seppur non nel testo integrale, perché alcune delle considerazioni emesse nel dibattito al Senato sono state recepite nel testo del nuovo decreto-legge n. 481 del 18 agosto 1978, rinnovando fino al 31 dicembre 1978 la possibilità di finanziamento di questi enti. Ma in virtù del primo decreto-legge (quello non convertito perché approvato soltanto dal Senato), aveva continuato ad erogare fondi agli enti che oggi vengono riconosciuti come enti inutili.

La decadenza del primo decreto-legge ha, a termini dell'articolo 77, ultimo comma, della Costituzione, privato di efficacia fin dall'inizio le norme con esso emanate rendendo carenti di legittimità i fi-

nanziamenti così disposti. Allora il Governo, con il nuovo decreto-legge, ha assunto un'iniziativa in contrasto con i principi di cui all'articolo 77 della nostra Costituzione, in quanto in esso si prevede, all'articolo 5, che siano convalidate le contribuzioni, i finanziamenti, le sovvenzioni a carico dello Stato o di altri enti pubblici a qualsiasi titolo erogati a favore degli enti di cui alla tabella B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nel periodo fra il 1° luglio e la data di entrata in vigore del secondo decreto; ciò per non creare interruzioni tra l'ultima data in cui erano legittimi i finanziamenti e quella di entrata in vigore di quest'ultimo provvedimento.

Quindi con la reiterazione dei decreti-legge il Governo ha reso legittima tutta l'attività svolta per finanziamenti ad enti inutili e adesso si preoccupa persino di risolvere il problema dei rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge non convertiti, con un metodo che se io non potessi affermare incostituzionale, non vi è dubbio dovrebbe essere definito da tutti come un metodo di grave scorrettezza legislativa.

Infatti, l'ultimo comma dell'articolo 77 della Costituzione così recita: « I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro 60 giorni dalla loro pubblicazione (è questo il caso del primo decreto presentato al Senato). Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti ». Con questo si è voluto indicare che la formula del decreto-legge, per quanto riguarda il regolamento dei rapporti giuridici sorti sulla base di decreti non convertiti, non è assolutamente ammissibile. Siamo quindi in un caso, a mio avviso, di patente illegalità, ma siamo anche di fronte ad un caso quanto meno di grave scorrettezza da parte del Governo. Questo era il punto che volevo sottolineare, con riferimento all'articolo 77. A parte — come ho detto all'inizio — l'evidente carenza di quelle che sono le condizioni per la emanazione di un decreto-legge.

Voglio, per altro, aggiungere una o due considerazioni che non attengono al merito, ma al metodo. Una volta presentato il decreto-legge lo si è, non dico stravolto, ma completamente sostituito con una serie di emendamenti diretti a regolare per legge rapporti che il decreto-legge non aveva neanche preso in considerazione. Ne è derivato un testo che, come i colleghi potranno rilevare (basta aprire lo stampato), contiene ben 13 o 14 articoli aggiuntivi, con modifiche sostanziali non soltanto al testo originario del decreto-legge, ma anche al testo del decreto del Presidente della Repubblica n. 616. Quindi, non soltanto si vuole modificare l'articolo 113, ma si intende innovare completamente il sistema previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616!

Si è giunti persino ad una confusione legislativa che è allarmante. Ne faccio un esempio, a conclusione di questa breve illustrazione: la soppressione dell'EAGAT. D'accordo, onorevoli colleghi, sulla soppressione dell'Ente autonomo di gestione per le aziende termali. Anzi, credo non sfugga ad alcuno che in questa aula sono stati i deputati del gruppo del Movimento sociale-destra nazionale a chiedere da tempo la soppressione di questo ente. Ma come si sopprime? Trasferendo all'EFIM le stesse competenze dell'EAGAT e dando all'EFIM i poteri che dovrebbero spettare al Governo per trasferire alle regioni e agli enti locali le competenze in questione. Il tutto con un metodo che è anch'esso illegittimo; che — direi — stravolge il sistema adottato per la soppressione degli enti inutili. Voglio aggiungere — anche se considero questa più una osservazione di merito che una osservazione di legittimità — che pochi giorni or sono noi deputati del Movimento sociale italiano-destra nazionale abbiamo votato contro l'aumento dei fondi di dotazione, tra i quali quello dell'EAGAT. Ci avete detto che si trattava di un finanziamento urgente, poiché concerneva enti necessari! Il Senato non ha ancora esaminato tale modifica e noi siamo qui, onorevoli colleghi, a decidere — ed io dico giustamente — la sop-

pressione di detto ente! Se questo è un modo di legiferare, consentitemi di dire che si tratta di cose che non possono essere assolutamente sostenute.

Vi sono, quindi, ragioni di illegittimità costituzionale, che ho riassunto e che ho inteso aggiungere a quelle validissime sostenute dall'onorevole Bozzi, ma vi sono anche metodi di amministrazione della cosa pubblica che dimostrano che il Governo non sa neanche quale strada imboccare in materia di enti. Un giorno pretende, con gli atteggiamenti assunti nel dibattito che ho ricordato, l'immediato incremento dei fondi di dotazione, e due giorni dopo si dichiara perfettamente d'accordo nel considerare inutile un ente che ha finanziato pochi giorni prima!

Cerchiamo, dunque, di farci le idee chiare. Dico « cerchiamo » riferendomi soprattutto alla maggioranza. Cercate, dunque, di farvi le idee chiare e potremo discutere nel merito, con serenità, su quali sono gli enti che debbono essere soppressi, che non rispondono ad esigenze obiettive. E vedremo anche se non sarà più urgente provvedere alla soppressione di quegli enti che si intende conservare in vita fino al 31 marzo 1979, piuttosto che a quella di enti, come l'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, che adempiono ad una funzione certamente nobile (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

**PRESIDENTE.** L'onorevole Mellini ha facoltà di illustrare la sua pregiudiziale.

**MELLINI.** Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, credo che sia il segno di un certo scadimento dei metodi costituzionali e della disinvoltura con la quale siamo ormai abituati ad affrontare problemi delicatissimi, come quelli dei poteri straordinari del Governo in tema di legislazione d'urgenza, il fatto che dobbiamo stare qui, a discutere delle pregiudiziali su un tema, come quello degli enti inutili, che ha visto noi radicali impegnati in una battaglia per una loro sollecita soppressione. Dob-

biamo stare qui a precisare che le nostre pregiudiziali non rappresentano certamente un tentativo per lasciare le cose come sono. Se siamo costretti a fare questo, è solo per un fatto: oramai è diffusa e data per scontata la convinzione che, nel caso di mancata approvazione del provvedimento, il Governo « naturalmente » — va detto tra virgolette — emanerebbe un altro decreto-legge.

Il Governo si è arrogato, con il beneplacito della Camera e di questa maggioranza, il diritto di sopperire a pretese forme di non collaborazione da parte della Camera e, nel caso, alla mancata conversione dei decreti-legge, facendo dell'atteggiamento della Camera un motivo di urgenza per provvedere nuovamente con decreto-legge. È un fatto che stravolge il modo normale, non dico di procedere costituzionalmente, ma di ragionare e di discutere, talché noi siamo costretti a dire: « Abbiamo delle pregiudiziali contro questo decreto, che rappresenta un mezzo per prorogare la vita degli enti inutili oltre i termini, ma, badate bene, dato che voi siete abituati a far assurgere la mancata conversione dei decreti-legge a motivo di urgenza per provvedere nuovamente con decreto-legge, questo non significa che vi vogliamo dare il diritto di provvedere per vostro conto con un nuovo decreto-legge ». Si tratta di una preoccupazione che dovrebbe essere del tutto ultronea, ma che non lo è, perché i metodi del Governo in questo delicato settore — non ci stancheremo mai di ricordare gli interventi che, anche autorevolissimamente, sono venuti dalla Presidenza della Camera per deprecare l'abuso del decreto-legge, che è non solo quantitativo, ma anche qualitativo, perché, in certe situazioni, i problemi della quantità si identificano in quelli della qualità — ci costringono a questa precisazione. La compiamo ritenendo che la nostra opposizione al decreto-legge non debba dare motivo a possibilità di equivoci.

Credo che la pregiudiziale che dobbiamo svolgere sia a sua volta di una chiarezza estrema, e serva anche ad individuare la finalità politica della nostra op-

posizione nei confronti dell'atteggiamento del Governo.

È stato già ricordato — non lo ripeteremo — che questo decreto-legge intende prorogare i termini per l'attività del Governo, relativa al vaglio degli enti inutili. Aggiungiamo che questo decreto-legge intende, in realtà, prorogare i termini per il trasferimento automatico alle regioni di determinati enti, esaminati dalle commissioni. Abbiamo sempre, infatti, una sovrabbondanza di commissioni: si ritiene che le commissioni sanino tutto; deleghiamo tutti i poteri al Governo, e poi facciamo una commissione parlamentare, e siamo a posto. Con la commissione parlamentare, queste deleghe in bianco — o quasi in bianco, o in grigio, vorremmo dire — date al Governo evidentemente non rappresentano più, per certi costituzionalisti di bocca buona, una violazione della Costituzione: per carità! Tanto poi c'è la sanzione *a posteriori*, che deriva dall'intervento di queste commissioni parlamentari, interparlamentari, intercamerali. Abbiamo già detto che cosa queste commissioni rappresentino: piano piano stiamo arrivando alla soppressione di qualunque dialogo con l'esecutivo, proprio per l'esistenza di queste commissioni intercamerali, che vengono costituite sempre più di frequente e che ci portano, per altro, a questa nuova forma di monocameralismo imperfetto, che sta diventando uno degli aspetti fondamentali della nostra Costituzione di fatto.

Questo è, dunque, il fine del decreto. Noi condividiamo certamente le considerazioni del collega Bozzi quando faceva presente che, in pratica, arriviamo a creare una disparità di trattamento tra gli enti e tra i tipi di intervento. Vi sono alcuni interventi di carattere amministrativo, con l'obbligo dunque della motivazione, anche se poi molto spesso viene lasciata da parte; ma si tratta di un atto amministrativo, e se è un atto amministrativo certamente dev'essere motivato, con possibilità di controllo di legittimità da parte della giustizia amministrativa, con un vaglio della congruità della moti-

vazione. Per altri enti, invece, si ha un intervento di carattere legislativo.

Ma non è questo, a nostro avviso, lo aspetto più grave della situazione. Il fatto è che ci siamo ormai abituati ad un certo comportamento. Parlavo ad alcuni colleghi di questa reiterazione del decreto-legge non convertito dalle Camere, motivandola con la necessità di mantenere in piedi l'atto legislativo sostanziale non convalidato dalle Camere con un altro provvedimento. Se a proposito di questo si parla di urgenza, siamo al di fuori della Costituzione, siamo alla codificazione, siamo alla teorizzazione della violazione della Costituzione, e non certo alla attuazione del suo articolo 77. Ebbene, mi sono sentito dire da questi colleghi, più esperti di me, che hanno maggiormente assorbito questa prassi: « Abbiamo dei precedenti ». Certo, dei precedenti li abbiamo in tutto. Se dovessimo accontentarci dell'esistenza dei precedenti per rinunciare a far valere questioni di costituzionalità, credo che i casi in cui si potrebbe invocare la Costituzione sarebbero ben pochi, perché i precedenti contro la Costituzione si stabiliscono sempre più frequentemente. A queste cose si fa piano piano l'abitudine, di giorno in giorno, sotto l'incalzare di sempre nuove esigenze, di sempre nuove necessità. Il decreto-legge, poi, guarda caso, non è mai motivato, se non in maniera sommaria, tanto che qualsiasi TAR, se fosse competente a farlo, riterrebbe tale motivazione assolutamente generica e inconcludente. Si accampa sempre un motivo d'urgenza, e quindi, con l'urgenza, si passa sopra a tutto. E poi si creano i precedenti!

Ecco, dunque, la reiterazione della decretazione d'urgenza; e si motiva la nuova presentazione del provvedimento con il fatto che il Parlamento — guarda caso! — ha esercitato il suo potere politico, esprimendo un giudizio negativo sulla richiesta di conversione implicita nella presentazione di qualsiasi decreto-legge. Il rifiuto del Parlamento è quindi un gesto politico, un atto del Parlamento che il Governo non ha il diritto di interpretare addebitandolo, per così dire, alle esigenze

feriali del Parlamento. Evidentemente questa è una valutazione e interpretazione autentica della volontà del Parlamento che certamente il Governo non ha alcun potere di compiere.

Il problema qui è diverso. Se il fatto della decretazione d'urgenza sulla stessa materia, nel momento in cui scadono i termini, è un fatto scandaloso della prassi legislativa del nostro paese, ritengo che in questo campo si sia andati oltre questo scandalo: abbiamo creato il presupposto per altri precedenti gravi che, se dovessero passare, non gioverebbero alla prassi costituzionale.

Non si tratta, quindi, soltanto di reiterare il decreto, si tratta di operare rispetto a precedenti disposizioni legislative, frutto di una legislazione delegata al Governo che ha ormai valore di legge sostanziale, abolendo con quel decreto-legge — che interveniva prima della scadenza di quei termini — il taglio dato dai termini stabiliti dalla precedente disposizione di legge. Tale disposizione stabiliva un termine per l'intervento di queste commissioni; per esempio, per quello che riguardava determinati enti stabiliva che oltre quel termine, se non si fosse proceduto, avremmo avuto — lo dice il decimo comma dell'articolo 113 del decreto del 24 luglio 1977, n. 616, che stabiliva il termine entro il quale le regioni avrebbero provveduto a legiferare — la scadenza degli stessi.

Qui interviene un problema di estrema delicatezza. Non ci dobbiamo dimenticare che se ormai abbiamo battezzato queste disposizioni di legge come disposizioni che riguardano gli enti « inutili » (dico che se dovessimo fare una legge sugli enti « inutili » dovremmo fare la legge più monumentale del nostro paese in quanto, se dovessimo affrontare tutti i problemi connessi a detti enti, non finiremmo mai di legiferare) anche altri enti sono interessati ad essa soprattutto sotto il profilo del passaggio delle competenze alle regioni. Stiamo trattando di una legge che riguarda il passaggio di funzioni alle regioni, il completamento dell'ordinamento regionale.

Sorge allora un problema: la scadenza di quei termini, che determina una devoluzione di funzioni alle regioni direttamente e indirettamente, esplicitamente e implicitamente, attraverso il venir meno dei contributi dello Stato, ma anche con l'attribuzione diretta — abbiamo ricordato quella norma dell'articolo 113 che stabilisce una competenza specifica delle regioni ove non siano intervenute delle leggi o dei provvedimenti da parte dello Stato — comporta un'attribuzione in concreto alle regioni della competenza specifica con lo esaurimento della potestà legislativa statale. Non ci dimentichiamo che il presupposto di questo nostro intervento legislativo, o meglio dei precedenti interventi legislativi, era la necessità di trasferire alle regioni questa competenza. Lo Stato interveniva con legge in materia di beneficenza e di assistenza, che sono attribuite, dall'articolo 117 della Costituzione, alla competenza delle regioni, soltanto in quanto aveva il compito di attuare il dettato costituzionale trasferendo in concreto alle regioni le relative funzioni.

Lo Stato, evidentemente, aveva una potestà legislativa in una materia che è di competenza delle regioni, in quanto doveva attuare praticamente la Costituzione. Si trattava, quindi, di una competenza dello Stato soggetta ad esaurimento, perché, con il completamento del termine previsto dalle stesse leggi di trasferimento, questa competenza veniva a cessare. È una competenza legata all'esigenza di questo trasferimento; esaurito questo momento, gli effetti sono quelli della legge stessa; e non si può reiterare questo momento di trasferimento, perché gli effetti non creano solo diritti quesiti da parte delle regioni, ma creano addirittura il perfezionamento delle condizioni in cui deve avere spiegamento pieno la competenza attribuita dalla Costituzione alle regioni in questa materia. Veniamo, quindi, a violare l'articolo 117 della Costituzione, una volta che rinnoviamo termini già scaduti. Questa è esattamente la situazione.

Se pure si poteva dubitare che compisse questa violazione il decreto-legge 24 giugno 1978, n. 301, che veniva ad ope-

rare prima della scadenza — ed io ritengo che tuttavia la violazione ci fosse, perché la proroga del termine, a mio avviso veniva ad incidere su una materia che già aveva una sua delimitazione nel tempo, attraverso i limiti che il legislatore ordinario nell'adempimento di questo compito si era posto da sé — è certo che, una volta che questo termine è scaduto (questa è la situazione, non essendo stato convertito in legge il decreto-legge del 24 giugno 1978, n. 301), il nuovo decreto, che interviene dopo la scadenza dei termini, indubbiamente finisce con l'operare in maniera tale da sottrarre di nuovo alle regioni quelle competenze che con tutto il complesso meccanismo di questi articoli 313 e 314, 25 e 34 del decreto n. 616 venivano ad essere loro trasferite. Essendo ormai intervenuto questo trasferimento, la materia è da ritenersi attribuita alla competenza regionale.

Questi meccanismi dei ritorni su decreti-legge, per i quali è scaduto il termine di conversione, producono conseguenze particolarmente gravi, proprio perché ci troviamo ad operare in una materia delicatissima, quale quella del momento transitorio in ordine alle competenze delle regioni costituzionalmente attribuite. Questo è uno degli aspetti della questione, ma qui è già stato ricordato che in questa disinvoltura nell'uso dei decreti-legge si è arrivati all'assurdo. È vero: qui il problema era quello di lasciare che la continuazione dei pagamenti e delle sovvenzioni fosse sanata. Ma cosa è avvenuto? Si è preso l'articolo 77, terzo comma, ultimo periodo, della Costituzione e lo si è messo letteralmente sotto i piedi; ci si è dimenticati che ci si trova di fronte all'unico caso in cui la Costituzione, dovendo prevedere una riserva di legge, lo fa con la specifica indicazione dell'organo che deve provvedere alla formazione della legge, individuandolo nelle Camere; volendo con ciò rafforzare e sottolineare il fatto che non si tratta di un provvedimento che abbia valore sostanziale di legge, ma di un provvedimento che deve avere anche le caratteristiche formali della legge.

Credo che sia l'unico caso in cui la Costituzione usa l'espressione: « Le Camere con legge... ». Se le Camere con legge possono regolare gli effetti dei decreti-legge non convertiti in legge, mi sembra chiaro che non è assolutamente consentito provvedere a ciò con decreto-legge.

D'altra parte, qui si è voluto regolare in realtà la responsabilità del Governo per gli effetti di un suo provvedimento che non ha trovato riscontro in una legge di conversione approvata dalle Camere. Il Governo, quindi, con un altro decreto-legge provvede con urgenza a sanare le responsabilità derivanti dal fatto che la precedente decretazione di urgenza non ha trovato il consenso da parte del Parlamento.

A questo punto, è evidente che, se accettassimo questo principio, avremmo abolito non la Costituzione ma la logica, cioè qualsiasi modo di ragionare. Così non vi sarebbe più linguaggio, non vi sarebbe più mezzo di esprimersi. Come possiamo parlare di diritto? Come possiamo parlare di Costituzione, se questi giochi di bussolotto, questi « giochi delle tre carte », si vengono a fare in questa sede in una materia così delicata? In uno Stato costituzionale il meccanismo più delicato è certamente quello dei rapporti e delle responsabilità del Governo nei confronti del Parlamento. Ma se ci mettiamo la Costituzione sotto i piedi con questa disinvoltura, se operiamo il gioco delle tre carte in questa materia allora, a questo punto, potremmo anche dire che se passa questo modo di ragionare e di interpretare la Costituzione, cosa che è più grave della sua violazione... L'ho sempre ripetuto tante volte: le costituzioni muoiono non perché vengono strappate (gli strappi, molto spesso, si riacquiescono con più facilità) ma perché vengono stravolte surrettiziamente attraverso i precedenti che si creano con diversi tipi di interpretazione e con lo schiacciamento del linguaggio legislativo, nonché dei criteri di interpretazione. Infatti, aboliti questi ultimi, le costituzioni non esistono più; così non esiste più la norma, che è stata strappata, e non esiste più la possibilità di intendersi, in alcun momento, invocan-

do la legge e la Costituzione. Questa è la situazione che è stata creata. Ma si è fatto ancora di peggio! Visto il modo caotico con cui andava avanti questo lavoro presso la Commissione affari costituzionali (infatti, ci sono stati sospensioni e preannunci di estrema urgenza per portare in aula questo provvedimento), noi avevamo adempiuto, credo, al nostro dovere, cioè quello di far conoscere preventivamente la nostra eccezione di incostituzionalità relativa al punto suddetto. Non so se per queste osservazioni avanzate circa questa abnorme disapplicazione (e questo è un dir poco, torno a dirlo!) dell'articolo 77, terzo comma, ultima riga, ad un certo punto c'è stata la trovata: si è soppresso l'articolo 5 del decreto-legge, che stabiliva appunto questa convalida delle erogazioni comunque fatte e a qualsiasi titolo fatte. Si convalida pure il peculato per distrazione, a questo punto! Tornando a quanto stavo dicendo, le contribuzioni sono convalidate con legge senza nemmeno vedere se queste contribuzioni ed elargizioni fatte a questi enti corrispondessero alla legislazione precedente. Così si è detto: le contribuzioni sono state fatte e da quel periodo a quell'altro sono convalidate. Ripeto, convalidate pure il peculato con questa disposizione! Ebbene, visto che è venuta fuori questa storia per cui sarebbe veramente troppo enorme regolare i rapporti del decreto-legge, non convertito, con un altro decreto-legge, che cosa si fa? Si fa questo: il decreto-legge viene approvato con modifiche, tra di esse è prevista la soppressione dell'articolo 5; però, all'articolo unico che dice: «è convertito in legge», se ne aggiunge un altro che dice: «sono convalidate le spese»; in altre parole, si rimette quello che era stato soppresso nel decreto-legge. Cioè vi è un semplice trasferimento dal decreto-legge alla legge di conversione. Così stiamo tutti a posto! Così facciamo il gioco delle tre carte! Quando diventiamo giocatori delle tre carte, poi non possiamo fare a meno di continuare a giocarle. Il fatto è che il gioco delle tre carte interessa gli organi di polizia. Questa è una attività che non è degna di un Parlamento, perché rientra

nella sfera penale! Qui arriviamo all'assurdo di doverci ricordare fra noi i metodi che sono propri dei truffatori. Non è possibile che si discuta di questioni di tanta importanza, dovendo poi rappresentare la realtà dei comportamenti e dei metodi! Ma questo è il gioco delle tre carte e non è ammissibile che la Costituzione venga giocata alle tre carte!

L'ultima questione è quella relativa all'articolo 1-*quinquies*, che è una strana storia, a proposito della quale non ripeterò le considerazioni già fatte, ma mi fermerò ad un aspetto formale del contenuto abnorme di questo articolo del testo della Commissione. In questo articolo 1-*quinquies* si stabilisce che l'Ente autonomo di gestione per le aziende termali è soppresso, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge. Si dice, inoltre, che dalla stessa data le partecipazioni azionarie inquadrate nel predetto ente sono assegnate dall'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM) — un modo un po' strano di sopprimere gli enti inutili — e vengono collocate dall'EFIM in una speciale gestione priva di personalità giuridica, contabilmente e finanziariamente separata.

Cessino gli enti purché rimanga la loro inutilità! Questa è la formula con la quale, evidentemente, si intende gestire questa questione spinosa. Questa è una tipica maniera di operare in questo settore.

L'EFIM — si dice ancora in questo articolo — provvede, nei modi e nei termini previsti da apposito provvedimento legislativo... Qui la legge ordinaria, stabilisce un obbligo per lo stesso legislatore. È un contratto preliminare, è la teoria del contratto preliminare che si sposta nel campo legislativo: con la prossima legge dovremo fare... E qui non si tratta di una previsione di altra legge e non è nemmeno un normale rinvio ad altra legge, qui si dice invece: è trasferito all'EFIM, l'EFIM provvede a gestirlo conservando (per carità!) l'inutilità e provvede al ripianamento delle perdite. Per il ripianamento delle perdite, come è noto, ci vogliono i soldi e, dato che qui non è stata istituita una contribuzione straordinaria a

carico dell'EFIM, si pone un problema di finanziamento, significa cioè che occorre l'indicazione dei mezzi con cui far fronte a questo ripianamento. Infatti, non si dice che l'EFIM con i propri mezzi deve far fronte al ripianamento delle perdite della gestione delle aziende termali, si dice invece che ci sarà un successivo provvedimento di legge che, evidentemente, dovrà indicare dove potranno essere reperiti i mezzi per provvedere al ripianamento.

Che cos'è allora quest'altro gioco delle tre carte che si fa con questa strana riserva di legge contenuta in un'altra legge? Semplicemente si stabilisce, come diceva Gioacchino Belli: « evviva, è combinato tutto, ne parleremo meglio un'altra volta ». Intanto qui l'obbligo e l'onere finanziario non sono evidenti e si dice che anche il reperimento dei mezzi si farà un'altra volta. Quindi, o questo reperimento di fondi non si farà mai e allora la Costituzione è violata pacificamente e palesemente; se invece mi verrete a dire che qui il problema non si pone perché la legge che stabilirà le modalità dovrà anche provvedere a trovare i soldi, allora io vi rispondo che questo contratto preliminare di spesa, questa legge cioè che stabilisce la spesa ma rinvia ad altra legge il reperimento dei fondi, ci pone di fronte alla classica violazione dell'articolo 81 della Costituzione, perché altro non significa questa disposizione: intanto imponiamo l'onere, poi con altra legge troveremo i fondi. Se poi l'articolo in questione non significa neanche questo, allora ci troviamo di fronte ad un altro problema e probabilmente ad una violazione della Costituzione di tipo tradizionale. Qui, però, credo che siamo in presenza di una innovazione nella violazione della Costituzione, con una fantasia che in proposito è sempre più sbrigliata ed arriva a trovare sempre nuovi mezzi e ad attuare sempre più il vecchio gioco delle tre carte.

Sono queste le nostre considerazioni, sulla base delle quali riteniamo doveroso proporre con forza queste eccezioni di illegittimità costituzionale; crediamo che esse, con il loro contenuto, con le loro finalità, con il loro richiamo a precise norme

e con il riferimento a dati relativi a scadenze già intervenute — rispetto alle quali si vogliono ora mettere in movimento dei procedimenti che sono da considerare ormai esauriti — permettano di individuare il significato politico della nostra battaglia nei confronti di questo disegno di legge. Questo provvedimento non può essere indicato — come ipocritamente è indicato nel titolo del decreto-legge — come diretto alla cessazione di ogni contribuzione a favore degli enti. Altro che cessazione! Questo è un provvedimento per la continuazione, per il non scioglimento e per impedire che le disposizioni di legge — anche se certamente pessime, perché il decreto n. 616 contiene delle enormità sul piano costituzionale, molte delle quali stanno già esplodendo — vengono attuate, consentendo di prorogare e di andare avanti con quella convinzione che riconosce il valore della precipua attività nella sfera educativo-religiosa a questi enti, che diventano tutti educativo-religiosi. L'ente per le zitelle povere, per le dotazioni, tutti stanno facendo le loro brave domande; abbiamo visto fatti scandalosi, come quello di ospedali... e poco importa se questa finalità religiosa sia quella di una minoranza religiosa, invece di quella della maggioranza, perché poi la maggioranza fa tesoro di queste concessioni fatte alle minoranze. Sappiamo bene, infatti, come le « vie concordatarie » siano sempre delle pessime scelte per le minoranze, perché poi servono alle maggioranze in questo campo per far ben altre e più gravi cose. Abbiamo visto, come dicevo, ospedali dichiarati con finalità educativo-religiose ed altre cose di questo genere, fino ad arrivare ad enti di beneficenza dichiarati con finalità educativo-religiose. Questo è il fine del decreto-legge: prorogare i termini perché continui questo scempio, questa manipolazione, questo intralazzo — io do un ente a te, perché tu ne dia uno a me — ed altre cose di questo genere. Prorogare il termine per queste operazioni è non soltanto un gioco che a nostro avviso urta contro ragioni evidenti di merito, ma è anche un gioco che viene fatto sul-

la pelle della Costituzione ed addirittura del linguaggio interpretativo della Costituzione, che forse è ancora più importante della Costituzione stessa.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare sulle pregiudiziali l'onorevole Ciannamea. Ne ha facoltà.

**CIANNAMEA.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, la discussione si è indubbiamente allargata a considerazioni di merito, soprattutto in ordine alle modifiche proposte dalla Commissione affari costituzionali. Desidero però riportarmi ai motivi che hanno determinato le eccezioni di costituzionalità, perché è di questo che dobbiamo discutere, potendosi riprendere il dibattito più correttamente in sede di esame degli articoli.

Comprendo la naturale e — direi — quasi viscerale opposizione di cui si sono resi ancora una volta interpreti in particolare modo l'onorevole Pazzaglia e l'onorevole Mellini contro l'uso abnorme della decretazione d'urgenza da parte del Governo. Le preoccupazioni ripetutamente espresse da tutte le forze politiche, compresa la nostra, sono state recepite dal Governo che, a mezzo del Presidente del Consiglio, ebbe non molto tempo addietro a fornire precise assicurazioni in ordine ad un più contenuto uso del potere di cui all'articolo 77 della Costituzione.

Ma nell'esaminare la fattispecie su cui siamo chiamati a pronunciare un nostro giudizio, dobbiamo necessariamente prescindere dal considerare questioni che, se pur valide sul piano dei principi, non trovano riscontro nel caso concreto. Dobbiamo, in sostanza, ricercare se nel caso particolare sussistano le condizioni dell'urgenza e della necessità richieste dall'articolo 77 della Costituzione per giustificare il ricorso da parte del Governo allo strumento eccezionale del decreto-legge. Non si può fare a meno di considerare che l'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616, prescriveva, forse con eccessivo ottimismo, una particolare procedura, assai complessa, inquadrata da termini ben precisi, ai fini

di una concreta indagine sulla congerie di enti nazionali ed interregionali esistenti nel nostro paese; senonché l'ottimismo cui si ispirano i primi commi dell'articolo 113 veniva ad essere successivamente attenuato, quando, al decimo comma, si prevedeva che in ogni caso, qualora la complessa procedura non fosse stata completata alla data ultima del 1° luglio 1978 — data che veniva in certo qual modo sovrapposta a quella del 1° aprile, prevista nel comma precedente per il trasferimento di funzioni degli enti soppressi — dovesse cessare ogni contribuzione, finanziamento o sovvenzione a carico dello Stato o di altri enti pubblici, a qualsiasi titolo erogato a favore degli enti di cui alla tabella D del decreto del Presidente della Repubblica n. 616.

Lo scopo di tale drastica sanzione era certamente quello di indurre gli enti, le regioni, la commissione tecnica prevista dalla stessa norma a compiere tutti gli atti di loro competenza entro i termini assegnati.

Ora, è ben noto che il procedimento, malgrado l'impegno profuso, per difficoltà obiettive non si è potuto esaurire entro la fine del 1978, sicché il Governo si è trovato, nel giugno 1978, a dover adottare un provvedimento di urgenza, che consentisse la protrazione del termine del 1° luglio 1978, di cui al decimo comma dell'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616, al 1° gennaio 1979. Non quindi un provvedimento inteso — come da molti forse è stato ritenuto — a salvare i cosiddetti enti inutili, ma un provvedimento necessitato, destinato a salvaguardare gli interessi di pur benemerite categorie, che da un momento all'altro avrebbero visto cessare ogni forma di assistenza o di previdenza in loro favore.

Si potrà obiettare, a questo punto, che l'undicesimo e il dodicesimo comma dello stesso articolo 113 prevedevano che le regioni dovessero assicurare la continuità delle prestazioni previste a carico degli enti per i quali non fosse stato ancora emesso il decreto di scioglimento e di individuazione delle funzioni residue, per

cui nessun turbamento avrebbe potuto verificarsi.

Ma la norma preconizzava che almeno per alcuni degli enti sarebbe stato possibile émettere il decreto nei termini stabiliti, mentre, alla data fatidica del 1° aprile 1978 ed a quella successiva del 1° luglio 1978, la situazione di inadempienza riguardava tutti gli enti interessati.

L'onorevole Pazzaglia ha assistito con me alle discussioni svoltesi nella I Commissione, ed ha potuto rendersi conto esattamente della diversità e della molteplicità delle funzioni attribuite a ciascuno di tali enti, per cui l'improvvisa cessazione di ogni forma di contribuzione avrebbe determinato un caos, i cui effetti sarebbero stati imprevedibili. Come si può ragionevolmente sostenere, quindi, che in questo caso il Governo non si sia trovato in uno stato di assoluta necessità?

Ma la discussione innanzi al Senato, le esigenze avanzate dalle varie forze politiche e, non ultime, le ferie estive hanno impedito che il primo decreto-legge venisse esaminato da ambedue le Camere e, quindi, convertito in legge nei termini previsti dalla Costituzione, e non certo perché il Parlamento, almeno in uno dei due rami, non lo avesse ritenuto urgente e necessario.

Ciò ha determinato un'altra situazione di evidente necessità, forse più cogente dell'altra, in quanto il termine del 1° luglio era ormai decorso inutilmente, e non era stato attivato il procedimento di cui all'undicesimo e dodicesimo comma dell'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616, per cui gli enti interessati avevano continuato e continuavano ad operare nella pienezza delle loro funzioni. Non si poteva di certo tornare indietro. Di qui l'esigenza di un altro provvedimento, che ponesse rimedio ad uno stato di grande confusione. Ed il Governo — correttamente a mio parere — emanò un nuovo decreto-legge, che non poteva non tener conto della volontà espressa da un ramo del Parlamento, rispecchiando quindi fedelmente il te-

sto del disegno di legge di conversione approvato dal Senato.

Per quanto attiene alle eccezioni mosse dall'onorevole Mellini e da lui illustrate con grande vivacità di linguaggio, non posso non ribadire quanto ho già avuto modo di dire in precedenza. Aggiungerò che il decreto-legge al nostro esame riproduce nel solo primo articolo una norma contenuta nel precedente decreto-legge non convertito da ambedue i rami del Parlamento, mentre in tutto il resto è sostanzialmente e formalmente diverso.

Ho tentato in precedenza di chiarire i motivi che hanno determinato la necessità di un nuovo provvedimento di emergenza, e l'onorevole Mellini converrà con me almeno in un dato inoppugnabile: che si era creata una situazione tale da richiedere un intervento, che certo non poteva consistere né nel ripristino di una situazione preesistente né nella presentazione di un ordinario disegno di legge. È da mettere bene in evidenza che il decreto-legge non era decaduto perché i due rami del Parlamento ne avessero rifiutato la conversione o non l'avessero affatto esaminato; uno dei due rami del Parlamento l'aveva anzi convertito con profonde modificazioni. In considerazione del voto del Senato che si era espresso contro alcune disposizioni, come ad esempio quelle relative alla stabilizzazione delle istituzioni scolastiche e dei convitti per sordomuti, e nella impossibilità di pervenire alla conversione del provvedimento entro il termine previsto dalla Costituzione per ragioni di carattere obiettivo, il Governo ha dovuto riesaminare l'intero problema, scegliendo responsabilmente l'unica via possibile, cioè quella del ricorso ad un altro decreto-legge che riproducesse integralmente le decisioni adottate dal Senato.

In questo contesto si spiega la presenza nel testo del nuovo decreto-legge della norma dell'articolo 5, nei confronti della quale il gruppo radicale e quello del Movimento sociale italiano-destra nazionale hanno mosso questioni di incostituzionalità.

A parte il fatto che — a mio modesto parere — la presunta incostituzionalità di una singola norma non può assurgere a livello di questione pregiudiziale di incostituzionalità dell'intero decreto, debbo convenire che l'articolo 77, ultimo comma, della Costituzione affida alle Camere la competenza e la facoltà di regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base di decreti non convertiti. E non potrebbe essere altrimenti, dal momento che proprio la mancata conversione dei decreti-legge fa sorgere la necessità di regolamentare i rapporti giuridici nel frattempo insorti, ed è evidente che tale norma non può non essere disposta se non con legge.

Ma qui ci troviamo di fronte ad un caso del tutto atipico: innanzitutto e preliminarmente va tenuto conto della circostanza che un ramo del Parlamento aveva già dato la sua sanzione al provvedimento e che le forze politiche avevano espressamente manifestato la volontà di addivenire alla sua definitiva conversione sia pure con sostanziali modifiche (il che, in linea di fatto, anche se non equivale formalmente alla conversione, ne pone tutti i presupposti, e ciò non può non rilevare, quanto meno ai fini della valutazione della responsabilità politica del Governo); inoltre è da sottolineare che una norma quale quella di cui all'articolo 5 del decreto-legge al nostro esame, anche se formalmente non rientrava nella logica dell'ultimo comma dell'articolo 77 della Costituzione — che prevede la possibilità di regolare certi rapporti, nell'assoluta mancanza del provvedimento di conversione, solo a mezzo di legge ordinaria votata dalle Camere — rappresentava tuttavia, l'unico strumento praticabile per evitare il travolgimento immediato e *ab origine*, con conseguente irreparabile danno, dei rapporti giuridici sorti sulla base del primo decreto, rispondendo quindi pienamente, nella sostanza, ai requisiti di necessità e di urgenza che la Costituzione vuole per il legittimo uso del decreto-legge.

Comunque la Commissione affari costituzionali — come del resto ha rilevato

l'onorevole Mellini — ha esaminato il problema e — allo scopo di eliminare ogni dubbio — ha proposto la soppressione dell'articolo 5, trasferendo la norma nella legge di conversione, per cui io ritengo che la pregiudiziale sia ormai priva di ogni fondamento, per cui dovrebbe essere ritirata, non potendosi votare sulla costituzionalità di una norma che ormai è stata soppressa, almeno per quanto concerne il testo del decreto (*Interruzione del deputato Mellini*).

Le altre considerazioni fatte dall'onorevole Mellini in ordine alla soppressione dell'EAGAT attengono — a mio avviso — non al decreto, ma alle modifiche proposte dalla Commissione, per cui le stesse vanno sollevate in sede di discussione degli emendamenti proposti.

All'onorevole Bozzi, per la cui grande saggezza e senzo del diritto nutro la più profonda ammirazione, debbo onestamente confessare che non sono riuscito a rinvenire alcun aggancio tra il decreto-legge e gli articoli della Costituzione di cui si presume la violazione.

L'articolo 3 della Costituzione sancisce l'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge ed il decreto-legge non contiene alcuna norma che possa — neppure in minima parte — ledere né i principi di uguaglianza formale, né quelli di uguaglianza sostanziale cui la Costituzione ha inteso di assicurare protezione.

L'eccezione — come ha poi precisato nel suo intervento l'onorevole Bozzi — concerne la norma di cui all'articolo 4, che prevede la non assoggettabilità dell'ONPI e dell'ENAOLI alla disciplina di cui all'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Debbo però sottolineare che la norma, introdotta dal Senato in sede di esame del precedente decreto-legge, è intesa a sottrarre questi due enti alla disciplina di cui al secondo comma del citato articolo 114, mantenendo gli enti nella categoria da sopprimere subito. Questo attiene ad una scelta politica del legislatore che non può certo formare oggetto del sindacato di costituzionalità.

Per quanto concerne le asserite violazioni degli articoli 70 e 97, appare indubbio che il decreto-legge non ha alcuna pretesa di sottrarre alla Camera alcuna delle sue funzioni, né di provvedere alla organizzazione e riorganizzazione di uffici pubblici. Tale compito è stato pienamente assolto dalla legge n. 382 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616. L'onorevole Bozzi ha comunque ridimensionato le osservazioni svolte nella pregiudiziale di incostituzionalità, riportandole a considerazioni di opportunità politica, di cui certamente va tenuto conto, ma in sede di discussione dei singoli emendamenti apportati dalla Commissione.

Concludendo, devo sottolineare che le norme del decreto-legge non alterano i principi informativi della legge n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 e che il rifiuto di conversione determinerebbe problemi molto gravi, soprattutto in relazione alle funzioni attualmente espletate dagli enti e dal personale.

Per i motivi sopra enunciati, il gruppo della democrazia cristiana voterà contro le pregiudiziali presentate dal Movimento sociale italiano-destra nazionale, dal gruppo liberale e dal gruppo radicale.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare sulle pregiudiziali l'onorevole Cerquetti. Ne ha facoltà.

**CERQUETTI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, l'istituto del decreto-legge è entrato a far parte della nostra Costituzione, nonostante in un primo tempo ci si fosse orientati nel senso di negare al Governo la possibilità di emanare disposizioni aventi forza di legge, fuori del caso in cui ne fosse previamente delegato dal Parlamento, tant'è che nel progetto della nostra Costituzione risultava omissivo ogni cenno ai decreti-legge e solo con i dibattiti in Assemblea la proposta di regolare questa materia fu ripresa e formò oggetto di larga determinazione, conclusasi con la approvazione dell'articolo 74-bis, che poi divenne l'articolo 77 nel testo definitivo.

Ho fatto questa breve premessa per ricordare a me stesso ed ai colleghi come

l'istituto del decreto-legge sia di per sé quanto mai emblematico e problematico e come, ogni qual volta sia necessario farvi ricorso, vada esaminata la rispondenza e la logica della necessità di ricorrere ad un simile strumento, che di per sé è già un fatto eccezionale nella normale formazione della legislazione dello Stato.

L'articolo 77, che sembra risentire dei dubbi e dei contrasti dal quale è nato e che va posto anche in relazione all'articolo 72 (il regolamento delle Camere « stabilisce procedimenti abbreviati per disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza »), mentre al primo comma vieta al Governo di emanare decreti aventi valore di legge ordinaria quando a ciò non sia stato espressamente delegato dalle Camere, con il secondo comma consente al Governo « nei casi straordinari di necessità ed urgenza » di adottare, sotto la propria responsabilità, « provvedimenti provvisori con forza di legge ». È a questo comma che ha fatto riferimento il collega della democrazia cristiana nel voler richiamare la legittimità del decreto in esame, in quanto agganciabile a questo momento di straordinarietà previsto dall'articolo 77, momento che, a nostro avviso, non risulta però compatibile con lo spirito e la ratio del decreto stesso.

Per prevenire l'abuso e far rientrare nella normalità l'esercizio della funzione legislativa, è stata prevista la immediata presentazione alle Camere che, anche se sciolte, vengono appositamente convocate nonché la decadenza *ex tunc* del decreto, se non convertito in legge entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ferma restando la possibilità per le Camere di « regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti ».

Questa possibilità per le Camere non può mai essere delegata al Governo, ma è una competenza specifica propria ed esclusiva delle Camere stesse.

Sostanzialmente, onorevoli colleghi, la Costituzione ha introdotto con l'articolo 77 un sistema che, salvo l'imposizione di termini più severi e di sanzioni più rigorose, corrisponde a quello della legge n. 100 del 1926. Sull'argomento, la Came-

ra ha avuto occasione di ritornare spesso, proprio in conseguenza di un certo abuso che si è fatto e si fa nel ricorso alla procedura legislativa d'urgenza prevista dall'articolo 77.

Ma è sempre valido ricordare che se la Costituzione non specifica le ipotesi in cui il decreto-legge può essere emanato, le riassume però con una formula onnicomprensiva parlando di « casi straordinari di necessità e di urgenza »; è sempre la Camera che deve giudicare la esistenza o meno di tale circostanza e deve escludere anche la validità dell'atto sotto il profilo della responsabilità che il Governo si assume.

Premessi questi concetti, è bene ribadire, nel caso di specie, come non si possa non rilevare che il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, di cui si chiede la conversione in legge, sostanzialmente è la riproduzione del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 301, che le Camere non sono riuscite a convertire in legge nei termini.

Non essendo stato convertito il decreto-legge n. 301, il decreto 18 agosto 1978, n. 481, urta, quindi, contro la barriera costituzionale dell'articolo 77, che non consente di fare ricorso ad espedienti di sorta, come la rinnovazione di un decreto non convertito, in quanto, allorché entra in funzione la decadenza perché la conversione non si è verificata nei termini previsti, altra soluzione giuridicamente e costituzionalmente corretta non resta se non quella che le Camere regolino con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti, come appunto detta l'ultima parte del terzo comma dello stesso articolo 77 della Costituzione.

Ricorrere ad una sanatoria diversa mediante altro decreto-legge ci appare in netto contrasto con le norme, con lo spirito e con la più corretta interpretazione ed applicazione della norma costituzionale richiamata. Per cui il gruppo Costituente di destra-democrazia nazionale ritiene pertinenti i richiami alle norme costituzionali, svolti soprattutto dall'onorevole Bozzi, che ha allargato il discorso, dalla stretta interpretazione dell'articolo 77 ad altri concetti, ad altre norme costituzionali. Per

questo, il nostro gruppo ritiene fondata la questione di pregiudizialità sollevata e, quindi, voterà a favore del suo accoglimento.

**PRESIDENTE.** Onorevoli colleghi, sono spiacente di dover comunicare che, a causa di un'avaria del sistema elettronico, siamo costretti a rimandare alla ripresa pomeridiana della seduta la votazione sulle questioni pregiudiziali.

Alla ripresa pomeridiana dei nostri lavori, oltre alla votazione sulle pregiudiziali, avranno luogo votazioni segrete finali sui disegni di legge di cui al terzo punto dell'ordine del giorno.

Sospendo pertanto la seduta fino alle 16.

**La seduta, sospesa alle 13,20, è ripresa alle 16.**

**PRESIDENTE.** Ricordo alla Camera che si dovrà ora procedere alla votazione delle questioni pregiudiziali di costituzionalità presentate dagli onorevoli Bozzi, Pazzaglia, Mellini ed altri, sulle quali è stata richiesta la votazione a scrutinio segreto.

#### **Votazione segreta.**

**PRESIDENTE.** Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sulle questioni pregiudiziali di costituzionalità presentate dagli onorevoli Bozzi, Pazzaglia, e Mellini ed altri.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

*(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	319
Maggioranza . . . . .	160
Voti favorevoli . . .	44
Voti contrari . . .	275

*(La Camera respinge).*

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 OTTOBRE 1978

*Hanno preso parte alla votazione:*

Abbiati Dolores  
Accame Falco  
Achilli Michele  
Aiarđi Alberto  
Alici Francesco Onorato  
Aliverti Gianfranco  
Amici Cesare  
Angelini Vito  
Anselmi Tina  
Arnone Mario  
Bacchi Domenico  
Balbo di Vinadio Aimone  
Baldassari Roberto  
Baldassi Vincenzo  
Ballardini Renato  
Balzamo Vincenzo  
Baracetti Arnaldo  
Barba Davide  
Barbarossa Voza Maria Immacolata  
Barbera Augusto  
Bardelli Mario  
Bartocci Enzo  
Bartolini Mario Andrea  
Bassi Aldo  
Battino-Vittorelli Paolo  
Belardi Merlo Eriase  
Belci Corrado  
Belussi Ernesta  
Bernardini Vinicio  
Bernini Bruno  
Bernini Lavezzo Ivana  
Bertani Eletta  
Bertoli Marco  
Bianco Gerardo  
Bini Giorgio  
Bocchi Fausto  
Boffardi Ines  
Boldrin Anselmo  
Bollati Benito  
Bolognari Mario  
Bonifazi Emo  
Bonino Emma  
Borri Andrea  
Bortolani Franco  
Bosi Maramotti Giovanna  
Botta Giuseppe  
Bottarelli Pier Giorgio  
Branciforti Rosanna  
Bressani Pier Giorgio  
Brini Federico  
Brocca Beniamino  
Broccoli Paolo Pietro  
Brusca Antonino  
Buro Maria Luigia  
Cacciari Massimo  
Calaminici Armādo  
Calice Giovanni  
Cantelmi Giancarlo  
Canullo Leo  
Cappelli Lorenzo  
Cappelloni Guido  
Carandini Guido  
Cardia Umberto  
Carelli Rodolfo  
Cerenini Egidio  
Carlassara Giovanni Battista  
Carlioni Andreucci Maria Teresa  
Carlotto Natale Giuseppe  
Carmeno Pietro  
Caroli Giuseppe  
Carrā Giuseppe  
Carta Gianuario  
Caruso Antonio  
Caruso Ignazio  
Casadei Amelia  
Casapieri Quagliotti Carmen  
Casati Francesco  
Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa  
Castiglione Franco  
Cattanei Francesco  
Cavaliere Stefano  
Cecchi Alberto  
Ceravolo Sergio  
Cerrina Feroni Gianluca  
Chiarante Giuseppe  
Chiovini Cecilia  
Ciai Trivelli Anna Maria  
Ciampaglia Alberto  
Ciannamea Leonardo  
Ciccardini Bartolomeo  
Cirasino Lorenzo  
Citaristi Severinō  
Codrignani Giancarla  
Colomba Giulio  
Colonna Flavio  
Colucci Francesco  
Colurcio Giovanni Battista  
Conchiglia Calasso Cristina  
Conte Antonio  
Conti Pietro  
Corā Renato  
Corgi Vincenzo

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 OTTOBRE 1978

Costamagna Giuseppe  
Cresco Angelo Gaetano  
Cristofori Adolfo  
Cuffaro Antonino  
D'Alessio Aldo  
Dal Maso Giuseppe Antonio  
Danesi Emo  
Da Prato Francesco  
De Cinque Germano  
de Cosmo Vincenzo  
Degan Costante  
De Gregorio Michele  
Del Castillo Benedetto  
Del Donno Olindo  
Dell'Andro Renato  
Del Rio Giovanni  
De Petro Mazarino  
De Poi Alfredo  
Di Giannantonio Natalino  
Di Vagno Giuseppe  
Esposito Attilio  
Facchini Adolfo  
Faenzi Ivo  
Fantaci Giovanni  
Felicetti Nevio  
Ferrari Marte  
Ferrari Silvestro  
Fioret Mario  
Fiori Giovannino  
Flamigni Sergio  
Formica Costantino  
Forni Luciano  
Forte Salvatore  
Fortunato Giuseppe  
Fracchia Bruno  
Furia Giovanni  
Fusaro Leandro  
Galloni Giovanni  
Galluzzi Carlo Alberto  
Gambolato Pietro  
Garbi Mario  
Gargani Giuseppe  
Gargano Mario  
Gasco Piero Luigi  
Gaspari Remo  
Gatti Natalino  
Gava Antonio  
Giannini Mario  
Giglia Luigi  
Giuliani Francesco  
Gorla Massimo  
Gramegna Giuseppe

Granati Caruso Maria Teresa  
Grassucci Lelio  
Gualandi Enrico  
Guasso Nazareno  
Guerrini Paolo  
Guglielmino Giuseppe  
Ianni Guido  
Labriola Silvano  
La Loggia Giuseppe  
Lamanna Giovanni  
Lamorte Pasquale  
La Penna Girolamo  
La Torre Pio  
Lattanzio Vito  
Libertini Lucio  
Licheri Pier Giorgio  
Lima Salvatore  
Lo Bello Concetto  
Lodi Faustini Fustini Adriana  
Lodolini Francesca  
Lombardi Riccardo  
Lombardo Antonino  
Lucchesi Giuseppe  
Lussignoli Francesco  
Macciotta Giorgio  
Malvestio Piergiovanni  
Mancini Vincenzo  
Mancuso Giuseppe  
Manfredi Giuseppe  
Mantella Guido  
Marabini Virginiano  
Margheri Andrea  
Marocco Mario  
Maroli Fiorenzo  
Marraffini Alfredo  
Martino Leopoldo Attilio  
Martorelli Francesco  
Marzotto Caotorta Antonio  
Masiello Vitilio  
Mastella Mario Clemente  
Matrone Luigi  
Matta Giovanni  
Menghetti Gioacchino Giovanni  
Merloni Francesco  
Meucci Enzo  
Miceli Vincenzo  
Migliorini Giovanni  
Monteleone Saverio  
Mora Giampaolo  
Moro Paolo Enrico  
Napoli Vito

Natta Alessandro  
Nespolo Carla Federica  
Niccoli Bruno  
Noberasco Giuseppe  
Olivi Mauro  
Ottaviano Francesco  
Padula Pietro  
Palomby Adriana  
Palopoli Fulvio  
Pani Mario  
Papa De Santis Cristina  
Pazzaglia Alfredo  
Pecchia Tornati Maria Augusta  
Peggio Eugenio  
Pellegatta Maria Agostina  
Pellicani Giovanni  
Pellizzari Gianmario  
Pennacchini Erminio  
Perrone Antonino  
Petrella Domenico  
Pisicchio Natale  
Pisoni Ferruccio  
Pochetti Mario  
Portatadino Costante  
Postal Giorgio  
Pratesi Piero  
Pucci Ernesto  
Pucciarini Giampiero  
Pugno Emilio  
Querci Nevol  
Quercioli Elio  
Radi Luciano  
Raffaelli Edmondo  
Ramella Carlo  
Riga Grazia  
Riz Roland  
Robaldo Vitale  
Rocelli Gian Franco  
Rosati Elio  
Rosini Giacomo  
Rosolen Angela Maria  
Rossino Giovanni  
Rubbi Antonio  
Rubbi Emilio  
Russo Ferdinando  
Sabbatini Gianfranco  
Salvato Ersilia  
Salvatore Elvio Alfonso  
Salvi Franco  
Sandomenico Egizio  
Sanese Nicola  
Sangalli Carlo

Santagati Orazio  
Santuz Giorgio  
Sanza Angelo Maria  
Sarri Trajujo Milena  
Sarti Armando  
Savino Mauro  
Sbriziolo De Felice Eirene  
Scalia Vito  
Scaramucci Guaitini Alba  
Sedati Giacomo  
Segni Mario  
Sgarlata Marcello  
Silvestri Giuliano  
Sinesio Giuseppe  
Sobrero Francesco Secondo  
Spataro Agostino  
Speranza Edoardo  
Sponziello Pietro  
Sposetti Giuseppe  
Squeri Carlo  
Stegagnini Bruno  
Tamburini Rolando  
Tani Danilo  
Tantalo Michele  
Tassone Mario  
Tedeschi Nadir  
Terraroli Adelio  
Tesi Sergio  
Tesini Aristide  
Tessari Alessandro  
Tessari Giangiacomo  
Testa Antonio  
Tocco Giuseppe  
Todros Alberto  
Toni Francesco  
Torri Giovanni  
Tortorella Aldo  
Tozzetti Aldo  
Trabucchi Emilio  
Tremaglia Pierantonio Mirko  
Trezzini Giuseppe Siro  
Triva Rubes  
Urso Giacinto  
Vagli Maura  
Valensise Raffaele  
Vecchiarelli Bruno  
Venegoni Guido  
Vernola Nicola  
Villa Ruggero  
Villari Rosario  
Vincenzi Bruno  
Vineis Manlio

Vizzini Carlo  
 Zamberletti Giuseppe  
**Zaniboni Antonino**  
 Zarro Giovanni  
 Zavagnin Antonio  
 Zolla Michele  
 Zoppetti Francesco  
 Zoppi Pietro  
 Zoso Giuliano  
 Zuech Giuseppe

*Sono in missione:*

Antoni Varese  
 Bellocchio Antonio  
 Bernardi Guido  
 Bogi Giorgio  
 Buzzoni Giovanni  
 Castellucci Albertino  
 Citterio Ezio  
 D'Alema Giuseppe  
 Erminero Enzo  
 Forlani Arnaldo  
 Foschi Franco  
 Galasso Andrea  
 Gamper Hugo  
**Garzia Raffaele**  
 Giura Longo Raffaele  
 Gottardo Natale  
 Granelli Luigi  
 Gunnella Aristide  
 Iozzelli Giovan Carlo  
 Martinelli Mario  
 Milani Eliseo  
 Mondino Giorgio Annibale  
 Morini Danilo  
 Novellini Enrico  
 Picchioni Rolando  
 Usellini Mario  
 Zurlo Giuseppe

**Votazione segreta di disegni di legge.**

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione segreta finale dei disegni di legge nn. 2298, 2143, 2155, 2223, 2260, 2285, 2346, 1472 e 2120.

Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 2298.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

*(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

«Adeguamento della disciplina vigente in materia di imposte sul valore aggiunto alle direttive del Consiglio delle Comunità europee» (2298):

Presenti e votanti . . .	323
Maggioranza . . . . .	162
Voti favorevoli . . .	302
Voti contrari . . . .	21

*(La Camera approva).*

Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 2143.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

*(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

«Ratifica ed esecuzione delle convenzioni n. 141 e n. 142, adottate a Ginevra il 23 giugno 1975 dalla 60ª sessione della Conferenza internazionale del lavoro» (2143).

Presenti e votanti . . .	323
Maggioranza . . . . .	162
Voti favorevoli . . .	293
Voti contrari . . . .	30

*(La Camera approva).*

Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 2155.

*(Segue la votazione).*

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 OTTOBRE 1978

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

*(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

« Ratifica ed esecuzione della convenzione n. 144 concernente le consultazioni tripartite destinate a promuovere l'adozione di norme internazionali del lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 1976 nel corso della 61ª sessione della Conferenza internazionale del lavoro » (2155):

Presenti e votanti . . .	323
Maggioranza . . . . .	162
Voti favorevoli . . .	294
Voti contrari . . . .	29

*(La Camera approva).*

Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 2223.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

*(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

« Ratifica ed esecuzione dell'accordo sul traffico aereo tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, con scambio di note, firmato a Roma il 28 gennaio 1977 » (2223):

Presenti e votanti . . .	327
Maggioranza . . . . .	164
Voti favorevoli . . .	295
Voti contrari . . . .	32

*(La Camera approva).*

Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 2260.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

*(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

« Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato spagnolo sulla protezione delle indicazioni di provenienza, denominazioni di origine e denominazioni di determinati prodotti, con protocollo ed allegati, firmato a Madrid il 9 aprile 1975 » *(approvato dal Senato)* (2260):

Presenti e votanti . . .	325
Maggioranza . . . . .	163
Voti favorevoli . . .	303
Voti contrari . . . .	22

*(La Camera approva).*

Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 2285.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

*(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

« Approvazione ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord per i servizi aerei tra ed oltre i rispettivi territori, con allegato e scambio di note,

firmato a Roma il 22 novembre 1976 »  
(*approvato dal Senato*) (2285):

Presenti . . . . .	327
Votanti . . . . .	326
Astenuti . . . . .	1
Maggioranza . . . . .	164
Voti favorevoli . . . . .	306
Voti contrari . . . . .	20

(*La Camera approva*).

Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 2346.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(*I deputati segretari verificano le risultanze della votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

« Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana ed il Principato del Liechtenstein in materia di sicurezza sociale, con protocollo finale, firmata a Vaduz l'11 novembre 1976 » (2346):

Presenti . . . . .	328
Votanti . . . . .	325
Astenuti . . . . .	3
Maggioranza . . . . .	163
Voti favorevoli . . . . .	298
Voti contrari . . . . .	27

(*La Camera approva*).

Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 1472.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(*I deputati segretari verificano le risultanze della votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

« Delega al Governo per la integrazione e la modifica delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, concernente norme di polizia delle miniere e delle cave » (*approvato dal Senato*) (1472):

Presenti e votanti . . . . .	330
Maggioranza . . . . .	166
Voti favorevoli . . . . .	301
Voti contrari . . . . .	29

(*La Camera approva*).

Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 2120.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(*I deputati segretari verificano le risultanze della votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

« Adeguamento dell'ordinamento interno alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 76/211/CEE relativa al condizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati » (*approvato dal Senato*) (2120):

Presenti e votanti . . . . .	318
Maggioranza . . . . .	160
Voti favorevoli . . . . .	283
Voti contrari . . . . .	35

(*La Camera approva*).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Abbiati Dolores  
Accame Falco  
Achilli Michele  
Aiardi Alberto  
Alici Francesco Onorato  
Aliverti Gianfranco  
Amici Cesare  
Angelini Vito

Anselmi Tina	Canullo Leo
Armato Baldassare	Cappelli Lorenzo
Arnone Mario	Cappelloni Guido
Azzaro Giuseppe	Carandini Guido
Bacchi Domenico	Cardia Umberto
Balbo di Vinadio Aimone	Carelli Rodolfo
Baldassari Roberto	Carlassara Giovanni Battista
Baldassi Vincenzo	Carlotto Natale Giuseppe
Ballardini Renato	Carmeno Pietro
Balzamo Vincenzo	Caroli Giuseppe
Baracetti Arnaldo	Carrà Giuseppe
Barba Davide	Carta Gianuario
Barbarossa Voza Maria Imm.	Caruso Antonio
Barbera Augusto	Caruso Ignazio
Bardelli Mario	Casadei Amelia
Bartocci Enzo	Casapieri Quagliotti Carmen
Bartolini Mario Andrea	Casati Francesco
Bassi Aldo	Cassanmagnago Cerretti Maria L.
Battino-Vittorelli Paolo	Castiglione Franco
Belardi Merlo Eriase	Cattanei Francesco
Belci Corrado	Cavaliere Stefano
Belussi Ernesta	Cavigliasso Paola
Bernardini Vinicio	Cecchi Alberto
Bernini Bruno	Ceravolo Sergio
Bernini Lavezzo Ivana	Cerrina Feroni Gianluca
Bertani Eletta	Chiarante Giuseppe
Bertoli Marco	Chiovini Cecilia
Bianco Gerardo	Ciai Trivelli Anna Maria
Bini Giorgio	Ciampaglia Alberto
Bocchi Fausto	Ciannamea Leonardo
Boffardi Ines	Ciccardini Bartolomeo
Boldrin Anselmo	Cirasino Lorenzo
Bollati Benito	Citaristi Severino
Bolognari Mario	Codrignani Giancarla
Bonalumi Gilberto	Colomba Giulio
Bonifazi Emo	Colonna Flavio
Bonino Emma	Colucci Francesco
Borri Andrea	Colurcio Giovanni Battista
Bortolani Franco	Conchiglia Calasso Cristina
Bosi Maramotti Giovanna	Conte Antonio
Botta Giuseppe	Conti Pietro
Bottarelli Pier Giorgio	Corà Renato
Branciforti Rosanna	Corghi Vincenzo
Bressani Pier Giorgio	Corradi Nadia
Brini Federico	Costamagna Giuseppe
Brocca Beniamino	Cresco Angelo Gaetano
Broccoli Paolo Pietro	Cristofori Adolfo
Buro Maria Luigia	Cuffaro Antonino
Cacciari Massimo	D'Alessio Aldo
Calaminici Armando	Dal Maso Giuseppe Antonio
Calice Giovanni	Danesi Emo
Cantelmi Giancarlo	Da Prato Francesco

De Cinque Germano  
de Cosmo Vincenzo  
Degan Costante  
De Gregorio Michele  
Del Castillo Benedetto  
Del Donno Olindo  
Dell'Andro Renato  
Del Rio Giovanni  
De Martino Francesco  
De Petro Mazarino  
De Poi Alfredo  
Di Giannantonio Natalino  
Di Giulio Fernando  
Di Vagno Giuseppe  
Drago Antonino  
Esposito Attilio  
Facchini Adolfo  
Faenzi Ivo  
Fantaci Giovanni  
Felicetti Nevio  
Ferrari Marte  
Ferrari Silvestro  
Fioret Mario  
Fiori Giovannino  
Flamigni Sergio  
Formica Costantino  
Forni Luciano  
Forte Salvatore  
Fortunato Giuseppe  
Fracchia Bruno  
Furia Giovanni  
Fusaro Leandro  
Galloni Giovanni  
Galluzzi Carlo Alberto  
Gambolato Pietro  
Garbi Mario  
Gargani Giuseppe  
Gargano Mario  
Gasco Piero Luigi  
Gaspari Remo  
Gatti Natalino  
Gava Antonio  
Giannini Mario  
Giglia Luigi  
Giuliani Francesco  
Gorla Massimo  
Gramegna Giuseppe  
Granati Caruso Maria Teresa  
Grassucci Lelio  
Gualandi Enrico  
Guasso Nazareno  
Guerrini Paolo

Guglielmino Giuseppe  
Ianni Guido  
Labriola Silvano  
La Loggia Giuseppe  
Lamanna Giovanni  
Lamorte Pasquale  
La Torre Pio  
Lattanzio Vito  
Leccisi Pino  
Licheri Pier Giorgio  
Lima Salvatore  
Lo Bello Concetto  
Lobianco Arcangelo  
Lodi Faustini Fustini Adriana  
Lodolini Francesca  
Lombardi Riccardo  
Lombardo Antonino  
Lucchesi Giuseppe  
Lussignoli Francesco  
Macciotta Giorgio  
Malvestio Piergiovanni  
Mancini Vincenzo  
Mancuso Giuseppe  
Manfredi Giuseppe  
Manfredi Manfredino  
Mantella Guido  
Marabini Virginiangelo  
Margheri Andrea  
Marocco Mario  
Maroli Fiorenzo  
Marraffini Alfredo  
Martino Leopoldo Attilio  
Martorelli Francesco  
Marzotto Caotorta Antonio  
Masiello Vitilio  
Mastella Mario Clemente  
Matrone Luigi  
Matta Giovanni  
Mazzotta Roberto  
Mellini Mauro  
Meneghetti Giocchino Giovanni  
Merloni Francesco  
Meucci Enzo  
Miceli Vincenzo  
Migliorini Giovanni  
Monteleone Saverio  
Mora Giampaolo  
Moro Paolo Enrico  
Napoli Vito  
Natta Alessandro  
Nespolo Carla Federica  
Niccoli Bruno

Noberasco Giuseppe  
Orsini Bruno  
Ottaviano Francesco  
Padula Pietro  
Palomby Adriana  
Palopoli Fulvio  
Pani Mario  
Papa De Santis Cristina  
Pazzaglia Alfredo  
Pecchia Tornati Maria Augusta  
Peggio Eugenio  
Pellegatta Maria Agostina  
Pellicani Giovanni  
Pellizzari Gianmario  
Pennacchini Erminio  
Petrella Domenico  
Pisicchio Natale  
Pisoni Ferruccio  
Pochetti Mario  
Pontello Claudio  
Portatadino Costante  
Postal Giorgio  
Pratesi Piero  
Pucci Ernesto  
Pucciarini Giampiero  
Pugno Emilio  
Querci Nevol  
Quercioli Elio  
Radi Luciano  
Raffaelli Edmondo  
Ramella Carlo  
Ricci Raimondo  
Riga Grazia  
Riz Roland  
Robaldo Vitale  
Rocelli Gian Franco  
Rosati Elio  
Rosini Giacomo  
Rosolen Angela Maria  
Rossino Giovanni  
Rubbi Antonio  
Rubbi Emilio  
Rumor Mariano  
Russo Ferdinando  
Sabbatini Gianfranco  
Salvato Ersilia  
Salvatore Elvio Alfonso  
Salvi Franco  
Sandomenico Egizio  
Sanese Nicola  
Sangalli Carlo  
Santagati Orazio

Santuz Giorgio  
Sanza Angelo Maria  
Sarri Trabujo Milena  
Sarti Armando  
Savino Mauro  
Sbriziolo De Felice Eirene  
Scalia Vito  
Scaramucci Guaitini Alba  
Sedati Giacomo  
Segni Mario  
Sgarlata Marcello  
Silvestri Giuliano  
Sinesio Giuseppe  
Sobrero Francesco Secondo  
Spataro Agostino  
Spaventa Luigi  
Speranza Edoardo  
Sponziello Pietro  
Sposetti Giuseppe  
Squeri Carlo  
Stegagnini Bruno  
Tamburini Rolando  
Tani Danilo  
Tantalo Michele  
Tassone Mario  
Tedeschi Nadir  
Terraroli Adelio  
Tesi Sergio  
Tesini Aristide  
Tessari Giangiacomo  
Testa Antonio  
Tocco Giuseppe  
Todros Alberto  
Toni Francesco  
Torri Giovanni  
Tortorella Aldo  
Tozzetti Aldo  
Trabucchi Emilio  
Tremaglia Pierantonio  
Trezzini Giuseppe Siro  
Triva Rubes  
Trombadori Antonello  
Urso Giacinto  
Vagli Maura  
Valensise Raffaele  
Vecchiarelli Bruno  
Venegoni Guido  
Vernola Nicola  
Villa Ruggero  
Villari Rosario  
Vincenzi Bruno  
Vineis Manlio

Vizzini Carlo  
 Zamberletti Giuseppe  
 Zaniboni Antonino  
 Zarro Giovanni  
 Zavagnin Antonio  
 Zolla Michele  
 Zoppetti Francesco  
 Zoppi Pietro  
 Zoso Giuliano  
 Zuech Giuseppe

*Si sono astenuti sul disegno di legge*  
 n. 2346:

Carlassara Giovanni Battista  
 Cerquetti Adriano  
 Di Giulio Fernando

*Si è astenuto sul disegno di legge*  
 n. 2285:

Labriola Silvano

*Sono in missione:*

Antoni Varese  
 Bellocchio Antonio  
 Bernardi Guido  
 Bogi Giorgio  
 Buzzoni Giovanni  
 Castellucci Albertino  
 Citterio Ezio  
 D'Alema Giuseppe  
 Erminero Enzo  
 Forlani Arnaldo  
 Foschi Franco  
 Galasso Andrea  
 Gamper Hugo  
 Garzia Raffaele  
 Giura Longo Raffaele  
 Gottardo Natale  
 Granelli Luigi  
 Gunnella Aristide  
 Iozzelli Giovan Carlo  
 Martinelli Mario  
 Milani Eliseo  
 Mondino Giorgio Annibale  
 Morini Danilo  
 Novellini Enrico  
 Picchioni Rolando  
 Usellini Mario  
 Zurlo Giuseppe

### Presentazione di disegni di legge.

ANSELMI TINA, *Ministro della sanità.*  
 Chiedo di parlare per la presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANSELMI TINA, *Ministro della sanità.*  
 Mi onoro presentare, a nome del ministro del tesoro, i seguenti disegni di legge:

« Partecipazione dell'Italia all'aumento della *International Finance Corporation - IFC* »;

« Aumento della quota di partecipazione dell'Italia alla Banca interamericana di sviluppo - BID ».

Mi onoro altresì presentare, a nome del ministro dei lavori pubblici, il seguente disegno di legge:

« Esecuzione di opere paravalanghe sulle pendici montane nella zona del valico di confine nazionale in comune di Brennero in provincia di Bolzano ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questi disegni di legge, che saranno stampati e distribuiti.

### Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali, avvertendo che i gruppi parlamentari del Movimento sociale italiano-destra nazionale e del partito radicale ne hanno chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi del terzo comma dell'articolo 83 del regolamento, e senza limiti di tempo per gli interventi degli iscritti ai gruppi stessi, ai sensi del sesto comma dell'articolo 39 del regolamento.

Avverto altresì che, essendo scaduti i termini di cui al secondo comma dell'articolo 81 del regolamento per la presentazione della relazione da parte della Commissione, quest'ultima riferirà oralmente.

L'onorevole Barbera, relatore per la maggioranza, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BARBERA, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Commissione affari costituzionali, pur ribadendo ancora una volta le preoccupazioni per l'uso continuo e persistente dei decreti-legge, si è pronunciata a maggioranza per la conversione in legge del decreto-legge n. 481, ma intende condizionare tale conversione alla profonda modifica dell'articolo 1 e di altre norme.

Illustrerò, nei particolari, le ragioni delle modifiche proposte, che appariranno evidenti e necessarie tenuto conto dei precedenti che hanno portato all'emanazione del decreto-legge in questione. Fin d'ora, però, non può non essere sottolineato l'eccezionale valore che assumono dette modifiche, tali da consentire, se accolte da questa Assemblea, una forte accelerazione di quel processo di riforma dello Stato che, avviato dalla legge n. 382 e dai successivi decreti delegati, sembrava invece dovesse trovare proprio in questo decreto una pericolosa battuta d'arresto.

L'intesa determinatasi in Commissione, e riproposta in quest'aula rappresenta un successo che va salutato con profonda soddisfazione da quanti ritengono che solo una radicale trasformazione dell'amministrazione possa consentire al potere pubblico di assumere il ruolo di guida necessario per far uscire il paese dalla crisi in cui si dibatte. Si tratta di un successo per questa maggioranza e di un successo anche per quanti credono nello snellimento, nello svecchiamento e nel decentramento della nostra amministrazione; per quanti credono in un'opera di disbosco e di moralizzazione della nostra vita pubblica, di risanamento e di riqualificazione della spesa.

Per comprendere le tormentate vicende di questo decreto-legge bisogna risalire indietro nel tempo. La legge n. 382 prevedeva che alle regioni ed agli enti locali dovessero essere trasferite le funzioni esercitate sia dagli organi centrali e periferici dell'amministrazione dello Stato,

sia dagli enti pubblici nazionali e locali operanti nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione.

Il decreto delegato n. 616 ha individuato gli enti che esercitano funzioni in materia regionale (allegato B), ma ha demandato a successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi sulla base di un procedimento che vedesse coinvolti gli enti interessati, la Commissione parlamentare per le questioni regionali e un'apposita commissione tecnica, il compito di predisporre l'elenco delle funzioni residue non rientranti nelle materie di competenza regionale, nonché l'individuazione dei beni e del personale da trasferire.

Per ciascun ente ogni decreto avrebbe dovuto disporre, sulla base dei predetti accertamenti, il trasferimento alle regioni dei beni e del personale ad esse spettanti e, nel caso di enti pubblici per i quali fosse stata accertata l'insufficienza di funzioni residue, il decreto avrebbe dovuto essere emanato su proposta vincolante di una commissione tecnica governativa composta da 20 membri, 10 designati dal Consiglio dei ministri e gli altri dalle organizzazioni degli enti locali.

I tempi per l'emanazione dei decreti di trasferimento erano previsti dallo stesso decreto n. 616: entro il 10 settembre gli enti interessati avrebbero dovuto comunicare alla Presidenza del Consiglio e agli altri organi tutti gli elementi utili alla individuazione delle funzioni esercitate, con specifico riferimento a quelle svolte nei territori di ciascuna regione. Entro i successivi trenta giorni, cioè entro il 30 ottobre, le regioni avrebbero dovuto, come hanno fatto, far pervenire le loro osservazioni ai soggetti precedentemente indicati; entro i successivi quarantacinque giorni la Presidenza del Consiglio, su proposta della predetta commissione tecnica, avrebbe dovuto proporre alla Commissione parlamentare per le questioni regionali gli schemi del decreto per il passaggio delle funzioni alle regioni e agli enti locali; entro i successivi quarantacinque giorni, cioè entro il 10 gennaio 1978, si sarebbe dovuto avere il

parere della Commissione parlamentare, e quindi i decreti finali del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il trasferimento delle funzioni avrebbe dovuto decorrere dal 1° aprile di quest'anno, come disposto dall'articolo 113 del decreto n. 616. Ma vicende relative alla commissione tecnica hanno fatto saltare i tempi procedurali. Prima, una laboriosa gestazione da parte della Presidenza del Consiglio che ha portato all'insediamento della commissione soltanto nel gennaio di quest'anno, cioè proprio nel periodo previsto per la conclusione dell'intero procedimento; laboriosa gestazione che rifletteva anche la ricerca di un accordo tra le forze politiche per la scelta dei componenti la commissione stessa. Vi sono state poi difficoltà organizzative, perché il personale amministrativo posto a disposizione della commissione era estremamente ridotto. Vi sono stati, infine, contrasti e polemiche tra i componenti della commissione, di cui si è occupata ampiamente la stampa, originati soprattutto dalla resistenza di alcuni dei componenti della commissione, non tutti disposti a consentire lo smantellamento di enti ed organismi vari investiti dal processo di riforma dello Stato.

Il mancato rispetto delle scadenze imposte dal decreto n. 616 rientrava tra le ipotesi prese in considerazione dal legislatore delegato. Quest'ultimo, infatti, sia al fine di stimolare una accelerazione dei lavori sia al fine di attenuare ogni spinta corporativa, ha disposto espressamente, al decimo comma dell'articolo 113, che qualora al 1° luglio 1978 non fossero stati emanati i decreti di scioglimento o di accertamento di funzioni residue sarebbe cessata ogni contribuzione, finanziamento o sovvenzione a carico dello Stato o di altri enti pubblici, a qualsiasi titolo erogati. Le somme non erogate, nonché quelle derivanti da contributo a carico dei soggetti obbligati, sarebbero state versate in apposito conto corrente presso la tesoreria centrale dello Stato; e dalla data predetta, cioè dal 1° luglio, le regioni avrebbero dovuto assicurare la continuità delle prestazioni, avvalendosi delle strut-

ture e dei servizi degli enti stessi, e utilizzando per il finanziamento delle funzioni il fondo alimentato nei modi dianzi detti presso la tesoreria dello Stato.

È proprio questa data del 1° luglio che il decreto-legge non convertito da questa Camera, ma solo dal Senato, intendeva spostare al 1° gennaio 1979. Un semplice spostamento dei termini di sei mesi in genere non riesce a determinare reazioni di rilievo; ma qui la data del 1° luglio aveva un significato particolare: non era il termine entro cui dovevano essere conclusi i lavori della commissione; il termine era altro, era quello del 30 aprile. Questo termine ha un diverso significato: si tratta di una sorta di sanzione, se così si vuole, o di un deterrente, come è stato detto, per quegli enti che avessero cercato protezione al fine di sottrarsi (e questo vale per molti di quegli enti), dopo essere passati indenni attraverso l'applicazione della legge n. 70, alla spoliazione di funzioni; ovvero, come è stato sostenuto da altri, un termine che costituisce una garanzia per le regioni che comunque il 1° luglio sarebbe scattata la possibilità per esse dell'esercizio di quelle funzioni che il decreto n. 616 ha accertato, ma che in realtà derivano la loro fonte direttamente dall'articolo 117 della Costituzione.

È a questo valore di garanzia della data che si sono richiamati quanti (regioni, forze politiche, forze sociali, associazioni) hanno subito energicamente protestato per lo slittamento della data operato dal Governo. Ed è proprio alla natura di garanzia siffatta del termine del 1° luglio che si sono richiamati quanti in Commissione hanno avanzato dubbi sulla legittimità costituzionale di un decreto-legge che tendeva proprio ad eludere garanzie stabilite in una fonte normativa che, come il decreto n. 616, sembra porsi come l'atto finale di un procedimento legislativo atipico, quasi rinforzato dal parere di soggetti costituzionali come le regioni.

L'unica strada per consentire alla maggioranza di ricomporsi e per consentire la conversione in legge del decreto era quella di ripristinare, anche in altre forme, la garanzia che il decreto rischiava

di far saltare. La strada che si è scelta e che qui si propone consente di pervenire a questo risultato. Il Parlamento deve riappropriarsi di scelte che competono solo al potere politico e non a commissioni « tecniche », individuando subito gli enti la cui permanenza in vita è chiaramente incompatibile con lo spirito e la lettera del decreto n. 616 e con il nuovo assetto dei poteri regionali.

Pertanto, e soprattutto in riferimento all'articolo 1 del decreto-legge, la Commissione propone modifiche più radicali, il cui accoglimento condiziona l'atteggiamento stesso della maggioranza nella conversione di questo decreto-legge. Si propone, infatti, di accogliere il rinvio della data di cessazione dei finanziamenti nei confronti degli enti tabellari dal decreto numero 616, che può anche slittare al 31 marzo del prossimo anno per dare alla commissione più tempo per lavorare. Tutto questo a condizione che alcuni enti siano soppressi a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. Infatti, si tratta di enti di cui appare incontrovertibile che operino esclusivamente in materia di competenza regionale o degli enti locali o che comunque, in qualche caso, pur ricomprendendo funzioni non di competenza del sistema delle amministrazioni locali, tuttavia appaiono di scarsa utilità, tale da non giustificare il mantenimento in vita.

Vengono indicati 23 enti, alcuni operanti in materia assistenziale (enti che si occupano dei minori, degli anziani, di cui si fa menzione nel testo della Commissione: l'Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo, l'ENAOLI; l'ONPI; l'ONIG; l'Istituto nazionale « Umberto e Margherita di Savoia »; l'Opera nazionale per l'assistenza agli orfani di guerra anormali psichici; la Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto; l'Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi; l'Istituto nazionale dei ciechi « Vittorio Emanuele II » di Firenze; l'Ente patronato Regina Margherita pro ciechi « Paolo Colosimo »), altri invece in materia del tempo libero e delle attività ricreative, attribuite dal decreto n. 616 alla compe-

tenza dei comuni (come l'ENAL), altri nel campo delle attività produttive di competenza regionale (il Consorzio nazionale produttori canapa, l'Ente nazionale per le Tre Venezie, l'Ente mostra mercato artigianato, l'Ente italiano della moda, l'Ente utenti motori agricoli, l'Ente nazionale artigianato e piccola industria, l'Opera nazionale combattenti, i Consorzi per la tutela e l'incremento della pesca, gli Istituti di incremento ippico), altri ancora nel campo della sicurezza negli ambienti di lavoro (come l'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni e l'Associazione nazionale per il controllo della combustione).

Alcuni sono enti di grandi dimensioni: l'ENAOLI, ad esempio, ha un bilancio che sfiora i 150 miliardi; altri sono di modeste dimensioni. Non tutti sono enti inutili, in quanto certi hanno acquisito anche non poche benemeritenze, spesso impiegando dirigenti, funzionari e impiegati di alta qualificazione professionale; ma tutti questi enti però si sovrappongono, spesso in un groviglio inestricabile, alle competenze di regioni e comuni e quindi il loro mantenimento in vita non è più compatibile con il nuovo assetto dei poteri regionali posti in essere con l'attuazione del dettato costituzionale.

Si propone, quindi, che per tutti gli enti menzionati la data di soppressione sia fissata a quella di entrata in vigore della legge di conversione, ad eccezione dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni e dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, per i quali la data sarà fissata dalla legge di riforma sanitaria, fermo restando che, comunque, non potrà essere superato il termine del 1° gennaio 1980 (entro la stessa data si procederà allo scorporo di funzioni che dovranno essere gestite a livello centrale e che attualmente sono gestite da questi organi).

Le operazioni di trasferimento delle competenze degli enti alle regioni dovranno terminare entro il 31 marzo tramite l'attività di appositi commissari liquidatori. Norme particolari sono previste oltre che per alcuni enti minori (come la fondazione Verdi e la casa di riposo per

gli artisti drammatici) anche per l'Ente autonomo di gestione per le aziende terminali, la cui soppressione deve essere collegata all'azione di risanamento delle aziende da esso dipendenti, nonché per il trasferimento successivo agli enti locali del relativo pacchetto azionario, così come in parte già anticipato dalla legge di riforma sanitaria, approvata dalla Camera dei deputati nella scorsa primavera.

Per gli altri enti previsti dalla tabella B e dall'annotazione finale (in numero di circa 90), si seguiranno le normali procedure previste dall'articolo 113, fermo restando che per essi scatterà la data del 31 marzo come termine finale per la cessazione di ogni finanziamento o contributo se a quella data non saranno intervenuti i decreti di scorporo delle funzioni di competenza regionale. Si tratta di enti che non sempre esercitano funzioni di esclusiva competenza regionale o per i quali vi è il dubbio che possano esercitare funzioni che è opportuno siano mantenute ad organi centrali. Ma in questo caso, onde evitare il mantenimento in vita di enti con funzioni del tutto marginali e richiamandosi alla volontà del legislatore delegato che aveva voluto collegare il decreto n. 616 all'applicazione della legge n. 70 (collegamento poi caduto per lo slittamento dei tempi di lavoro della commissione Cassese), si è previsto con l'articolo 1-*quater* il trasferimento all'amministrazione dello Stato o ad enti similari delle funzioni residue. È, questa, una soluzione che un apposito emendamento anticipa per quanto riguarda le funzioni residue in materia previdenziale dell'ANMIL, che vengono trasferite all'INAIL.

La commissione Cassese, dunque, continuerà a lavorare per la radiografia degli altri enti; un atto di fiducia verso una commissione che, liberata da compiti impegnativi che vogliamo ricondurre alla decisione politica delle Camere, saprà proficuamente proseguire il proprio lavoro in un'atmosfera — si spera — di maggiore serenità e responsabilità.

Al processo di privatizzazione, previsto per gli enti a struttura associativa, è sottoposto anche il benemerito Ente nazio-

nale sordomuti, già in base all'articolo 115 del decreto n. 616; il che ha reso necessaria, riprendendo e correggendo norme già previste dal decreto-legge n. 301 non convertito dalla Camera, la statizzazione delle scuole per sordomuti, anticipando forme di integrazione con il sistema scolastico ordinario che attutiscano in qualche modo il triste fenomeno delle scuole speciali.

Particolarmente articolata è la soluzione che si propone per il trasferimento delle funzioni dell'ENAOLI, che rientrano, non v'è dubbio, tra le funzioni di assistenza sociale che il decreto n. 616 assegna a comuni e regioni. Tuttavia, in questi ultimi anni l'ENAOLI ha provveduto con norme interne a fissare alcuni criteri di uniformità per l'erogazione del cosiddetto assegno orfanile agli orfani dei lavoratori che siano deceduti senza aver maturato gli anni di contribuzione necessari per il conseguimento da parte dei superstiti del diritto alle prestazioni economiche. Si è ritenuto opportuno favorire la progressiva « previdenzializzazione » di questo assegno (che copre circa 17 miliardi sui 140 del bilancio complessivo dell'ente) assegnando all'INPS, mediante un'apposita gestione speciale, il compito di provvedere alla sua erogazione. Sarà tuttavia il comune, d'ora in poi, sulla base dei programmi regionali, che si dovrà occupare di ogni problema riguardante i minori, e gli orfani in particolare. È questo un aspetto dell'importante passo in avanti che compiremo approvando il testo al nostro esame.

Per effetto di questo decreto-legge, come già del decreto delegato n. 616, enti, uffici ed organismi che si occupano di orfani, di minori, di handicappati e di invalidi lasciano il campo alle comunità locali, superando corporativismi e sovrapposizioni di vario genere e sostituendo al rapporto tra cittadino ed ente di categoria il rapporto tra cittadino e comunità locale. In questo ambito si supera un anacronistico associazionismo di Stato favorendo così l'espandersi di un più ricco ed articolato pluralismo associativo, sia in materia assistenziale sia in altre materie, il tutto inserito in un processo di espan-

sione della vita democratica e di progressivo recupero di una più intensa efficienza del potere pubblico. Un modo per concorrere a superare separatezze corporative, settorializzazioni, sovrapposizioni e frantumazioni di competenze, paralisi amministrative, parassitismi e sprechi di risorse.

L'approvazione di questo decreto-legge che raccomandiamo all'Assemblea, è un contributo al superamento di uno Stato che si articola per paralizzanti corpi burocratici o per settoriali amministrazioni parallele, a favore di uno Stato che si articoli per livelli di amministrazione strettamente legati ad assemblee elettive, nazionali, regionali, comunali, legate insieme da una robusta programmazione che dia forza, unità, autorevolezza e coerenza agli interventi pubblici: un processo, come stanno a dimostrare le vicende per alcuni versi singolari — su questo punto ha ragione l'onorevole Bozzi — di questo decreto, non privo di contraddizioni e di ostacoli, ma che può vedere impegnate unitariamente e fruttuosamente le forze politiche che sostengono questo Governo (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Pazzaglia, relatore di minoranza.

**PAZZAGLIA, Relatore di minoranza.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, la mia relazione, che vuole essere una introduzione con una ottica diversa al dibattito che sta per svolgersi, sarà molto contenuta. In questa fase, infatti, mi limiterò a segnalare alla Camera alcuni aspetti salienti del decreto-legge e delle modifiche ad esso apportate dalla Commissione affari costituzionali. Dirò anzitutto che ribadisco i rilievi attinenti alla legittimità costituzionale che ho avanzato nel corso dello svolgimento della mia pregiudiziale ed aggiungo quelle che a mio avviso sono le principali considerazioni di merito.

Mi sembra, in primo luogo, che le modifiche che vengono apportate al decreto del Presidente della Repubblica n. 616, attraverso il decreto-legge ed attraverso le decisioni della Commissione affari costitu-

zionali, tendano a mantenere ancora in sospenso, fino al 31 marzo 1979, la sorte di non pochi enti; inoltre — questa è la obiezione che rivolgo a quanto stamane ha detto l'onorevole Ciannonea — si tratta in molti casi di enti la cui inutilità è evidente e certamente maggiore di quella di taluni altri enti che si è deciso di sopprimere con questa stessa legge che ci si accinge ad approvare.

Il decreto, oggi in esame, poi, ha praticamente confermato le più importanti disposizioni di un altro decreto-legge non convertito, e lo stesso relatore per la maggioranza ha voluto ammettere e convenire che il metodo seguito non può essere ritenuto accettabile. Le aggiunte apportate dalla maggioranza al decreto che si sta per convertire in legge, che rappresentano il frutto di trattative laboriose fra parlamentari ed esperti della maggioranza stessa, hanno trasferito al Parlamento alcune decisioni che con la procedura di cui all'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica numero 616 avrebbe dovuto adottare il Governo.

Lo scioglimento di alcuni enti inutili deve — ad avviso di chi parla — essere approvato senza riserva alcuna; e ciò benché la Camera meglio avrebbe fatto, valendosi dei suoi poteri ispettivi, ad invitare il Governo a dare esecuzione al decreto del Presidente della Repubblica n. 616.

Vi sono però alcuni enti ed associazioni che non meritano di essere sciolti, ma di essere ristrutturati. Mi riferisco all'ONIG (Opera nazionale invalidi di guerra) che cura i legittimi interessi di non pochi cittadini benemeriti e che assicura ai mutilati e agli invalidi di guerra il giusto ausilio per le protesi, per gli assegni alimentari agli indigenti, per alcune forme di assistenza che — diciamolo francamente oggi in quest'aula — nessuna riforma potrà mai assicurare nello stesso modo. Altrettanto dicasi per la ANMIL alla quale vengono tolte competenze rilevanti, quali quelle relative alla attribuzione dell'assegno di incollocabilità, riducendo questa associazione, che ha

un riconoscimento pubblico, ad associazione di diritto privato.

Emerge, poi, dal decreto che stiamo esaminando e dalle modifiche ad esso apportate dalla maggioranza, modifiche alla approvazione delle quali la maggioranza stessa condiziona la conversione in legge del decreto, una grave incoerenza della politica governativa. Viene sciolto un ente per l'artigianato, che si trova a Firenze, che ha ricevuto pochi mesi or sono alcuni miliardi per la costruzione di un edificio per sede e mostra. Tale finanziamento è stato concesso pochi mesi fa, onorevoli colleghi.

Si decide giustamente — desidero sottolineare l'avverbio — lo scioglimento dell'EAGAT. Ho detto stamane, e ripeto qui, che tale scioglimento è stato da noi chiesto non poche volte, eppure pochi giorni or sono è stato approvato in questa aula il provvedimento relativo all'aumento dei fondi di dotazione, che riguarda anche questo ente. Mi auguro che le prese di posizione di queste ultime ore contro l'aumento dei fondi di dotazione faccia, per lo meno, giungere in porto la legge che scioglie l'ente prima di quella che dispone l'aumento dei fondi di dotazione. Tra l'altro, se non erro, si tratta di non pochi miliardi.

Che cosa significa tutto questo? Significa che non vi è alcuna coerenza non solo nelle decisioni del Governo — qui non ci si può soltanto rivolgere al Governo — ma neanche nelle decisioni della maggioranza. Al Governo si potrà dire — anzi, si deve dire — valutando questi atteggiamenti, che manca un indirizzo univoco nella spesa, e manca un indirizzo in materia di ristrutturazione dello Stato e degli enti.

Ad avviso del relatore di minoranza, un punto sul quale è necessario che la Camera presti non poca attenzione è quello relativo al metodo dello scioglimento. Il problema del personale e quello del trasferimento delle competenze, da un attento esame degli articoli — e, per quanto riguarda i componenti del Comitato dei nove, parlo di un opportuno riesame —, non risultano risolti adeguatamente.

Inoltre, le condizioni finanziarie degli enti locali non consentono attualmente di garantire le prestazioni che, nel testo del disegno di legge, così come è stato modificato dalla Commissione, si attribuiscono alla competenza degli enti locali. I metodi usati per lo scioglimento non garantiscono neppure — ed è questo un aspetto preoccupante: è uno dei motivi fondamentali che giustificano la relazione di minoranza — la continuità delle prestazioni.

Come è noto, onorevoli colleghi — tocco un altro argomento, che indicherò con molta sintesi, per evitare eccessive lungaggini — il trasferimento delle funzioni alle regioni sarebbe dovuto avvenire entro il marzo del 1978. Lo ha ricordato poc'anzi il relatore per la maggioranza. Che cosa ha fatto la Commissione? Ha provveduto ad operare alcune scelte, alcune decisioni che erano di competenza di altri organi, ma non in tutti i casi decisi dalla Commissione vi è una sicura competenza regionale. Non in tutte le materie che la Commissione ha esaminato vi è una sicura competenza regionale, il che rende evidente — per lo meno a chi vi parla — una tendenza errata e illegittima a dilatare di fatto le competenze regionali e a comprimere le competenze dello Stato.

Qui non si tratta tanto, onorevoli colleghi, di discutere se sciogliere o non sciogliere; si tratta di stabilire se le competenze di quegli enti dovevano essere attribuite alle regioni o dovevano essere, invece, attribuite allo Stato, o prevalentemente allo Stato.

Il criterio scelto, in base al quale la liquidazione viene effettuata dagli stessi organi amministrativi degli enti, è il segno di un compromesso tra le forze politiche di maggioranza, ed è anche il segno del permanere di un sistema clientelastico che si oppone alla scelta secondo competenza dei liquidatori degli enti: una cosa è amministrare, infatti, un'altra è liquidare; grave è, quindi, la decisione di affidare la liquidazione a chi, in molti casi, ha dimostrato di non sapere neppure amministrare.

La Camera avrebbe dovuto essere messa in condizione di valutare con molta attenzione, e senza la fretta che i termini di conversione di un decreto-legge impongono, i vari problemi.

Il relatore di minoranza intende ribadire le conclusioni ed il giudizio già espresso con la pregiudiziale e con quanto detto fino a questo momento, riservandosi di fare — in sede di replica — alcune considerazioni che potranno essere giustificate dallo svolgimento del dibattito.

Secondo il relatore di minoranza esistono gravi responsabilità del Governo per la mancata attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 616; a tali responsabilità si aggiunge quella della maggioranza che ha voluto ora recuperare parte del tempo perduto decidendo la soppressione indiscriminata di alcuni enti, senza garantire la continuità delle prestazioni e, in alcuni casi, neppure le prestazioni.

In queste sintetiche osservazioni stanno alcuni argomenti per il dibattito che il relatore di minoranza ritiene di dover offrire alla Camera perché li valuti prima di assumere le decisioni che dovrà assumere su questo disegno di legge (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare lo onorevole sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

**BRESSANI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.** Mi riservo di intervenire in sede di replica.

**PRESIDENTE.** Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Stegagnini. Ne ha facoltà.

**STEGAGNINI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, il mio intervento verterà esclusivamente sull'ente Mostra dell'artigianato di Firenze, di prevista soppressione. Ritengo doveroso che i colleghi siano edotti delle sue finalità, organizzazione ed attività, onde avere concreti elementi di va-

lutazione in ordine alla sua soppressione, data la rilevanza che l'ente ha in Italia ed all'estero per l'artigianato nazionale.

L'ente venne istituito con regio decreto 7 marzo 1938, n. 703, con il quale veniva rilevata moralmente la mostra artigiana già in essere fin dal 1931 a Firenze, ma veniva soprattutto istituzionalizzata per l'ente una ben più ampia attività: « raccolta, esposizione e vendita dei prodotti artigiani... azione promozionale in Italia ed all'estero per valorizzare le attività produttive dell'artigianato italiano al fine di favorirne la diffusione ed il collocamento sui mercati stessi ».

Esso è da considerarsi un « ente pubblico economico », come recentemente stabilito dall'apposito comitato interparlamentare per lo svolgimento delle indagini sugli enti pubblici.

Nel 1976 è stato aggiornato lo statuto con decreto del Presidente della Repubblica n. 608 del 14 gennaio dello stesso anno e — preso atto della nuova realtà regionale — sono stati immessi negli organi decisionali dell'ente i rappresentanti delle regioni: sei nel consiglio di amministrazione (uno per la regione Toscana, uno per le regioni del nord, uno per le regioni del centro, uno per le regioni del sud, uno per le isole ed uno per le regioni a statuto speciale). Della giunta esecutiva e del collegio dei revisori dei conti fa parte di diritto il rappresentante della regione Toscana. Gli altri 17 membri rappresentano: quattro confederazioni nazionali degli artigiani (Confederazione nazionale dell'artigianato, Confederazione generale italiana dell'artigianato, Confederazione libere associazioni artigiane, Confederazione artigiana sindacati autonomi); due confederazioni nazionali della piccola industria (Confindustria e CONFAPI); quattro Ministeri (industria, commercio ed artigianato; affari esteri; commercio estero; finanze); i sindacati nazionali e gli enti locali (comune, provincia, camera di commercio).

Per la realizzazione dei suoi fini e dei suoi compiti l'ente organizza l'annuale mostra internazionale dell'artigianato. L'ulti-

ma edizione dell'aprile-maggio 1978 — la quarantaduesima — ha visto la partecipazione di 1800 espositori italiani, nonché le presenze ufficiali di 18 regioni italiane e di 32 Stati esteri.

L'ente svolge un'attività editoriale di appoggio all'attività commerciale con la pubblicazione della rivista trimestrale *Artigianato*, redatta in quattro lingue, e di *Itinerari* per illustrare particolari e specifiche produzioni concentrate in zone omogenee tipiche di singole regioni. Le pubblicazioni sono distribuite all'estero sotto il controllo dell'Istituto per il commercio con l'estero, ricevendo l'ente un contributo, quale quota-parte delle spese, dal Ministero per il commercio con l'estero.

L'ente organizza inoltre mostre specializzate: la mostra nazionale del mobile, la mostra internazionale del *caravanning*, *Turistsport*, eccetera.

Per quanto riguarda le infrastrutture, l'ente ha dal 1977 una nuova sede nel complesso monumentale della Fortezza da Basso, area demaniale di circa 90.000 metri quadri, concesso dal Ministero delle finanze nel 1967.

Per la costruzione del modernissimo locale di circa 80.000 metri quadri l'ente ha usufruito di contribuzioni da parte dello Stato. Oggi le contribuzioni sono le seguenti: contributo annuale di 300 milioni (legge 16 aprile 1974, n. 125) ceduto nella misura di lire 280 milioni e per venti annualità alla cassa di risparmio di Firenze per ottenere l'anticipazione netta di circa 4 miliardi e mezzo; contributo straordinario di 3 miliardi (legge 8 agosto 1977, n. 630) ripartiti negli esercizi finanziari 1977-1978-1979, concesso per far fronte alla lievitazione dei costi ed in considerazione del fatto che l'immobile è e resta di proprietà dello Stato. Come è rilevabile dal bilancio consuntivo dell'anno 1977, l'ente è autosufficiente per la normale attività. La gestione finanziaria si è chiusa in pareggio, contribuendo inoltre ad un investimento patrimoniale di oltre 100 milioni.

Il personale dell'ente consiste in venti unità in pianta organica ed in 16 unità

con contratto a termine nel periodo delle varie manifestazioni.

L'inserimento dell'ente Mostra mercato nazionale dell'artigianato di Firenze nella tabella B, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, evidenzia la volontà del legislatore di non addivenire ad una regionalizzazione dell'ente, come invece è previsto e già avvenuto per la totalità degli enti fieristici, con le uniche eccezioni delle fiere di Milano, Bari e Verona.

L'esigenza di una permanenza dell'ente come organismo a carattere nazionale era stata già avvertita e sancita, del resto, in occasione del primo trasferimento di funzioni alle regioni operato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7, che espressamente conservava agli organi statali « tutte le attribuzioni in ordine all'ente Mostra dell'artigianato ».

Altra conferma della suddetta volontà è la concessione per la nuova sede dell'area demaniale con il complesso immobiliare della Fortezza da Basso, nonché la concessione, in base alla recente legge 8 agosto 1977, n. 630, del contributo straordinario di 3 miliardi per ultimare i lavori di costruzione e di arredo della stessa sede.

Per altro, considerato che l'ente svolge funzioni connesse con la materia delle fiere e mercati e con quella dell'artigianato, entrambe di competenza regionale, è stato disposto il suo assoggettamento alla procedura di ricognizione delle funzioni residue, al fine di accertare la necessità di una sua sopravvivenza ovvero di decretarne l'estinzione con il conseguente passaggio del personale e dei beni alla regione Toscana, non avendo l'ente diramazioni in altre regioni.

La restrizione dell'ente nell'ambito di una sola regione risulterebbe però incompatibile con l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite; i motivi dell'inserimento dell'ente nella predetta tabella B debbono ricercarsi appunto negli specifici compiti che l'ente è chiamato ad esercitare, riconducibili alla funzione di promozione e di

assistenza commerciale in favore del settore artigianato, piuttosto che alla organizzazione pura e semplice di strutture e servizi per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche, che ne rappresenta invece la sintesi ultima.

Tale connotazione promozionale, ben rilevabile nelle finalità statutarie, trova ulteriore conferma nella circostanza che all'ente è stato attribuito un contributo ordinario dallo Stato fin dal 1950.

Di contro, l'aspetto fieristico appare puramente strumentale e comunque quale momento conclusivo dell'azione di assistenza commerciale che inizia con la raccolta e la selezione dei prodotti artigianali italiani, da attuare con criteri qualitativo-estetici, e si concretizza nella funzione di valorizzazione delle attività produttive dell'artigianato italiano al fine di favorirne anche la diffusione ed il collocamento sul mercato interno e su quelli esteri.

Tali funzioni, che si sovrappongono alle connotazioni puramente fieristiche, sono rese possibili proprio in virtù della contribuzione pubblica che consente di prescindere dalla logica della stretta economicità di gestione, propria dell'attività mercantile.

Sotto il profilo territoriale, le funzioni dell'ente non possono che considerarsi a dimensioni ultraregionale, attinendo esse a quelle esigenze ed a quegli interessi di ordine unitario nazionale che, ai sensi della stessa legge 22 luglio 1975, n. 382, costituiscono il criterio discriminante per la delimitazione delle competenze statali. Le stesse funzioni, infatti, si rivolgono solo in via mediata alla incentivazione ed alla promozione delle singole imprese artigiane (compito questo che, per il solo collegamento con la realtà territoriale, può essere esplicitato anche a livello regionale ed infraregionale) ma rappresentano e costituiscono il momento di sintesi a livello nazionale che, per sua stessa natura, non può che essere gestito dallo Stato o istituzionalizzato in un ente pubblico ultraregionale che si muova appunto in una visione ed in un quadro di unitarietà nazionale.

Né d'altronde può farsi riferimento, in via analogica, all'avvenuta delega delle funzioni di assistenza commerciale alle imprese artigiane esercitate dalla sezione autonoma commerciale dell'ENAPI (vedasi il decreto presidenziale n. 616) in quanto, essendo queste ultime dirette alla promozione e valorizzazione dei prodotti delle singole imprese (su esplicita richiesta delle medesime), appare, come si è detto, compatibile un loro riferimento all'ambito regionale.

Anche la persistenza di rilevanti e in qualche modo preminenti proiezioni di ordine internazionale nell'ambito delle attività sviluppate e sostenute dall'ente, postula l'esigenza di una struttura a livello nazionale, al fine di garantire il soddisfacimento di una indispensabile condizione di parità fra tutte le regioni italiane nei riguardi dell'attività promozionale.

Neppure il fatto che le competenze dell'artigianato siano passate alle regioni è da considerarsi ragione valida per lo scioglimento dell'ente. Infatti, a norma dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616, sono rimaste di competenza dello Stato le funzioni amministrative dell'ente Fiera di Verona, il cui compito istituzionale concerne il settore dell'agricoltura; e quindi potrebbe, per analogia, essere esteso anche a quello dell'artigianato in argomento.

Concludo, esprimendo incredulità e completo disaccordo per il provvedimento di soppressione, che mortifica la grande forza economica e di lavoro del mondo artigiano che in Firenze, da sempre, ha espresso il meglio della laboriosità, dell'arte, dell'inventiva, del gusto e della cultura del nostro paese; ciò è particolarmente grave in un momento in cui si riparla di rilancio dell'imprenditoria privata e di piano triennale dell'economia.

Esprimo, quindi, la speranza di un ripensamento della Camera perché non venga avallata questa sorta di irresponsabile iconoclastia, conservando a Firenze, all'Italia e all'Europa questa bellissima mostra dell'artigianato, quale insostituibile organismo economico, commerciale e promo-

zionale di un settore fondamentale per la economia del nostro paese.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Calice. Ne ha facoltà.

**CALICE.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, il decreto-legge n. 481 è parte di quella vera e propria opera in progresso di riforma dello Stato, attuata e prospettata, fra l'altro, nel luglio dell'anno scorso con l'emanazione dei decreti attuativi della legge-delega n. 382. Sottolineiamo questo per dire che ancora lungo è il cammino da compiere, sia sul terreno delle riforme (da quella sanitaria alla riforma dell'assistenza pubblica, per fare qualche esempio), sia sul terreno delle leggi di principio per l'attività regionale (dall'istruzione professionale alla legge sui trasporti locali), sia sul terreno della stessa legislazione di riordinamento di una serie di enti e di istituti (dalle camere di commercio agli istituti autonomi per le case popolari).

Dico questo per sottolineare l'ovvia necessità per le forze democratiche ed autonomistiche di una permanente tensione riformatrice, che è quella che ha animato il lavoro intorno al decreto n. 481. Vorrei dire, infatti, a coloro che hanno presentato le pregiudiziali di costituzionalità, in verità in qualche caso confuse, che questa tensione c'è stata e che lo sforzo unitario dei partiti della maggioranza ha consentito di modificare nel profondo non singole norme, ma l'orientamento complessivo del decreto.

Oggi si sta discutendo di altra cosa, a nostro parere, rispetto all'originario testo del Governo. E ciò, mi sia consentito dirlo, è un'altra dimostrazione della proficuità del lavoro parlamentare, della sua capacità di sollecitare l'intervento e la partecipazione delle forze sindacali, di sollecitare e di condurre a sintesi un dibattito che intorno agli enti pubblici si è sviluppato nell'opinione pubblica, nel paese, sulla stampa, anche con inevitabili distorsioni corporative — perché non dirlo? — pro-

venienti da settori del personale da trasferire; anche con meno inevitabili distorsioni, di cui abbiamo avvertito un'eco nell'intervento del collega che mi ha preceduto, secondo cui, ad esempio, liquidare un ente significherebbe disinteressarsi delle sue ragioni e dei suoi interessi sociali, meno che mai nel caso specifico dell'ente Mostra artigianato di Firenze che nulla ha a che fare, data la diversità di fondo, con gli enti Fiera di Milano, di Bari e di Verona, salvati dall'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616, in quanto non riguardano materie di chiara competenza regionale.

Il decreto-legge in esame, in verità, com'è nella lettera e nello spirito del decreto del Presidente della Repubblica n. 616, scioglie, come è stato ricordato dal relatore, immediatamente 23 enti, prevedendo nel giro di alcuni mesi l'effettivo trasferimento dei loro poteri alle regioni e ai comuni; per altri, come l'ENPI e la Associazione nazionale per il controllo della combustione, rapportandone il trasferimento all'avvio della riforma sanitaria; per gli enti a struttura associativa riducendo della metà i contributi pubblici e infine, per gli altri enti previsti dalla tabella B del decreto del Presidente della Repubblica n. 616, riaffermando l'obbligo di continuare nella « radiografia » dovendo cessare comunque ogni contribuzione pubblica entro il 31 marzo 1979.

L'originario testo del decreto — lo vorrei sottolineare — limitandosi ad una semplice proroga dei termini al 1° gennaio 1979, per la messa in atto delle procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616, a nostro parere, risultava inaccettabile per una ragione di fondo. Non si poteva, infatti, e non si può motivare la proroga accampando semplicemente la necessità di garantire agli enti la continuazione delle loro attività istituzionali: non solo perché questa attività istituzionale può essere benissimo garantita trasferendo funzioni, competenze e mezzi alle autonomie locali, come hanno fatto gli emendamenti apportati al testo originario, ma perché quella formula —

continuazione delle attività istituzionali — copre una varietà di situazioni non tutte, o non tutte allo stesso modo, meritevoli di persistere.

Infatti, vi sono in primo luogo enti le cui competenze sono chiaramente regionali e, accanto a quelli di cui all'articolo 1-bis, vorremmo permetterci di ricordare gli enti di irrigazione e di bonifica toscano e apulo-lucano, purtroppo non inclusi nell'elenco, per i quali occorre accelerare le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616, tenendo conto che per essi non è facilmente comprensibile la continuazione di un metodo che da una parte carica sullo Stato, per molti miliardi di lire all'anno, le spese di funzionamento e del personale, mentre — come se si trattasse di studi privati — essi percepiscono tangenti dell'ordine medio del 10-12 per cento sui lavori di progettazione ed esecuzione, ormai esclusivamente commessi dalle rispettive regioni.

In secondo luogo, sono enti la cui attività istituzionale — si pensi, solo per citare un esempio, all'Unione nazionale mutilati per servizio — è solo quella di far sopravvivere se stessi magari, come nel caso specifico denunciato dalla Corte dei conti, accumulando anche, sulle contribuzioni pubbliche, residui passivi.

Il problema vero, quindi, non era e non è quello di una generica continuazione dell'attività istituzionale di questi enti, ma quello di spostare, in piena aderenza al dettato costituzionale, la titolarità di determinati poteri in certe materie, di sopprimere dove c'è da sopprimere, di favorire strutture associative private meritevoli — e noi riteniamo ve ne siano — della massima tutela a patto di chiarire le funzioni e la portata dei finanziamenti pubblici, di riconoscere, come è stato fatto per le scuole dell'Ente nazionale sordomuti, piena dignità pubblica ad un'attività meritevole di questo riconoscimento.

Queste sono le modifiche apportate all'originario decreto del Governo; questo è quanto è necessario continuare a fare in rapporto agli altri enti elencati nella

tabella B del decreto del Presidente della Repubblica n. 616.

Tutto ciò con l'augurio e con la vigilanza necessaria perché non si ripetano le precedenti inadempienze del Governo. Faccio riferimento a quelle che, dal luglio 1977, hanno riguardato i ritardi nell'insediamento della commissione tecnica, di cui all'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616, nonché il vero e proprio ostruzionismo di taluni enti obbligati a presentare la documentazione utile ad individuare le proprie funzioni, che non ha per altro dato luogo alle pur previste sanzioni; il ritardo nell'emanazione dei decreti, anche quando gli schemi tecnici erano pronti; il ritardo — in parte colmato dal presente decreto-legge — nel trasferire agli enti locali le funzioni degli enti in questione a partire dal 1° aprile 1978.

Sappiamo bene che sulla questione degli enti pubblici si è costruita una « cultura », quella fondata sul concetto di inutilità, non sempre equilibrata e che anzi, proprio perché astrattamente è difficile stabilire ciò che è utile e ciò che è disutile, riteniamo abbia rappresentato e possa continuare a rappresentare un formidabile contributo a rinvii e ad inadempienze.

La realtà è che, se vi sono veri e propri enti inutili, nell'ordine di alcune centinaia, i cui criteri di individuazione questo decreto aiuta a definire (articolo 1-*quater*); se vi sono enti onerosi ed inutili per il bilancio dello Stato, che possono trasformarsi in strutture associative private, la sostanza del problema è un'altra, non fuorviante, come il discorso, quasi di filosofia morale, sull'utile e sul disutile.

Il problema sembra a noi il seguente. Si tratta, in primo luogo, di capire quale sia stata l'origine della proliferazione degli enti pubblici e decidere sul mantenimento in vita di questi enti, il cui potere — come è stato detto — ha seguito una non irresistibile ascesa. In questi giorni *il Sole-24 Ore* ha pubblicato i dati di una ricerca, secondo la quale dal 1948 al 1968 sono stati istituiti 149 enti singoli e 9 gruppi di enti a disciplina co-

mune, continuando in una tradizione che è stata propria del fascismo: enti che raggiungono — esclusi gli enti locali — il numero di circa 41 mila. Il tutto senza mai cimentarsi con il problema di trovare — ecco la questione di fondo! — gli strumenti organizzativi anche per le riforme e lo sviluppo, nell'ambito dell'amministrazione diretta dello Stato o fondandosi sul decentramento funzionale che, ad esempio (e si parla tanto male delle regioni), in soli due anni — dal 1972 al 1974 — ha consentito agli enti regionali di liquidare, con proprie leggi, ben 1.600 enti.

Si tratta — dicevo — di capire e di decidere a chi appartenga la titolarità di funzioni e di competenze, nel momento in cui la istituzione delle regioni e la prossima riforma delle autonomie locali hanno dato, di fatto, ruolo e dignità di Stato agli enti locali, definendo un nuovo quadro di riferimento democratico per le stesse attività amministrative. Si tratta di capire e di decidere se, in questa situazione e guardando soprattutto ai delicati problemi della democrazia nel Mezzogiorno, possa continuare a sussistere una enorme rete di amministrazione per enti che, per non dire altro, ha espropriato e continua ad espropriare di preziose esperienze di autogoverno e di autocontrollo settori importanti di servizi assistenziali e sociali, settori importanti di guida e di controllo democratico della spesa pubblica.

Si tratta, in secondo luogo, di evitare che, tramite gli enti, vi siano, come vi sono state, zone franche nella assunzione di personale; questioni che, oltre quelle di moralità e di correttezza amministrativa, hanno rappresentato l'altra faccia della «lottizzazione dello Stato», che ha reso pesante la macchina amministrativa di quest'ultimo. Detto personale è stato impermeabile alle direttive politiche costituzionalmente elaborate e definite; si è rivelato solo — e nemmeno sempre — sensibile ai richiami e alle direttive di parte.

Altro che inutilità degli enti! Si tratta anche in questa circostanza, come si sta facendo, ricollegandosi alla lettera ed allo

spirito del decreto del Presidente della Repubblica n. 616, di ripercorrere un cammino a ritroso nella ricomposizione dei poteri dello Stato secondo criteri, ancora una volta richiamati nel decreto-legge, di economicità, anche rispetto a competenze residue, di funzionalità, di chiara demarcazione tra il pubblico ed il privato, che stavano già a fondamento della legge n. 70 e del decreto n. 616.

Su questa strada c'è ancora molto da fare, non solo da parte nostra. C'è da completare almeno la «radiografia» prevista dal decreto n. 616 per gli enti ancora inclusi nella tabella B, in tempi e con procedure non caratterizzati da rinvii e da ostacoli; c'è — com'è nell'impegno dei partiti della maggioranza e del Governo — da definire la sistemazione del personale, cercando di non venire meno ai principi della mobilità e della riqualificazione, impliciti nella normativa sul ruolo unico, rispetto ai quali una autonoma funzione di iniziativa e di stimolo, in verità finora inesistente, deve venire dal Governo; c'è, infine, con tutto il rispetto che nutriamo per il difficile lavoro delle autonomie locali in una fase così delicata di transizione, da rivolgere un appello ad enti locali e regioni affinché i poteri trasferiti rappresentino un'occasione di estensione della democrazia, di efficienza gestionale, senza offrire alibi ad attacchi antiautonomistici non sempre fondati e non sempre mossi da nobili intenti, ma, consapevolmente o meno, ispirati alla tutela di uno Stato per enti certamente non democratico, raramente efficiente, indubbiamente costoso.

Il giudizio di massima positivo che esprimiamo è, quindi, ispirato non ad astratti furori soppressivi, ma a ragioni di fondo della nostra — e non solo nostra — battaglia: per la chiarezza e l'efficienza della spesa pubblica, per l'esaltazione dell'autogoverno locale, per una riforma democratica dello Stato.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Labriola. Ne ha facoltà.

LABRIOLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, credo che su questo provvedimento sia dovere dell'Assemblea pronunciare alcuni giudizi, pur nel quadro di una valutazione positiva, che si estende al modo in cui è stata svolta la relazione. Devono essere poste delle questioni che non riguardano tanto il rapporto tra maggioranza e Governo, Parlamento ed esecutivo, quanto aspetti di politica generale, che dobbiamo sottolineare con preoccupazione e — direi — con allarme, perché, come mi sforzerò di dimostrare, la vicenda evidenzia uno stato patologico, che va al di là del problema specifico degli enti pubblici e della riforma dello Stato e riguarda, invece, la gestione corretta di una delicata e difficile dimensione politica. Poiché il gruppo socialista, cui io appartengo, ha affidato e affida all'attuale formula politica molte speranze, in rapporto ad esse desideriamo esternare alcune preoccupazioni.

Credo che poche volte un atto legislativo del Governo sia stato così accantonato — doverosamente — dalla Camera dei deputati, tanto che noi abbiamo un'autentica schizofrenia legislativa: un decreto-legge che sta per conto suo, a regolare inadempienze e — devo dire — comportamenti molto discutibili dell'amministrazione, ed una legge di conversione che ha come oggetto una difesa preventiva rispetto ad ulteriori, prevedibili, inadempienze del Governo. Noi non abbiamo davanti — per questo il nostro giudizio è positivo — una legge di conversione del decreto-legge del Governo, perché, se fosse così — stando alle dichiarazioni di alcuni partiti — noi non saremmo in sede di conversione, ma in sede di non conversione. Come, infatti, ebbero a dichiarare esponenti ufficiali ed autorizzati del mio partito, quel decreto-legge non avrebbe potuto meritare una conversione, perché era un decreto-legge che soppendeva l'efficacia di un provvedimento generale dello Stato politicamente qualificato, mirante allo scioglimento degli enti inutili. E siamo arrivati ad una intesa — di cui siamo, evidentemente, compiaciuti — per il solo fatto che il Governo ha accettato di met-

tere da parte il decreto-legge: anche se, per una finzione giuridica, noi parliamo di legge di conversione, in realtà questa è una legge della Commissione affari costituzionali su cui vi è stato il consenso del Governo; e l'oggetto specifico del decreto-legge è un elemento che occupa una parte molto residuale della legge di conversione, tanto è che la legge di conversione si preoccupa di decidere in modo assolutamente diverso da quanto decideva il decreto-legge. E se non vi fosse stata nel gruppo socialista la preoccupazione — legittima politicamente — di garantire il risultato (che a nostro avviso è positivo) della legge di conversione, allora probabilmente non avremmo mantenuto il silenzio nel dibattito che c'è stato questa mattina sulla pregiudiziale di incostituzionalità. Le opposizioni fanno il loro mestiere: da che mondo è mondo, le opposizioni pongono sempre questioni pregiudiziali e sospensive, e poi alla fine ammettono apertamente... (*Interruzione del deputato Mellini*). Mellini, finché occupi posti abusivi tu non puoi essere ascoltato nelle tue interruzioni; e questo ci dispiace, perché noi vorremmo raccoglierle! (*Commenti del deputato Mellini*).

PRESIDENTE. Come, posti abusivi? Quello è il suo posto!

LABRIOLA. Dico questo, onorevole Presidente, perché il collega non attiva il microfono.

Noi abbiamo mantenuto il silenzio, dicevo (tant'è che il dibattito sulla pregiudiziale di incostituzionalità ha avuto come unico avvocato difensore del provvedimento il collega Ciannamea, con il suo ottimo ma un po' imbarazzato intervento), proprio perché ci interessava e ci interessa l'approvazione della legge di conversione, perché di questo noi oggi discutiamo (*Interruzione del deputato Mellini*).

Collega Mellini, io ti consiglierei di riservare la vivacità ad un'aula un pochino più affollata, perché forse allora l'eco sarà migliore! (*Commenti del deputato Mellini*).

PRESIDENTE. Non c'è niente da fare, onorevole Labriola: ognuno è fatto in un certo modo, per costituzione. Bisogna che abbia pazienza: l'onorevole Mellini interrompe, lei replica...

LABRIOLA. Onorevole Presidente, la pazienza è una virtù teologale, e noi siamo in un'Assemblea laica! (*Si ride*). Ad ogni modo, nei confronti dell'onorevole Mellini abbiamo tantissima pazienza e anche, devo dire, una grande simpatia, perché la sua è una battaglia pressoché eroica. Parlo della battaglia che conduce da due anni: è una specie di... « moicano » superstita di un certo tipo di *filibustering* parlamentare!

Ma, tornando alle questioni che ci sono di fronte, la legge di conversione è una legge utile e positiva. Io volevo solo sottolineare, in questa prima parte del mio intervento, il successo conseguito dalla maggioranza rispetto al gesto iniziale del Governo, rappresentato dal decreto-legge di cui apparentemente ci occupiamo con la legge di conversione.

Perché ho voluto fare questa osservazione? Non già per sottolineare con enfasi un successo politico della maggioranza e anche, devo dire, in larga misura, del gruppo di cui ho l'onore di esprimere le valutazioni in questo dibattito; ma per dire che si tratta di un metodo che non può essere nuovamente seguito. A prescindere dalla questione di costituzionalità o meno, a prescindere dai problemi di correttezza o meno (un decreto-legge dopo l'altro, decreti-legge che conferiscono legittimità ad atti amministrativi: son tutte cose che non possono non preoccupare, indipendentemente dalle questioni di legittimità costituzionale), resta al fondo, alla sostanza politica del problema che c'è di fronte una questione che noi sentiamo il bisogno di denunciare, che abbiamo il dovere di denunciare, proprio nella misura in cui ci sentiamo parte di questa maggioranza e interessati ad una buona tenuta e ad una salute piena di questa maggioranza. Ci sono due soggetti — e questo non è possibile — ognuno dei quali parla il suo linguaggio: il Governo

parla ed agisce attraverso i decreti-legge, e la maggioranza parla ed agisce attraverso le leggi di conversione, che però sono autonome rispetto ai decreti-legge. Questo è uno stato di cose che aggiunge allarme all'allarme già manifestato da varie parti sull'abuso (bisogna dire così, perché è così) della decretazione d'urgenza da parte del Governo. Abuso che è figlio di un altro abuso che è l'inadempienza. Vero che il Governo si trova, a parte la raffinata valutazione che faceva l'onorevole Bozzi questa mattina delle condizioni di necessità e di urgenza, su un terreno scivoloso perché quando si afferma, in un testo costituzionale, che la premessa, il presupposto dell'esercizio del potere di decretazione legislativa di urgenza è la sussistenza dei requisiti di necessità e d'urgenza, come la migliore dottrina ha da tempo affermato, si rinvia poi all'esecutivo l'apprezzamento della sussistenza di queste condizioni.

Non è questo il punto sul quale avrebbero dovuto...

FELISETTI LUIGI DINO. Come per gli sfratti degli inquilini!

LABRIOLA. Esatto, come per gli sfratti degli inquilini, solo che qui, se non stiamo attenti, vengono sfrattati inquilini costituzionali dalle loro sedi. Il punto vero — e questo argomento forse avrebbero dovuto sviluppare i colleghi che si sono, in modo appassionato e con perizia, occupati delle questioni di costituzionalità — sta nel fatto che il Governo, con la sua inadempienza, non so se dolosa o colposa, spesso dolosa qualche volta colposa, crea esso le condizioni a cui poi fa appello per la decretazione legislativa d'urgenza. Se non fossi irriverente nei confronti della persona del sottosegretario di Stato, che in modo così degno rappresenta il Governo e specialmente la Presidenza del Consiglio, potrei ricordare la battuta di un comico degli anni '30 il quale protestava, nei confronti del suo avversario, perché muovendosi gli impediva di percuoterlo. Questa è una forma di raffinato gesuitismo. Se il Governo crea le condi-

zioni di urgenza e di necessità con la sua inadempienza, non è poi legittimo che invochi la necessità e l'urgenza per scavalcare il Parlamento, salvo fare la brutta figura che ha fatto in questa circostanza, di vedersi mutare per intero il testo del decreto-legge. Questa, infatti, è una legge di conversione che come certe coperte è molto corta e non riesce a coprire quello che è avvenuto dal decreto-legge alla legge di conversione.

Se facciamo l'appello degli enti che avrebbero dovuto essere inseriti, collega Barbera, nella legge di conversione qualcuno è assente, è renitente alla leva in modo inspiegabile perché pochi criteri...

BARBERA, *Relatore per la maggioranza*. Vi è il secondo appello.

LABRIOLA. Vi è il secondo appello, è vero, anche se, per la verità, nella prassi accademica fino ai prossimi decreti vi sono gli appelli mensili e quindi speriamo che la frequenza sia maggiore. Non c'è dubbio, però, che le esclusioni sono dovute a quelle ragioni di compromesso politico che sono note a tutti noi, che in una maggioranza così composita dobbiamo sempre trovare un punto comune di incontro.

Ad ogni modo questo « pacchetto » risulta essere abbastanza consistente e soprattutto, come diceva il relatore per la maggioranza, e in questo sono pienamente d'accordo con lui, rappresenta l'inizio di un'azione per il rilancio della riforma dello Stato.

Collega Barbera, usi un po' di prudenza in questo rilancio. Perché? Perché molte cose si potrebbero dire sulla riforma dello Stato, ma non le diciamo, le abbiamo dette in altre occasioni e le richiamiamo per memoria. Si potrebbe riformare la Presidenza del Consiglio, perché se continua ad esercitare le sue potestà in questo modo sarebbe una cattiva riforma dello Stato quella che nascesse da una simile cattiva gestione delle proprie potestà; e mi riferisco sempre alla decretazione legislativa d'urgenza. Vi è un'altra questione che rientra nel tema dell'ex decreto-legge e

dell'attuale legge di conversione. Che senso ha fare la polemica sugli enti inutili?

Molto brevemente vorrei dire questo: non dimentichiamo — perché la storia è sempre presente nei dibattiti politici — che all'inizio gli enti pubblici non sono stati un'invenzione del fascismo, come mi è parso di sentire in un passaggio dell'intervento di un collega del gruppo comunista; non è così. Il fascismo ha dato una certa impronta, una certa svolta a questa azione, ma i primi interventi dell'amministrazione indiretta dello Stato sono il frutto di grandi conquiste del movimento operaio e del movimento popolare cattolico. Questo non lo dobbiamo dimenticare nel momento in cui giustamente, ma in modo avvertito e consapevole, celebriamo la liquidazione di quella che è stata una deviazione dell'intervento dell'amministrazione indiretta dello Stato. E questa deviazione si è svolta in senso esattamente opposto a quelle motivazioni di pace popolare, di pluralismo e di autonomia, affermate con i primi movimenti cattolici nelle amministrazioni locali, in Sicilia e nell'Italia centrale, con le leghe operaie e cooperative, e con i primi nuclei di amministrazioni comunali di sinistra, che hanno creato questo intervento in opposizione al monopolio che la ragione privata aveva in una serie di funzioni e di attività.

Questo lo diciamo perché vogliamo chiarire con fermezza e con forza, di fronte a quanti hanno malamente interpretato (aiutati da una pubblicistica non sempre disinteressata) la soppressione di enti inutili come soppressione delle funzioni o come riprivatizzazione delle funzioni. Non è vera né l'una né l'altra cosa: le funzioni rimangono, devono rimanere e noi dobbiamo preoccuparci di preservare la continuità dell'esercizio delle stesse; ma rimane anche la volontà di lasciare nel dominio del collettivo l'esercizio delle funzioni.

Dobbiamo preoccuparci di garantire la continuità dei principi ispiratori iniziali e, oggi, la gestione democratica delle attività. Ecco perché è importante collegare la riforma e la soppressione dei cosiddetti en-

ti inutili — vorrei dire meglio: della forma deviata di intervento pubblico nei vari fenomeni sociali, economici e produttivi — con l'istituzione dell'ordinamento regionale, con la rivalutazione delle autonomie locali.

Questo mi consente di aggiungere due osservazioni. Fino a quando, onorevole Barbera, noi faremo convegni di partito, anche di grande valore e di elevata tensione morale, politica, scientifica e culturale, per disegnare questo o quell'ordinamento in materia di repubblica delle autonomie, faremo un'opera saggia, giusta e positiva, però priva della condizione reale di efficacia politica. Il vero problema è la riforma del bilancio dello Stato, è la riforma del meccanismo di finanziamento delle autonomie locali.

Oggi, con il provvedimento che andiamo ad approvare che è ben diverso dal decreto di partenza, accogliamo alle autonomie locali nuove funzioni, nuovi compiti, nuovi doveri. Mi domando quando arriverà il momento in cui affronteremo la vera questione che è alla base di tutto, cioè la ripartizione delle risorse: ma non tra centro e periferia, perché arriveremo allora alla rissa tra direttore generale del ministero e singolo comune. Stiamo attenti, quindi, anche alla correttezza della gestione da parte degli organi centrali di quello che è già avvenuto in materia di trasferimento di risorse e di funzioni agli enti pubblici locali.

Dobbiamo prendere atto con allarme profondo di quello che sta accadendo oggi nel mondo ospedaliero, con gli scioperi scatenati in alcune regioni, e con alcune notizie che vengono denunciate dalle forze sindacali circa le ragioni che sono a monte del turbamento, della collera e della tensione, che per il modo con il quale si sta sviluppando non può certo meritare grandi sentimenti di soddisfazione democratica, ma che ha alla base qualche cosa che non ha funzionato in modo corretto nella ripartizione delle risorse e nella devoluzione dei fondi necessari per l'assistenza ospedaliera.

Ecco come le cose ritornano sul tavolo dal quale sono partite, ma noi sia-

mo sicuri che il Governo avrà la sensibilità di chiarire subito la sua parte di responsabilità per quanto riguarda i problemi dell'assistenza ospedaliera. Anche perché sono state presentate interrogazioni ed il Parlamento dovrà essere presto posto in grado di sapere perché in alcune regioni si è stati costretti a fare un tipo di trattamento economico, perché in altre questo non è avvenuto, quali sono le ragioni che hanno determinato questa differenza e quanto questo ha inciso sulla condizione sociale e sindacale che a macchia d'olio si sta propagando di regione in regione. Credo che l'onorevole Presidente (che è stata fino a ieri valoroso presidente della Commissione sanità) sia in grado di intendere bene il senso di questo discorso.

Tornando alla questione della soppressione degli enti inutili e dei problemi che ci sono di fronte, ritengo che noi dobbiamo arrivare ad una sistemazione finanziaria in cui l'ente locale abbia certamente una rivalutazione delle sue funzioni politiche nella raccolta delle risorse (poi vedremo, cominciando a discutere all'interno delle forze del movimento operaio e di tutto l'arco delle forze della maggioranza, in che modo questo si può realizzare: se con la partecipazione alla funzione di accertamento e di esazione o con l'attribuzione di poteri autonomi, in quali limiti e per quali fini). Ma quando questo sarà avvenuto, noi saremo soltanto a metà strada; l'altra metà è rappresentata dalla destinazione di una quota percentuale delle risorse del bilancio dello Stato ai consumi collettivi e sociali. Siccome questi consumi collettivi e sociali sono oggi devoluti, in modo pressoché esclusivo, alle erogazioni degli enti locali (regioni e comuni), è evidente che questo è il modo con il quale correttamente, da un punto di vista politico, si salda la parola d'ordine « Repubblica delle autonomie » con la realtà politica. Altrimenti dovremo assistere alla teoria oramai avvilente dei discorsi al convegno annuale dell'associazione dei comuni a Viareggio ed ogni tanto arriverà un decreto Stammati per mantenere in vita una situazione nella

quale gli enti locali rappresentano il comodo scudo di una volontà politica centrale che dice no, non all'aumento, bensì al mantenimento dei consumi collettivi. Questo è un discorso di carattere generale che, però, io credo (nell'ottica del problema che questa sera affrontiamo) debba essere sollevato.

Ciò riguarda anche il personale. In questa sede desidero anche fare qualche breve precisazione su qualche aggettivo che abbiamo sentito «volare» in queste ore, mi riferisco particolarmente all'aggettivo «corporativo». Io non so chi sia corporativo. So che dal tessuto corporativo sono sempre venute minacce gravi alla stabilità delle istituzioni e al modo ordinato di svolgersi della vita democratica. Ma io mi domando, rivolgendomi al sottosegretario di Stato qui presente, che cosa è avvenuto dell'unico tentativo serio che è stato fatto sino ad oggi, cioè quello di introdurre una connotazione non corporativa dell'ordinamento dello Stato, in altre parole i ruoli unici. Che cosa ha fatto il Governo dei ruoli unici e in particolare la Presidenza del Consiglio che è la depositaria degli stessi? Si sono realizzati? Io temo di no, dal lato pratico. Perché questo non è avvenuto? Quali sono state le iniziative del Governo per associare le forze sindacali alla gestione responsabile di questa svolta della pubblica amministrazione? Quando noi avremo avuto delle risposte persuasive e soddisfacenti a queste domande, allora noi saremo disposti a discutere chi è corporativo e chi no nel dibattito che riguarda il personale degli enti pubblici. Infatti noi non vorremmo arrivare alla stravagante conclusione per cui è stato l'agnello a rosicchiare l'ungna del lupo e non già, come sempre è avvenuto, il lupo a divorare tutto l'agnello, ossa comprese (facendo il confronto non sulle parole ma sui fatti). Noi vogliamo sapere anche un'altra cosa dal rappresentante del Governo. Siccome noi, come gruppo, abbiamo presentato degli emendamenti (essi infatti portano la firma non solo del sottoscritto ma anche del responsabile della direzione del partito su tali questioni relative al personale), noi vo-

gliamo sapere, ripeto, se esiste un altro modo migliore di questo per risolvere i problemi relativi alla destinazione del personale in modo da garantire che la destinazione del personale non sia il frutto di un atto autoritativo e che la destinazione stessa avvenga in modo da mantenere la continuità delle funzioni. A questo punto desidero porre questo tipo di previsione, non solo a me stesso, ma a tutti noi. Facciamo l'ipotesi che riviva, per questa parte, l'abrogato decreto-legge del Governo (cioè l'originario decreto-legge) e che quindi il personale vada a finire nei ruoli unici, anzi — chiedo scusa — sia collocato nei ruoli unici. È il Governo in grado di garantire la continuità delle funzioni di questi enti? È il Governo in grado di garantire che non vi sarà alcuna soluzione di continuità? Il Governo non è in grado di dare questa garanzia. È una domanda retorica, la risposta la do io e credo che difficilmente possa essere smentita questa affermazione.

E allora, se le cose stanno così, il Governo su questa questione ha ancora qualcosa da dire? Per parte nostra, noi abbiamo ripresentato i nostri emendamenti in aula, come avevamo preannunciato in Commissione, ma siamo disposti a sentire con interesse un impegno del Governo a provvedere con atto legislativo. Non si stupisca il Governo di sentirsi chiedere questo a conclusione di un intervento che è cominciato con l'esecrazione degli atti legislativi del Governo stesso, perché sarebbe poi il colmo dell'ipocrisia fare atto di pudore verginale di fronte all'utilizzazione di uno strumento solo nel momento in cui questo non convenga politicamente al Governo; necessità posta — questa sì — dal primo decreto che Palazzo Chigi ha emanato in materia.

Poi vogliamo ancora sapere quale peso noi intendiamo dare alle valutazioni delle organizzazioni sindacali, e non dal lato sindacale puro e semplice, ma dal lato delle responsabilità che i sindacati si sono assunti quando essi hanno dichiarato — e lo hanno fatto — che ponevano le questioni relative alla destinazione del perso-

nale in rapporto al migliore compimento della procedura di scioglimento.

Stiamo attenti, colleghi della maggioranza, e soprattutto siamo attenti, colleghi di quella parte della maggioranza che con più decisione si è battuta insieme con noi per ottenere l'abrogazione con la legge di conversione del decreto originario del Governo. Siamo attenti all'insidia che può sorgere. Quando si dice che questo è il primo passo serio e deciso sulla via dello scioglimento, si dice una verità; ma se poi questa è una cosa destinata a rimanere nelle pagine degli *Atti parlamentari* di Montecitorio come una buona attestazione di linea politica ma ad andare incontro a fallimenti nella realtà pratica, siamo attenti, perché allora forse avremo fatto peggio che non iniziare il cammino, perché lo avremo iniziato in modo da creare un primo giudizio dell'opinione pubblica e degli utenti dei servizi che è contraddittorio rispetto alle iniziative che noi abbiamo manifestato. Consentiteci di ricordare alcune esperienze del passato, che pure devono avere qualche valore illustrativo, quando ottime riforme, importanti e forse — si può dire — più coraggiose di questa hanno finito con il generare poi controspinte, perché una oculata gestione delle difficoltà applicative ha creato, di fronte all'opinione pubblica, una situazione di dissenso, e poi anche di condanna, nei confronti di riforme che erano solo scritte nella *Gazzetta Ufficiale* ma che, all'atto pratico, non avevano possibilità di funzionare o, se funzionavano, determinavano spinte contraddittorie e poi, in modo più deciso e corale, una condanna da parte degli utenti e dell'intera comunità in cui queste riforme andavano ad operare. Ci sono due modi di dire di no: uno è quello di dirlo apertamente e lealmente e l'altro è di fingere di dire di sì ma poi mettere tra le ruote del carro tanti bastoni da farlo finire fuori strada.

Quindi, noi non possiamo non preoccuparci di quello che avverrà dopo, dato che nella legge di conversione queste cose vanno decise insieme con altri problemi che poi noi affronteremo nel corso del dibattito. Mi pare che già il relatore

abbia posto l'accento su alcuni problemi di miglioramento tecnico della legge, su cui siamo d'accordo, anche se vorremmo aggiungere — per quanto riguarda il problema forse più rilevante, che è quello dell'EAGAT — che in proposito occorre che venga adottata una soluzione tecnica conforme all'esigenza di attribuire alle regioni, così come è stato concordato a livello politico, le reali funzioni svolte dalle società in questo momento raggruppate nell'ente di gestione EAGAT. Se tutto poi si dovesse risolvere in un miglioramento tecnico in cui « renitente alla leva » finisce con l'essere la regione, allora saremmo preoccupati e penso che la nostra posizione sia largamente condivisa, per cui si tratta soltanto di trovare il modo più corretto per darle realizzazione.

In conclusione, signor Presidente, onorevoli colleghi, come gruppo socialista siamo molto soddisfatti che la legge di conversione, modificando il decreto iniziale, finisca col dare ampio spazio a domande che da tempo politicamente erano poste. Molte cose si potrebbero ancora dire sui modi e sulle forme in cui questo è avvenuto, potremmo dilungarci, ma lo abbiamo fatto altre volte e si tratterebbe quindi di una ripetizione. Circa l'abuso del decreto-legge c'è una richiesta che la Commissione affari costituzionali, attraverso il suo presidente onorevole Nilde Iotti, ha fatto al Presidente della Camera, molto sensibile su questa questione, affinché il Presidente del Consiglio venga, verso la metà di novembre, presso la Commissione affari costituzionali a dirci che cosa intenda concretamente fare in rapporto a questa e ad altre questioni riguardanti l'ordinamento della Presidenza e, in genere, la disciplina della funzione di Governo. In quella sede svilupperemo in modo organico posizioni che abbiamo già annunciato, come gruppo socialista, in più di una occasione.

Potremmo anche dire che è esatto il rilievo formulato dal collega Bozzi, e cioè che è singolare ed atipico un procedimento in cui alcuni enti sono soppressi con atto amministrativo ed altri soppressi con

decreto-legge o meglio con la legge di conversione. Siamo in un momento — se mi è consentito l'eufemismo — creativo e quindi di forme nuove ed atipiche possono anche essere accettate; del resto sappiamo che a palazzo Chigi esiste una fertile fantasia e quindi ci prepariamo anche a nuove tipologie di comportamento; quello che conta, però, è il risultato politico ed esso, in questo caso, è positivo.

Mi siano consentite, prima di concludere, ancora due brevi considerazioni. Stiamo attenti, perché facciamo giustizia di una deviazione e non rinunciamo certo alle motivazioni di fondo ideali, storiche e politiche che hanno presieduto all'ingresso sempre più autorevole della collettività nella gestione dell'attività economica e sociale che la interessa. Vogliamo arrivare fino in fondo a questa filosofia che è la gestione sociale dei servizi di interesse pubblico e di alcune attività economiche e produttive.

Vogliamo anche ricordare che, qualora non si dovesse risolvere il problema della sistemazione finanziaria, cioè della distribuzione delle risorse disponibili fra consumi privati e consumi collettivi, tutto l'edificio che è stato edificato con pazienza, con tenacia e — bisogna anche dirlo — con successi maggiori della media di quelli che la sinistra riesce a conseguire in questo momento, rischia di franare trascinandoci dietro di sé anche il valore dell'idea. Se, infatti, continueremo senza irrobustire l'edificio con iniezioni consistenti in spartizioni finanziarie delle risorse fra consumi collettivi e consumi privati, cioè tra amministrazione dello Stato centrale e amministrazione decentrata della Repubblica delle autonomie, finiremo con l'addossare su un solo veicolo troppo fardello, per cui, alla fine il veicolo stesso correrà il rischio di essere schiacciato.

Questa è la vera questione della riforma dello Stato, questa è la vera questione della Repubblica delle autonomie e non ci illudiamo di eluderla pronunciando parole molto belle che però, senza questa conclusione pratica e politica, rischiano di diventare pure petizioni di principio!

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Gasco. Ne ha facoltà.

GASCO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, la precisa relazione dell'onorevole Barbera, che ha fotografato puntualmente i precedenti del decreto-legge che stiamo per convertire, mi esime da una lunga esposizione. Il processo di razionalizzazione dello Stato, avviato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 616, ha interessato anche tutti gli enti a carattere nazionale che assolvevano, in tutto e in parte, funzioni di competenza regionale. Per l'esame delle funzioni di questi enti è stata inventata un'apposita procedura per radiografare la situazione oggettiva e l'effettiva attività svolta da ciascuno di essi. A seguito di un più approfondito esame, è risultato con chiarezza che le funzioni svolte da tali enti, spesso in piena attività da molti anni, erano assai più complesse di quanto a prima vista potesse apparire. Quindi, è senz'altro lodevole lo sforzo intrapreso dalla Commissione e dal relatore per affrontare e risolvere molti dei nodi che obiettivamente intralciavano la procedura prevista.

Dall'esame delle funzioni di questi enti è risultata una serie di problemi, che ha avuto anche un'eco in alcuni interventi in quest'aula. Ritengo che il problema più importante che, in questa fase di trapasso di poteri tra Stato e comunità locali, dobbiamo affrontare resti quello di assicurare la continuità dei servizi forniti alla comunità nazionale o a particolari categorie. Infatti, l'articolo 118 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 fissa un lodevole indirizzo per le regioni. Esso, però, non va al di là di una norma programmatica, e soprattutto non consente alla Presidenza del Consiglio, sentiti i pareri previsti, di adottare decreti di scioglimento che assicurino, per altro, la continuità dei servizi forniti.

Un sforzo in questo senso è stato fatto, e mi auguro che possa essere ancora ampliato nelle prossime ore. Infatti, anche i problemi sollevati testè in quest'aula da valorosi colleghi del mio gruppo po-

trebbero forse risultare meno traumatici se ci si preoccupasse della continuità dell'azione svolta, in modo da non disperdere un patrimonio di esperienze che può soltanto essere di giovamento a chi, anche in nome e per conto delle comunità locali, dovrà continuare l'opera già intrapresa da enti di carattere nazionale.

Il complesso delle norme introdotte dalla Commissione, illustrate dal relatore, si è posto nell'ottica di assicurare questa continuità, che è essenziale in un tipo di provvedimento che riguarda enti che interessano categorie di cittadini molto numerose. Il processo di trasferimento alle comunità locali di compiti in materia di assistenza rischierebbe, infatti, di essere non esattamente percepito da vasti strati del nostro paese, se dovesse accompagnarsi a provvedimenti da considerare in qualche misura punitivi.

Poiché ritengo che la maggioranza abbia fatto uno sforzo notevole per raggiungere un accordo sui punti più rilevanti, sarebbe veramente un peccato che venissero lasciati irrisolti alcuni problemi e, in particolare, tra questi quelli che interessano le categorie maggiormente in difficoltà.

Voglio qui sottolineare alcune sfasature, sulle quali ho già richiamato l'attenzione dei colleghi durante il dibattito che si è svolto in Commissione. Esse riguardano, in modo particolare, gli enti a struttura associativa, per i quali non sembra giusto modificare la portata del decreto del Presidente della Repubblica n. 616, che aveva inteso facilitare, attraverso opportuni provvedimenti, la loro trasformazione in enti associativi privati. In particolare, la limitazione al 31 dicembre 1979 delle ritenute stabilite per legge pone il problema di assicurare alle medesime associazioni la possibilità di riscuotere i contributi associativi in base a delega liberamente data dagli associati. Anche il tetto, stabilito in riferimento ai contributi del triennio passato, andrebbe riconsiderato, per non deludere il favore con il quale la maggior parte delle associazioni interessate ha accolto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 (vedi l'at-

teggimento tenuto nei confronti di questo provvedimento delle associazioni invalidi di guerra, vittime civili di guerra, famiglie caduti, mutilati per servizio, unione ciechi e sordomuti).

Un grosso problema è, invece, rimasto aperto per quel che riguarda l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ente associativo che gestisce da molti anni anche attività chiaramente previdenziali, come quelle delineate dall'articolo 1-*decies*. Infatti, tale ente provvede a tutt'oggi a erogare anche l'« assegno di incollocamento » che, nel corrente anno, ha interessato ben diecimila mutilati ed invalidi del lavoro, contro i 6.500 dell'anno passato.

Anche per quel che riguarda questo ente, occorre una riflessione molto attenta. È rimasto anche aperto il problema del contributo da erogarsi ai sensi dell'articolo 115 all'ANMIL, che, come è noto, non percepisce nulla dallo Stato, ma soltanto dei contributi che gli derivano dall'INAIL e da altri enti previdenziali. Poiché il successivo articolo 1-*undecies*, proposto dalla Commissione, fa riferimento al solo contributo percepito dallo Stato e non anche alle entrate provenienti da altri enti pubblici, l'ANMIL sarebbe escluso dal contributo se la Commissione non vorrà provvedere mediante opportune modifiche dell'articolo interessante questo ente.

Il problema degli invalidi del lavoro va attentamente considerato: purtroppo, si tratta di una categoria il cui numero, malgrado gli sforzi fatti in questi anni per la prevenzione, è andato sempre più aumentando. Questa associazione ha sempre operato nell'ambito del sistema previdenziale e gli invalidi del lavoro hanno sempre dato molta importanza al fatto di poter gestire direttamente le prestazioni derivanti dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Nel momento in cui vengono sottratte all'ANMIL non solo funzioni regionali, ma anche funzioni statali, come prevede l'articolo 1-*decies*, ritengo che sarebbe ingiusto privare questa categoria di un trattamento (come quello dell'« assegno di incollocamento ») che da

otto anni è da essa considerato una conquista.

Il collega Labriola ha testé sollevato anche la questione del personale, sulla quale vi è stato in Commissione un ampio dibattito. In questa sede occorrerà scegliere la strada più opportuna per risolvere questo problema che non è certamente secondario. Su di esso vorrei fare alcune osservazioni, permanendo alcune sfasature.

Le proposte del collega Labriola fanno esplicitamente riferimento al fatto che, in relazione al trasferimento di alcune competenze dell'ENAOI e dell'ANMIL allo Stato, parallelamente si debba trasferire una parte di personale di questi due enti anche ai due enti previdenziali (INAIL ed INPS), che dovranno rispettivamente continuare quella parte di funzioni delineate dagli articoli aggiunti dalla Commissione. Da tali articoli risulta, dunque, una sfasatura: mentre si prevede questo trasferimento di una parte del personale dell'ANMIL all'INAIL, non si prevede un analogo trasferimento di una parte di personale dall'ENAOI all'INPS, al quale, per altro, dovrebbe passare la quota corrispondente all'assegno da erogare agli orfani che non sono titolari di pensione di reversibilità.

Credo si tratti di una dimenticanza poiché, in sede di trattative, la maggioranza ha tenuto conto, nel calcolo della somma indicata nell'articolo, del costo di questo personale che andrebbe trasferito.

Concludendo, vorrei riallacciarmi alle considerazioni iniziali del relatore che sostanzialmente condivido. Noi ci troviamo in un'epoca di trapasso di poteri tra lo Stato e le regioni e siamo di fronte ad un trasferimento completo, tale da investire tutta la vita dei nostri enti locali. Quindi, ci possiamo rendere conto che un trapasso non può essere estremamente facile e che comporta certamente delle difficoltà per tutti. Vorrei, però, riallacciarmi a considerazioni ed apprezzamenti fatti dal relatore, per rilevare che questo provvedimento deve consentirci di fare dei passi in avanti, e che domani non potrà

essere considerato da nessuna categoria come un provvedimento punitivo.

In questa ottica, quindi, poiché le leggi debbono avere un consenso il più ampio possibile, vorrei rivolgere una viva preghiera al relatore e al Comitato dei nove, perché, nelle poche ore che ancora sono rimaste prima della votazione, si tenga conto di queste considerazioni, essendo ancora possibile apportare alcune modifiche, e questo varrebbe a rendere più completa l'opera che è stata compiuta; opera che, nella sua sostanza, non si può che considerare positiva perché viene a coprire delle lacune che obiettivamente esistevano nel decreto del Presidente della Repubblica n. 616, in conseguenza del fatto — cui mi sono richiamato all'inizio — che al momento della sua approvazione non si aveva la conoscenza precisa di tutte le funzioni svolte da molti di questi enti.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Cerquetti. Ne ha facoltà.

CERQUETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, la discussione sulla soppressione dei cosiddetti enti inutili si è vivacizzata un momento quando il rappresentante del partito socialista italiano, con correttezza ovviamente, rivolgendosi verso i banchi dell'opposizione o di coloro che non condividono un certo modo di procedere da parte del Governo, ha loro ricordato che « l'opposizione fa il suo mestiere ».

È questa una frase che, al di là non della sua brutalità ma della sua schiettezza, denota un certo modo di interpretare il lavoro di chi fa l'opposizione, o di chi svolge l'opposizione su singoli argomenti, in una logica direi non di mestiere, ma di scelta e quindi di diritto-dovere.

MELLINI. Poi ci sono i rubamestieri!

CERQUETTI. Poi ci sono i rubamestieri — ha ragione l'onorevole Mellini — quando chi fa parte della maggioranza sostanzialmente svolge un'opposizione ma-

scherata dietro la facciata della maggioranza, perché in sostanza il discorso del collega Labriola, per altri versi apprezzabilissimo, almeno sotto l'aspetto della ricerca sociologica della natura e della funzionalità degli enti pubblici, ha messo in evidenza — ed anzi ha dovuto riscontrare — una diversità comportamentale tra maggioranza e Governo, nel momento in cui ha fatto carico al Governo — a nostro avviso, a ragione — di essere « colposo » per un adempimento che poi ha provocato la non conversione del vecchio decreto nei suoi termini originari, e quindi la necessità di ricorrere a questa forma, che egli stesso ha criticato, anche perché abusata.

Sostanzialmente, quindi, si è riconosciuta, da parte di un componente della maggioranza, l'esistenza di quei vizi che questa mattina alcuni dell'opposizione avevano sottolineato, soprattutto in ordine al profilo della costituzionalità e quindi della legittimità di questo provvedimento, per il modo e per la sostanza con cui viene riproposto, scavalcando quello che è un orientamento costante della dottrina nell'interpretazione dell'articolo 77 della Costituzione.

Indubbiamente, vi sono molti motivi di perplessità che sorgono dall'esame di questo provvedimento di conversione; perplessità che non nascono soltanto dal modo e dalla forma con cui esso ci viene presentato, ma anche dalla non esatta rispondenza fra una volontà di riforma, relativa alla soppressione di molti enti — e molti di questi sono ed erano già diventati inutili — e la capacità da parte dello Stato, e quindi delle regioni, di assorbire tutto quello che deve essere loro devoluto. Cioè un dubbio sulla capacità di assorbimento che ho inteso sollevare da parte di numerosi colleghi, soprattutto per quanto riguarda quella attribuzione alle regioni o agli enti locali che dovranno farsi carico del personale e quindi delle conseguenze della eliminazione di questi enti.

Giustamente qualcuno ha fatto rilevare come la situazione economico-politico-

finanziaria degli enti locali, oltre che delle regioni, non dia garanzia sulla possibilità di assorbire tutto quello che di utile era rimasto ed è ancora presente in molti di questi enti.

Ma questi enti sono poi tutti da sopprimere? Non ci sono invece alcuni di questi enti che, per la loro specifica funzionalità, per il loro alto grado di valore sociale e nazionale che hanno avuto in tutti questi anni, si sono posti quasi nella condizione di essere parificati, se non altro, ad altri enti? Faccio un esempio: si dice che deve essere soppressa anche l'ONIG, l'Opera nazionale degli invalidi di guerra, si chiede la soppressione di un ente, la cui funzione è data soprattutto, oltre che dal fine, dal corpo sociale da cui è composto (non ci dimentichiamo che i componenti, i soci di questa struttura associativa sono, credo per accezione comune e per comune consenso, un po' i benemeriti specifici della Patria, della libertà, delle istituzioni; è gente che ha dato qualcosa di se stessa in lacrime e sangue per permettere una diversa struttura associativa, politica, giuridica e costituzionale dello stesso Stato). Ma ci si è preoccupati, anche nell'ambito della riforma pensionistica, di cui ci stiamo occupando in questi giorni, di predisporre strumenti adeguativi, anche ai fini del trattamento previdenziale e assistenziale di questi benemeriti? Non voglio fare paragoni, che sono sempre antipatici, ma per lo meno costoro dovrebbero e potrebbero avere un trattamento pensionistico pari, per esempio, a quello degli invalidi, dei mutilati di lavoro (il cui ente non rientra tra quelli da sopprimere) che godono appunto di un trattamento pensionistico superiore, giusto, dovuto, forse ancora basso rispetto a ciò che ad essi spetta, ma che certamente non è pari a quel trattamento che invece ricevono altri soci di altre categorie, come quella che ho ricordato.

Siamo in tema di riforma dello Stato. Si è detto giustamente che questo è il primo atto di una riforma per un taglio di enti inutili. Condivido la tesi che è affiorata nel discorso del collega Labriola,

quando ha ricordato e ha fatto intendere che molti di questi enti erano inutili prima ancora che intervenisse un decreto per sopprimerli. Non solo ci sono e c'erano in questo quadro enti inutili da sopprimere, ma c'erano anche enti che erano diventati proprio delle autentiche riserve di caccia per galoppini elettorali, per traffichini elettorali, per uomini di partito, di corrente, che, come premio alla loro devozione a questo o a quello uomo, trovavano poi una sistemazione all'interno di questi enti, e tutto a scapito ovviamente di quel che meglio poteva essere dato agli assistiti. Ma, nel momento in cui si prende di petto un discorso così ampio e complesso, quale è appunto la riforma dello Stato, attraverso un decentramento dallo Stato alle regioni, quell'accenno che ho inteso fare alla fantasia di palazzo Chigi, è un accenno che mi conforta e che mi dà speranza. Perché se quell'accenno è stato fatto, come credo sia stato fatto, nella convinzione che attraverso un colpo di fantasia di palazzo Chigi si riesca, anche in questo caso, a risolvere molti di quei problemi (per la verità la fantasia di palazzo Chigi in questi giorni è impegnata in ben altri voli e non credo che sia molto impegnata a trovare strutture adeguate alla riforma di questi enti), mi auguro che attraverso questo colpo di fantasia sia possibile superare anche tutte le perplessità che affiorano all'interno di questa legge.

Non saremo certamente noi a mancare, a non dare il dovuto riconoscimento al relatore Barbera — e alla Commissione, della quale egli è l'espressione più autorevole — che ha avuto il coraggio di affrontare una situazione che, comunque la si voglia valutare, provoca colpi e contraccolpi. Non è tanto, a nostro avviso, il pericolo di fenomeni corporativi che potrebbero nascere dall'interno di qualcuno di questi enti, quanto il pericolo che non venga data ad essi da parte dello Stato una adeguata struttura, quindi un inserimento logico in quella dialettica economica che si sta sviluppando nel paese. Quindi il nostro gruppo, in una valutazione pur positiva di questo disegno di

legge, rimane nella speranza che, attraverso la discussione sugli emendamenti e le precisazioni che ci saranno date, vengano dissipati i dubbi in relazione alle conseguenze che deriveranno agli assistiti degli enti pubblici e al personale.

Questa mattina correttamente il collega Bozzi ha fatto dei riferimenti che, a mio avviso, più che essere di forma, erano di sostanza; cioè la legittimità di un atto che in una contraddittorietà di tesi giuridiche pretende di diventare lecito attraverso una serie di illiceità.

I colleghi democristiani, per l'approvazione di questo provvedimento, si richiamano alla straordinaria e urgente necessità. Non voglio essere io a ricordare ai colleghi della Camera che privilegio assoluto e sovrano del Parlamento è quello di disciplinare e stabilire quando e in quali condizioni siano riscontrabili questi criteri di assoluta straordinarietà e di assoluta urgenza. Infatti, se questa valutazione fosse lasciata all'esecutivo, si verificherebbe un'ulteriore spoliamento del potere legislativo del Parlamento. Quindi, il richiamo — di cui questa mattina un collega non riusciva a vedere la pertinenza — all'articolo 70 della Costituzione formulato dall'onorevole Bozzi è viceversa un richiamo molto pertinente, proprio in considerazione del fatto che la Costituzione con l'articolo 70 ha voluto stabilire come le leggi devono essere formate.

Quindi, onorevoli colleghi, da parte del nostro gruppo ci si augura che la discussione che nascerà in relazione agli emendamenti presentati riesca a fugare questi dubbi e queste perplessità e ci permetta di avere una posizione più favorevole nell'accoglimento di questo disegno di legge.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare lo onorevole Bollati. Ne ha facoltà.

**BOLLATI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, è già stato rilevato in questa sede all'inizio della discussione, soprattutto nella illustrazione della nostra pregiudiziale di costituzionalità, come si sia proceduto

in modo anomalo alla formazione di questo provvedimento: un decreto-legge che è stato completamente cambiato — direi completamente stravolto — dagli emendamenti predisposti dalla Commissione. Ci troviamo di fronte, cioè, ad un provvedimento del tutto diverso, direi autonomo, rispetto al decreto-legge presentato dal Governo. Poiché il mio compito è quello di esaminare le norme di questo provvedimento, a tali emendamenti della Commissione dobbiamo fare riferimento, con alcune osservazioni di carattere generale e di carattere particolare che denotano la fretteolosità con la quale questo provvedimento è stato varato e questi emendamenti sono stati proposti.

Incominciamo a fare alcune osservazioni sul nuovo articolo 1-bis che è stato predisposto dalla Commissione; esso, prevedendo la soppressione immediata di una serie di enti, dovrebbe intendersi sostitutivo dell'articolo 1 del decreto-legge, in quanto quest'ultimo prevede la soppressione di tutti gli enti di cui alla tabella B alla data del 1° gennaio 1979, con la cessazione dei finanziamenti e contributi a carico dello Stato o di altri enti pubblici.

Pertanto, con il primo comma dell'articolo in esame, non si sa se i proponenti abbiano inteso anticipare i tempi con la soppressione di 21 enti sui 62 previsti, o se d'altro lato non abbiano inteso prolungare la vita degli altri 42 enti che non sono da sopprimere immediatamente. Viene cioè da chiedere, a questo punto, quali siano stati i criteri ispiratori che hanno indotto chi ha proposto tale nuovo articolo a proporre la soppressione dei 21 enti elencati nello stesso. Molti degli enti che non vengono soppressi immediatamente non appaiono di struttura e funzioni diverse da quelle degli enti per i quali si chiede la soppressione. Non appare, dunque, quale sia stato il criterio di diversificazione tra gli stessi.

Al secondo comma dell'articolo 1-bis, si attribuiscono le funzioni di liquidatore di ciascun ente alle giunte ed ai comitati esecutivi. Trattandosi di porre in liquidazione degli enti, anche agli effetti della responsabilità di chi è chiamato a tale de-

licata funzione, sarebbe forse più opportuno prevedere la nomina di una singola persona quale liquidatore, anche per la accentuata responsabilizzazione delle funzioni.

Vi è poi da chiarire, secondo noi, la portata del disposto del terzo comma, dove si prevede che le prestazioni ed i servizi dei vari enti siano espletati non oltre il 31 marzo 1979. Questa norma è riferita agli enti di cui al precedente comma, cioè a quelli previsti nel secondo comma. Ora, questi ultimi sarebbero soltanto quegli enti ai quali attualmente sia preposto un commissario che deve assumere le funzioni di liquidatore. Pertanto, viene spontanea la domanda se la prestazione dei servizi fino al 31 marzo 1979 debba essere garantita solo dagli enti oggi sotto regime commissariale, oppure da tutti gli enti.

All'ultimo comma dell'articolo in questione, in cui si parla del trasferimento dei beni e del personale alle regioni, direi che, per una forma di maggiore cautela, è forse bene aggiungere che le regioni sono obbligate a ricevere i beni ed il personale degli enti in oggetto. Viene inoltre detto che alle regioni ed agli enti locali sono attribuite le relative entrate. Ora, evidentemente, queste ultime afferiscono al movimento di cassa, mentre, essendo stato detto prima, nel contesto del comma, che le regioni ricevono beni e personale, ritengo sarebbe bene precisare che ad esse vengono anche trasferiti i patrimoni degli enti soppressi, i loro conti patrimoniali: in altre parole, anche le passività. Si tratta di elementi importanti da considerare in questa grossa operazione. Si ha, infatti, la sensazione che gran parte degli enti siano deficitari e che le norme di carattere economico di cui all'articolo 1-decies non siano sufficienti per sanare le situazioni e, soprattutto, per non gravare con ulteriori passività enti e regioni.

Alcune osservazioni possono essere fatte sull'articolo 1-ter. Il grosso interrogativo che si presenta alla lettura dello stesso è se siano mai stati fatti i calcoli degli oneri che immediatamente vengono a

gravare sulle regioni e sugli altri enti, per assicurare la continuità delle prestazioni di quelli soppressi. Se il meccanismo del decreto-legge mi è chiaro, la norma dovrebbe interessare tutti i 62 enti della tabella B. Le regioni ed i comuni hanno la materiale possibilità di proseguire nelle prestazioni? Ho la sensazione che si tratti di un giro di parecchi miliardi e, soprattutto, che queste prestazioni interessino decine di migliaia di cittadini italiani. In altre parole, si riesce ad attuare tale importante operazione attraverso un criterio di continuità, o siamo di fronte ad una grossa frattura tra erogazione di prestazioni e diritto dei singoli alle prestazioni stesse? Ecco, a me sembra che questo aspetto molto importante, che riguarda la aspettativa delle persone che hanno diritto a determinate prestazioni, debba essere attentamente valutato, per non creare maggiori danni.

Per quanto riguarda l'articolo 1-*quinquies*, c'è da dire che esso tratta della gestione dei problemi connessi all'attività delle aziende termali. Le mie osservazioni iniziano dal terzo comma, dove è previsto che « l'EFIM provvede, nei modi e nei termini previsti da apposito provvedimento legislativo ». Ho già detto che esiste una anomalia di carattere strutturale in questo provvedimento, ma, purtroppo, dobbiamo anche riscontrare delle anomalie particolari: una di queste è contenuta proprio nell'articolo 1-*quinquies*. Dalla semplice lettura delle parole che ho testé ripetuto, si ha l'impressione di trovarsi di fronte ad una delega legislativa. È qui che sorge il problema: l'articolo viene a far parte della legge di conversione del decreto, o è un nuovo articolo da inserirsi nell'articolato del decreto stesso? Nel primo caso la delega è costituzionalmente lecita, ma dovrà essere meglio determinata, nel secondo è illegittima, perché il Governo non può autodelegarsi l'emanazione di un qualsiasi provvedimento. Pertanto, le prime tre righe del terzo comma dovrebbero essere sostituite con le parole: « Il Governo è delegato... ». Come criteri di massima potrebbero essere sufficienti...

MELLINI. È il precedente calcistico della delega!

BOLLATI. Non è un precedente che fa testo.

PAZZAGLIA. Non fa goal!

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
SCALFARO

BOLLATI. Dicevo che dovrebbero essere assunte come criteri sufficienti le indicazioni di cui alle lettere a), b) e c). Deve essere, però, fissato il termine entro cui il nuovo provvedimento legislativo deve essere emanato.

D'altra parte, tutto questo ragionamento potrebbe rivelarsi inutile, qualora il proponente avesse inteso suggerire l'opportunità, o la necessità, di un autonomo disegno di legge per regolamentare la materia. Tuttavia, in questo caso, tutto il terzo comma verrebbe a cadere e, quindi, sarebbe meglio trasformarlo in un ordine del giorno. È assolutamente anomalo enunciare nei testi di legge che il completamento della regolamentazione di una determinata materia sarà fatto con un apposito provvedimento legislativo.

Una osservazione di carattere generale: la soluzione proposta per la soppressione dell'Ente autonomo di gestione per le aziende termali dovrebbe essere attentamente considerata, in quanto non appare molto chiara. In un primo momento, infatti, le partecipazioni azionarie, inquadrate nell'ente, passano, secondo quanto viene proposto, all'EFIM; successivamente, con quel provvedimento legislativo che, in qualche modo, dovrebbe essere emanato, si avrebbe, dopo il risanamento delle perdite ed il risanamento delle gestioni delle società facenti capo all'EAGAT, una dicotomia: da una parte, infatti, l'inquadramento nell'EFIM degli stabilimenti di imbottigliamento delle acque minerali, dall'altra, il trasferimento alle regioni di attività, patrimoni, pertinenze e personale

delle aziende termali. Ma non ci si ferma qui, in quanto le regioni assumerebbero solo provvisoriamente quanto ad esse trasferito, dato che lo stesso articolo afferma: « per l'ulteriore destinazione agli enti locali, secondo le indicazioni della legge istitutiva del servizio sanitario nazionale... ». Praticamente siamo cioè di fronte ad una staffetta che non sappiamo se arriverà al traguardo o resterà per la strada. Si ha la sensazione che dietro questa norma si vogliono nascondere dei grossi interessi; e quindi direi che tutto il complesso delle norme dovrebbe essere sottoposto ad attenta riflessione per evitare dispersioni, incongruenze, o anche, direi, per evitare un grosso affare per l'EFIM.

Anche nell'articolo 1-sexies si rileva un passaggio degli enti soppressi prima alle regioni e successivamente ai vari comuni interessati. Problema molto delicato, questo, come abbiamo già sottolineato, in quanto durante questi trapassi è molto facile che gli amministrati vengano a subire dei danni. È da porre particolare attenzione al quinto comma, in quanto anche in questo caso si rimanda ad una legge futura, che questa volta è regionale, il riordinamento delle materie trasferite, con l'aggravante che questa volta sono i comuni che devono garantire le erogazioni economiche integrative agli orfani, secondo i criteri seguiti dall'ENAOLI.

Sorge spontanea, allora, anche qui una domanda: i comuni sono attrezzati ed in grado di provvedere immediatamente? Hanno, soprattutto, la disponibilità dei fondi necessari per provvedere? È da tener presente la delicatezza del fatto che i beneficiari sono degli orfani, e che in materia è bene procedere con estrema cautela, senza interruzioni nelle prestazioni, in modo da non creare pesanti situazioni di disagio.

Il penultimo comma dell'articolo 1-sexies parla della destinazione dei proventi dell'Enalotto che, secondo il proponente dell'emendamento, affluiscono al Tesoro dello Stato.

È da domandarsi se questa soluzione proposta sia la più indicata, e se sia ancora tecnicamente prevedibile, per i se-

guenti motivi. Se abbiamo ben capito, l'ENAL dovrebbe scomparire; il suo patrimonio dovrebbe essere ripartito tra le regioni, e quindi ulteriormente ripartito tra i comuni, singoli ed associati. Ci si domanda allora chi gestirà il concorso pronostici dell'Enalotto. Ammesso per ipotesi che il concorso pronostici si svolga ancora regolarmente, non si comprende perché i proventi debbano essere incamerati dallo Stato, trattandosi, crediamo, dell'unica attività dell'ente che viene soppresso. A nostro giudizio sarebbe opportuno che questi proventi fossero assegnati agli enti che sostituiranno l'ENAL nelle sue attività.

Un'ultima osservazione in ordine a questo articolo è relativa ad una maggiore chiarezza sistematica. Anche l'ultimo comma di questo articolo dovrebbe avere, secondo noi, una collocazione autonoma, trattando dell'Ente nazionale per le tre Venezie. Se ben ricordo, questo ente svolgeva delle attività di carattere fondiario, per cui non riusciamo a comprendere la logica del suo trasferimento all'ENI, cioè all'Ente nazionale idrocarburi, che riteniamo abbia scopi e finalità ben diversi da quelli dell'Ente delle tre Venezie.

Per quel che riguarda l'articolo 1-septies, le norme del secondo comma non sono assolutamente previsioni legislative, ma semplicemente previsioni programmatiche. Infatti la destinazione finale dello ENPI e dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione è avvolta in una specie di mistero, in quanto la soppressione di questi enti è addirittura soggetta all'avveramento di una condizione incerta, perché tale condizione è demandata alla legge di riforma sanitaria. L'incertezza è tanto evidente che gli stessi proponenti di questa modifica dicono che in mancanza di questa riforma sanitaria la soppressione dei due enti citati avrà luogo con il 1° gennaio 1980. Ma non è finita, perché si prosegue addirittura con una altra ipotesi subordinata: qualora alla data del 1° ottobre 1979 non sia stata ancora promulgata la legge istitutiva del servizio sanitario nazionale, da quel mo-

mento si dovrebbe provvedere all'individuazione degli organi dello Stato, o di altri enti pubblici, ai quali attribuire le funzioni dei due enti non comprese tra quelle trasferite o delegate alle regioni o attribuite agli enti locali. Siamo di fronte ad una situazione di assoluta incertezza e di altrettanta imprevedibilità che non può essere accettata in un testo legislativo mancando una previsione concreta e definita.

Per quanto concerne il terzo comma dell'articolo 1-*septies*, dove si parla dei consorzi per la difesa contro le malattie e i parassiti delle piante, si prevedono tre possibilità: scioglimento, trasformazione, riorganizzazione. C'è da domandarsi che cosa si vuole effettivamente in merito a questi consorzi. È vero che il testo rimette ogni soluzione ad un'eventuale legge regionale, ma proprio per questo l'indicazione dovrebbe essere più puntuale ed esatta. Inoltre non è previsto il caso che qualche consorzio possa interessare il territorio di due o più regioni: in tal caso ci si domanda quale sarà la regione competente ad emanare la legge prevista.

All'ultimo comma non riusciamo a comprendere la logica del discorso. Si parla delle regioni interessate che abbiano costituito consorzi interregionali per l'incremento ittico o della pesca, e precisamente le funzioni degli enti di cui ai numeri 51 e 52 della tabella B sono trasferite ai consorzi delle regioni associate. Evidentemente ci deve esser stato un errore in quanto il numero 51 della tabella B si riferisce all'incremento ittico.

Non riusciamo poi a capire perché nell'ultimo comma sia stata fissata la data del 31 marzo 1979 per il trasferimento dei beni ai consorzi. A nostro giudizio la data dovrebbe essere quella della entrata in vigore della legge stessa altrimenti vi potrebbero essere delle convenienze a costituire consorzi interregionali sino al marzo prossimo e poi trasferire le attività ai consorzi delle regioni associate.

In ordine all'articolo 1-*octies*, le norme contenute nel quarto e quinto comma ci sembrano anomale sia nel contesto del-

l'articolo stesso, sia nel contesto di un disegno di legge di conversione di un decreto-legge. Infatti in questi due commi sono comprese norme che afferiscono ai programmi, al processo di integrazione sociale dei ragazzi sordomuti, all'istituzione dei servizi sociali al di fuori delle istituzioni che passano sotto il controllo dello Stato. Il problema, secondo noi, è troppo importante per poter essere appena accennato in due commi. Si tratta di una materia di alto interesse sociale ed umano, che richiede una normativa adeguata completa e precisa e non un semplice accenno come è stato fatto nei due commi.

Nel terzo comma dell'articolo 1-*octies* si dice che gli immobili di proprietà dell'Ente nazionale sordomuti, adibiti a sedi scolastiche convittuali, vengono assegnati in proprietà ai comuni. Ci si chiede: quando saranno assegnati in proprietà tenendo conto che, al secondo comma dello stesso articolo 1-*octies*, è detto che fino all'emanazione della nuova disciplina sui convitti gestiti dal Ministero della pubblica istruzione gli stessi sono gestiti in via transitoria dal Ministero medesimo? Sappiamo bene, d'altra parte, come le soluzioni dettate in via transitoria tendano a diventare definitive; e non crediamo proprio che nel caso specifico la norma offra delle eccezioni, per cui sarebbe bene fissare date precise, al fine di non trasformare le norme sostanziali di questo articolo in semplice espressione di volontà piuttosto velleitaria.

Il settimo comma non appare assolutamente chiaro, in quanto prescrive che gli immobili di proprietà dell'Ente nazionale sordomuti adibiti a sedi scolastiche e convittuali conservano la loro destinazione originaria, anche nel caso di loro trasformazione patrimoniale, di istituzioni scolastiche o di servizi sociali. Sarà bene che i proponenti dell'articolo aggiuntivo chiariscano il proprio pensiero, dato che in genere le trasformazioni patrimoniali comportano anche modifiche nella destinazione dei beni; oppure, se viene vincolata la destinazione originaria dei beni, non sono

possibili, io credo, trasformazioni di carattere patrimoniale.

Queste sono le osservazioni in ordine al testo del provvedimento in esame, testo che, come abbiamo detto, in sostanza è quello relativo agli emendamenti che sono stati predisposti dalla Commissione. Sono osservazioni critiche di carattere generale e di carattere particolare che denotano come questo provvedimento sia stato predisposto con troppa fretta e come si sia voluto arrivare allo scioglimento di determinati enti (alcuni dei quali dovevano e devono essere sciolti; altri, invece, devono essere mantenuti in vita), solo per attribuire maggiori poteri agli enti locali, alle regioni, ai comuni, senza prefigurare le conseguenze di carattere economico a carico degli enti locali e quelle di un peggioramento delle prestazioni.

A nostro avviso, questo provvedimento doveva essere più meditato dalla Camera, attraverso un disegno od una proposta di legge che venisse discussa molto più ampiamente prima nelle Commissioni e poi in questa sede, per trovare soluzioni più confacenti, soprattutto soluzioni che tutelassero i diritti di coloro che sono i destinatari di queste prestazioni. Le nostre osservazioni critiche sul merito del provvedimento e quelle che sono state fatte all'inizio della discussione, in ordine alla legittimità costituzionale dello stesso, sono alla base del nostro atteggiamento contrario ad una legge che riteniamo non vada incontro agli interessi del cittadino (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

**MELLINI.** Signor Presidente, colleghi, credo che se dovessimo attribuire la responsabilità delle incongruenze di questo provvedimento, che ci accingiamo a votare, esclusivamente al comportamento del Governo o al comportamento della maggioranza in questo momento — lo dico da una posizione insospettata perché non abbiamo lesinato in nessun momento le no-

stre critiche — probabilmente faremmo cosa ingiusta perché è chiaro che, in questo momento, nelle incongruenze del provvedimento finiscono con il confluire responsabilità ed incongruenze che sono state proprie del comportamento della maggioranza e del Governo in altri momenti.

Noi stiamo assistendo all'arrivo al pettine, al vaglio della realtà (non tanto al vaglio da parte del Parlamento che chiaramente manifesta, e quest'aula ne rappresenta la migliore testimonianza, la volontà di non vagliare e di non arrivare al fondo di alcuna responsabilità) di incongruenze gravi che si sono avute in tutto l'iter di questa disgraziata vicenda relativa ai cosiddetti enti inutili, questa disgraziata vicenda del passaggio alle regioni delle materie specifiche in tema di assistenza, che hanno dato luogo al decreto delegato 24 luglio 1977, n. 616. Io credo che questa vicenda dimostri proprio il totale sfascio (lasciatemi usare una parola, forse non troppo puntuale, ma ormai ritengo sia entrata nel linguaggio comune ed è una parola che con la sua sciatteria dà l'assonanza migliore a quello che è l'andazzo di certe cose) dell'attività del Governo nella sistemazione di tutta la materia di cui ha avuto delega amplissima con la legge n. 382 relativa a questo passaggio alle regioni di competenze riguardanti una materia così delicata come quella relativa all'assistenza pubblica.

Se noi ci lasciamo trascinare dal semplice andazzo del linguaggio (che oramai ha battezzato questa legge come « la questione degli enti inutili »), noi finiremo probabilmente con l'allontanarci da quello che è il vero nocciolo della questione. Certamente vi è un problema che riguarda gli enti inutili, problema che non si arresta a questo settore che è oggetto della nostra attenzione con la legge di conversione o di riconversione, come forse sarebbe più opportuno definirla. Inoltre c'è anche il problema relativo al passaggio alle regioni di una competenza che non è amministrativa ma legislativa e che coincide con una confusione (che è stata propria della legge n. 382 e certamente del decreto legislativo n. 616) che si protrae

e che va avanti anche nella discussione che stiamo affrontando.

Certamente in questa materia vi sono delle complicazioni che si ricollegano a tale questione: da una parte c'è il problema del trasferimento di una competenza legislativa alle regioni, dall'altra c'è il problema di enti per i quali, indipendentemente dal fatto di ricadere sotto una competenza legislativa che è propria delle regioni, c'è bisogno di un intervento del legislatore, perché, nel momento del trasferimento di queste competenze, si è ravvisata la necessità di arrivare finalmente ad un riordinamento della materia ed alla soppressione degli enti stessi in modo da non trasferire alle regioni questa patata bollente della soppressione, ma fare in modo che alle regioni giunga concretamente l'attribuzione della competenza legislativa e di quella amministrativa in questa materia, dopo una sgrossatura del problema concernente l'esistenza di questa miriade di enti che, nel nostro paese, dovrebbero provvedere a questa assistenza, la quale, in pratica, finisce col non esistere e non funzionare proprio per l'esistenza di questa miriade di enti.

Purtroppo di questa confusione, che si è avuta non soltanto concettualmente ma anche nella sistemazione delle singole norme e delle singole procedure che avrebbero dovuto comportare la liquidazione, la attribuzione alle regioni, la risistemazione, lo smembramento, la conservazione di questi enti, il passaggio di questi enti sotto l'egida della legislazione regionale anziché di quella statale, i provvedimenti di indirizzo che a norma della Costituzione lo Stato ha competenza ad emettere nelle materie che spettano alle regioni per ciò che attiene all'attività legislativa... ecco, di questa generale confusione, dicevo, si è avuta la sagra nel decreto legislativo n. 616 del 1977, e oggi noi stiamo vedendo arrivare al pettine le conseguenze di questa enorme confusione. Vi sono queste Commissioni semiparlamentari, interparlamentari, cui si è demandata la decisione delle cose più disparate, l'accertamento del carattere privato o pubblico di questi enti. Non ci dimentichiamo che esiste

una norma della Costituzione che stabilisce la libertà dell'assistenza privata per cui c'è il problema delle fondazioni che fino a prova contraria sono enti privati e che molto spesso sono state coinvolte nel calderone IPAB in cui non si riesce più a capire quali sono gli enti per i quali lo Stato può intervenire senza ledere interessi di carattere privato. Questi problemi sono stati tutti messi insieme, per cui con gli stessi provvedimenti amministrativi e con i provvedimenti di legge che oggi ci si trova in condizioni di dover adottare nella paralisi del meccanismo amministrativo che era stato previsto dal decreto legislativo n. 616, ci si trova di fronte a situazioni estremamente complesse rispetto alle quali il Governo (dopo un periodo di totale inadempienza rispetto ai compiti che pure gli erano stati demandati o che si era esso stesso attribuiti con provvedimenti che avevano natura sostanziale di leggi ma che esso aveva avuto la possibilità di puntualizzare attraverso l'opera legislativa che il Governo stesso aveva assunto con la delega che gli veniva attribuita dal Parlamento) ha una doppia responsabilità: quella di non aver adempiuto alla delega e di non aver adempiuto ad una legge che il Governo stesso aveva avuto la possibilità di ispirare nella concessione della delega.

Se il collega Labriola non si limitasse a dare consigli retrospettivi ai colleghi che conducono le battaglie relative a questioni di costituzionalità, che poi con il voto che dobbiamo ritenere contrario del suo gruppo sono state respinte, noi dovremmo dire che se quella osservazione (che cioè fra i tanti elementi di fantasia del Governo nell'immaginare e creare nuove categorie di stato di necessità c'è certamente anche quella degli stati di necessità che il Governo stesso procura di creare allo scopo di poter poi esercitare la funzione e la decretazione d'urgenza) fosse stata fatta nel momento in cui andava fatta, quando cioè si discute di problemi di costituzionalità, indubbiamente noi non potremmo che dividerla. Sono del resto considerazioni in qualche modo ricomprese

in tutto quello che si è detto nelle più varie occasioni sull'abuso della decretazione d'urgenza. A questo punto però noi dobbiamo fare delle valutazioni che non sono soltanto di costituzionalità, ma riguardano il merito di questa complessa materia, che ci porta ad affrontare questo tasto. la confusione creata in vari momenti — indipendentemente dal fatto che di questa confusione si approfitti per abusare ancora una volta della decretazione di urgenza — è grave anche perché la materia che deve essere affrontata è di estrema delicatezza e difficoltà.

Riteniamo che sia di estrema gravità fra le responsabilità del Governo, per quel che riguarda l'abuso della decretazione d'urgenza, quella di aver posto il Parlamento di fronte a termini ristretti e iugulatori nell'affrontare una materia che, per la sua complessità, avrebbe certamente necessità di una attenzione e di un esame più approfondito che la Camera in queste condizioni non può offrire, anche perché, dopo che è stato raggiunto l'accordo nella maggioranza sugli enti da liquidare o da conservare, la Camera, evidentemente, si sente assolta dalle sue responsabilità ad eccezione di quelle di far presto e di procedere rapidamente a questa conversione, sia essa da considerare tale o da considerare una conversione anomala che, proprio per la sua anomalia, riempie di soddisfazione il collega Labriola, e per quanto ne sappiamo il partito socialista, che vede nell'adozione della formula della conversione fittizia — ma poi non si tratta di una conversione, bensì di una vera e propria nuova legge « creata » dalla Commissione affari costituzionali — un grande obiettivo politico raggiunto. Chi si contenta gode! Evidentemente le indicazioni che nascono dalla « calata » dei principi di Proudhon nella nuova tematica politica italiana fanno sì che si possa essere soddisfatti anche di questo! Così come del resto si può essere soddisfatti di poter criticare la correttezza costituzionale del provvedimento dopo che si è provveduto a votare per respingere le pregiudiziali di costituzionalità! Ma ognuno ha la coerenza che crede e

non dobbiamo certamente essere noi i giudici della coerenza altrui.

Ci interessa comunque sottolineare che ci troviamo di fronte a problemi certamente complessi in se stessi e che sono stati resi ancora più complessi e inestricabili dai meccanismi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616, che si ha la responsabilità di voler mantenere ancora nelle sue strutture, perché ci si continua a muovere entro questi meccanismi, modificandoli ma pur sempre lasciandoli in piedi, che « fanno di ogni erba un fascio » e che fanno avvenire questo passaggio delle competenze dagli enti soppressi alle regioni e ai comuni in una situazione di inestricabile confusione, ulteriormente aggravata da questo provvedimento.

Non ripeteremo argomentazioni che abbiamo già dovuto sottolineare illustrando la nostra pregiudiziale di costituzionalità, ma dobbiamo certamente ritornare su un punto. Si può fare qualsiasi considerazione sul nuovo modo di amministrare la Costituzione, sul nuovo modo di interpretarla, sul nuovo modo di concepire la funzione del Parlamento nella conversione in legge dei decreti emanati dal Governo; si può ritenere di essere soddisfatti quando questi decreti-legge vengono convertiti soltanto fittiziamente procedendo alla rielaborazione delle norme con contenuti diversi, ma quello che resta fermo, in una situazione di questo genere, è il dato gravissimo che in sostanza ci trovavamo di fronte — perché il discorso va sempre fatto rispetto ai contenuti del decreto n. 616 — ad una serie di scadenze e ad una serie di conseguenze previste da quel decreto. Emanando questo decreto o il Governo si è sbagliato, o la maggioranza si è sbagliata, non trovando nulla da ridire sul modo con cui il Governo ha esercitato questa delega, non imponendo al Governo dei comportamenti diversi, non provvedendo tempestivamente alla modifica di quegli atti aventi natura sostanziale di legge che il Governo, nell'esercizio di questa delega, aveva emanato, ponendo quei termini e stabilendo quelle conseguenze relative all'inosservan-

za dei termini stessi; oppure dobbiamo dire che la questione non sta tanto nel tipo di provvedimento adottato dal Governo con il decreto-legge, ma sta a monte, sta in sostanza nella volontà che con il decreto-legge, come con questa legge di conversione — o di riconversione, come forse sarebbe meglio chiamarla — si è voluto adottare: quella, cioè di sanare la inosservanza dei termini stabiliti dal decreto n. 616 e, quindi, di rimettere in movimento la possibilità di salvare questi enti, di farli sopravvivere, di creare ancora motivi e momenti di confusione fra l'attività dello Stato, l'attività dei comuni, l'attività delle regioni, quella addirittura di sottrarre loro delle precise competenze, come abbiamo sottolineato con la nostra pregiudiziale di costituzionalità.

Ma credete che la questione non abbia la possibilità di essere revocata anche in altra sede, quando in sostanza sono scattate ormai, con la scadenza dei termini del decreto n. 616, delle conseguenze di carattere giuridico in ordine all'investitura da parte delle regioni di questo potere legislativo, rispetto al quale lo Stato aveva soltanto la possibilità di regolare la fase di transizione? Per cui, esaurita questa, evidentemente appare di costituzionalità molto dubbia ogni provvedimento che intervenga in questo senso, cosicché gli oneri che con una legge dello Stato oggi si vogliono porre alle regioni — perché, poi, di questo si tratta — certamente possono trovare resistenze. E comunque, di fronte ad inadempienze delle regioni, si tratta poi di vedere quale potrebbe essere la sorte dei rimedi che si volessero porre in atto contro queste inadempienze delle regioni.

Qui certamente ci si riallaccia al problema della continuità dell'attività di questi enti. Ma ci troviamo di fronte innanzi tutto ad un problema: enti inutili e continuità di essi. Che significa questo? Significa che è mancato certamente quell'indirizzo che doveva essere dato con norme di carattere legislativo alle commissioni, in una determinazione di principio per quella che doveva essere una diversa attività, che non doveva riguardare il pas-

saggio alle regioni, ma il principio della soppressione di funzioni, con una chiarezza di indicazioni che doveva venire da una norma di carattere legislativo.

Non si può arrivare qui a dire che le commissioni non hanno funzionato. La realtà è che non ha funzionato, non funzionava, non esisteva il decreto n. 616 nel determinare quali funzioni dovessero essere soppresse. Si è lasciata andare in giro questa storia che si affrontava il problema degli enti inutili, e ci si trova puntualmente di fronte al momento in cui si dice chiaramente: « Va bene, il problema non è quello degli enti: il problema è quello delle funzioni ». Ma allora, gli enti erano inutili; e se gli enti erano inutili il problema delle funzioni non esiste. Esiste semplicemente il problema della soppressione degli enti e delle relative strutture, del riassorbimento del personale, ma non esiste il problema delle funzioni. Oppure, gli enti non erano inutili, e allora abbiamo fatto male a mettere insieme il problema del loro funzionamento e della loro inutilità con quello del passaggio delle funzioni rispettive alle regioni.

Questo è il punto fondamentale — io credo — dell'equivoco nel quale si incentra tutta la discussione su questo disegno di legge. Un equivoco insanabile, e crediamo che anche il testo che è stato approvato dalla Commissione e che voi vi accingete a votare non finirà per migliorare questo equivoco. L'equivoco resterà, e allora, a questo punto, ci troveremo di fronte soltanto ad un dato: l'unico punto fermo, perché poi, per il resto, interverranno certamente le proroghe dei termini. Ma non scherziamo: il 31 marzo non succederà niente, il 31 marzo avremo un altro decreto-legge, il 31 marzo avremo qualche leggina, al 31 marzo si troverà il sistema, se non si sarà trovato il modo di provvedere in via amministrativa per questi enti.

In questo lasso di tempo che vi è stato fino ad oggi, possiamo star certi che non è con il termine del 31 dicembre o con quello più lungo, suggerito dalla Commissione, del 31 marzo che si potrà provvedere a ciò cui non si è prov-

veduto fino ad oggi. Non si potrà provvedere perché si tratterebbe di affidare ad una commissione, con criteri che non sono determinati dalla legge, degli accertamenti diversi, che riguardano l'utilità delle funzioni, il problema di chi deve svolgerle, dei mezzi e della loro destinazione: si tratta di problemi che non possono essere messi assieme e che, comunque, non possono essere affrontati e risolti con la rapidità che fino ad oggi non vi è stata e che sarebbe assurdo pensare vi sarà in futuro.

Il vero significato della legge è questo: si sopprimono determinati enti, bene o male (direi più male che bene); si provvede in qualche modo, ad assicurare la continuità delle funzioni; non si decide quali debbano essere le funzioni che si debbono svolgere. È impensabile che si sopprima un ente trasferendo semplicemente tutte le sue funzioni: se ci troviamo di fronte ad un problema complesso è perché in ogni ente, accanto a funzioni di utilità incontestata (per cui debbono essere trasferite e rispetto alle quali si pone soltanto un problema di strutture, di funzionalità e di attribuzione di competenze), ci troviamo anche di fronte una serie di altre funzioni collaterali, di sfasature e di sfrangiature di queste competenze che certamente vanno soppresse, anche nei casi di enti la cui inutilità sia meno precisa.

A questo punto che cosa abbiamo? Per legge questi enti vengono soppressi ed è chiaro che il fatto che si sia dovuti ricorrere alla legge significa che sul piano dei provvedimenti amministrativi ciò non sarà possibile, perché non si troverà la forza e la volontà politica di arrivare a tale soppressione. Quindi, possiamo essere tranquilli che, in realtà, si sopprimono alcuni enti, ma ne continueranno ad esistere altri. Questi ultimi, molto spesso, sono proprio quelli di cui è più evidente l'inutilità; sono quegli enti per i quali è sembrato più difficile prevedere un trasferimento alle regioni di funzioni che le regioni non avrebbero mai voluto vedersi attribuite. Le regioni non possono, per una norma costituzionale,

vedersi obbligate a svolgere direttamente, come ente di amministrazione, determinate funzioni, perché esse — proprio per la Costituzione — hanno una competenza legislativa per cui possono disporre diversamente per quanto riguarda l'essere in concreto di quelle funzioni; esse, eventualmente, possono anche stabilire la attribuzione delle stesse ad organi diversi, senza accollarsi una funzione amministrativa per la quale, con il potere primario che viene loro attribuito, potrebbero diversamente stabilire. A questo punto sorgerebbero dei problemi gravissimi. Le regioni, in realtà, saranno lietissime di potersi accollare queste funzioni, poiché questo significherebbe nuovo personale, nuovo sottogoverno: non ne dubitiamo, almeno nella maggior parte dei casi, ma nei casi in cui qualche regione ritenesse di doversi comportare diversamente, questi problemi costituzionali, sui quali avete sorvolato con disinvoltura, restano e sono assai gravi. La disinvoltura c'è stata; forse ci si dirà che noi avremmo potuto, facendo il nostro mestiere che altri, evidentemente, vorrebbero insegnarci... Ma sembra che, piuttosto che insegnarcelo, questo mestiere vorrebbero rubarcelo nel fare l'opposizione nei momenti in cui non c'è da decidere, salvo poi stare al Governo nei momenti in cui si decide: questa sembra sia diventata la funzione di certe parti politiche di questa Camera. Tanto per evitare di fare nomi, diciamo che i colleghi socialisti sono degli specialisti in questa doppia funzione.

Ebbene, la sorte di questa travagliata vicenda, allo stesso tempo, riguarda il passaggio alle regioni di determinate funzioni in materia di assistenza, la complessità della situazione degli enti e del loro riordinamento, la funzione legislativa in questa materia e le future funzioni amministrative e, infine, anche la situazione della liquidazione di questi enti, che poi non è una vera e propria liquidazione.

Direi che è piuttosto strano il fatto che si voglia parlare di messa in liquidazione di enti, quando certamente non si tratta di questo. A questo punto potrem-

mo ricordare quella che è stata la nostra definizione, perché poi mi sembra che, mentre si continua a parlare di legge sugli enti inutili, la preoccupazione maggiore sia quella di arrivare ad una determinazione per cui si sopprimono gli enti purché l'inutilità resti. Questo sembra il principio in cui ci si è mossi. Per il resto tutto resta come prima ed insoluto, salvo evidentemente la proroga del termine per il passaggio ai comuni, e questo è uno degli aspetti più gravi di questo provvedimento. Si tratta degli istituti pubblici di assistenza e beneficenza che dovrebbero passare ai comuni e che, viceversa, rimarranno ancora sottoposti al vaglio di quella strana commissione che dovrebbe stabilire anzitutto se si tratta di enti privati o pubblici e se hanno o meno una precipua funzione nella sfera educativo-religiosa; perché non si parla semplicemente di attività, ma di attività relativa alla sfera educativo-religiosa, perché questo è il linguaggio, al di fuori del quale si ritiene che il legislatore sia troppo semplice.

La continuazione dell'attività di questa commissione lascia intendere che essa continuerà sulla strada già percorsa, che non è poi quella di riconoscere questa qualifica agli enti che svolgono una attività oggettivamente legata alla funzione educativo-religiosa, ma quella di escludere questo passaggio ai comuni per tutti quegli enti che abbiano un inquadramento confessionale. Questo è avvenuto, ad onor del vero, anche per gli enti che avevano un fondamento in confessioni minoritarie; ad esempio per tutti gli enti legati alla comunità israelitica che potevano avere ottimi argomenti da far valere, ma certo non attraverso questo riconoscimento di svolgimento di funzioni attinenti alla sfera educativo-religiosa, perché non è tale quando si tratta, ad esempio, di un ospedale.

Quindi, continueranno sulla *Gazzetta Ufficiale* ad apparire i soliti decreti in blocco; non sappiamo con quale motivazione, ma conosciamo ormai con quali criteri, perché sono quelli che emergono dal comportamento tenuto fino ad oggi da questa commissione e che oggi viene convalidato perché non si ritiene nemmeno (ne abbia-

mo fatto oggetto di un nostro emendamento) di arrivare ad una precisazione o correzione di questo indirizzo e ad una migliore indicazione del criterio con cui dovrebbe continuare l'opera di questa commissione. Se rimane nel vago, o almeno si lascia che si faccia finta che esista del vago in questa norma di legge, per cui questa commissione continuerà a sfornare esenzioni da questo passaggio ai comuni, e quindi la proroga del termine significherà in sostanza salvare lo scandalo di questi enti pubblici di assistenza e beneficenza, queste IPAB ormai fantomatiche. Avevamo presentato una interrogazione per sapere che cosa avveniva ad esempio dell'opera pia degli schiavi e catecumeni, che ci risulta abbia chiesto il riconoscimento della funzione di ente agente nella sfera educativo-religiosa. Per cui avremo la sfera educativo-religiosa degli ospizi per i vecchi, la sfera educativo-religiosa per il conservatorio delle zitelle o per quello delle ragazze pericolanti e per tutta un'altra serie di istituzioni di questo genere, interessantissime per quel che riguarda la storia della beneficenza e dell'assistenza o del lessico in questa materia. Non si può pensare che si debba mantenere in piedi questa commissione perché esamini la storia delle zitelle pericolanti!

Si tratta di un tema importante perché il marcio di queste attività di sottogoverno comunale, locale, all'interno di queste istituzioni di beneficenza, queste istituzioni pletoriche, inconcludenti, con questi patrimoni che vengono depredati senza che se ne facci alcun uso, è un vecchio problema nel nostro paese per queste istituzioni ridotte al ruolo di operazioni di piccolo sottogoverno. Non si possono prorogare semplicemente i termini perché possa andare avanti tutta questa storia e perché poi ci si possa trovare puntualmente il 31 marzo di fronte alla stessa esigenza. Certo, perché la commissione non ha funzionato, perché vi sono state troppe domande e quindi non c'è stato il tempo di esaminarle; la *Gazzetta ufficiale* addirittura non avrà avuto lo spazio per contenere tutti i decreti; come si fa? E, quindi, continuiamo ancora su questa strada,

tanto poi qualche cosa interverrà; la beneficenza sarà adoperata o la provvidenza opererà anche per gli istituti di assistenza e beneficenza; saranno ancora mantenuti in piedi; si troverà qualche nuova formula; di conseguenza gli enti magari saranno soppressi, ma si troverà il modo di far rimanere l'inutilità, che rappresenta evidentemente un dato intangibile nella triste storia di certe funzioni pubbliche nel nostro paese.

Se la situazione è questa, io credo che i problemi di costituzionalità si saldino con i problemi di merito. I problemi di costituzionalità sono gravi, gravissimi. Non so con quale disinvoltura si possa affrontare il tema della incostituzionalità a cose fatte, per parlare dopo e dire: « ma qui si è fatto di ogni erba un fascio; qui ne abbiamo viste di tutti i colori; si è fatto strame della Costituzione; siamo tutti d'accordo, però naturalmente non abbiamo fatto gli squilli di tromba e, non avendo fatto gli squilli di tromba, bisognava pure che facessimo finta di far passare questo decreto-legge; ma lo abbiamo ampiamente cambiato ». Su questo fatto è grave che queste cose si dicano dopo. Credo che sarebbe dovere di tutti a questo punto, quando si è assunto un atteggiamento di questo genere, cercare di dimenticarle queste cose. Non ci si salva l'anima poi venendo a dire qui che si è d'accordo che sia stato un procedimento costituzionalmente scorretto. Di questo passo siamo arrivati alla disciplina calcistica per decreto-legge, a quella enormità di quel decreto-legge sui calciatori; ma tanto era materia di calcio. E poi ci troviamo puntualmente il principio del Governo che naturalmente stabilisce per decreto-legge l'obbligo del Parlamento di fare le leggi; poi magari non passano; ma la legge è sempre di conversione, anche se con modifiche, del decreto-legge; non si sente il bisogno di fronte a cose di questo genere di prendere una posizione netta; e quando si fanno le eccezioni di incostituzionalità, bé, ad un certo punto questo è il mestiere... Non ho poi compreso bene perché oggi io occupavo un posto, non so

se materialmente o idealmente, che non mi competeva, ma evidentemente c'è qualcuno che i posti li occupa in altro modo...

Dicevo che i problemi di costituzionalità si saldano con i problemi di merito, si saldano con il problema di una confusione concettuale, di una confusione di disposizioni, con l'intersecarsi continuo di problemi totalmente diversi, quali sono quello del passaggio alle regioni di una competenza che è innanzitutto competenza legislativa in questa materia e gli altri che riguardano invece la esistenza di enti che debbono amministrare, che stanno amministrando questa attività o, meglio, « disamministrando », che poi è purtroppo la stessa cosa sotto un certo profilo. Di conseguenza noi riteniamo che, di fronte a questo provvedimento, il non aver voluto e il non volere — come ci è stato chiaramente detto — respingere un decreto per il solo fatto che ad un certo punto queste cose non si fanno o per il fatto che non si sono fatti gli squilli di tromba e, quindi, il doverlo convertire, obbedendo anche ai termini costituzionali (la Costituzione qualche volta serve anche, quanto meno quando si vuole avere fretta; poi si trova comunque il modo di distorcerla), riteniamo che tutto ciò rappresenti un alibi che interviene nella fretta appunto di questo provvedimento e che finisce poi con il coprire ulteriori e gravi confusioni che finiranno con l'aver necessariamente delle conseguenze negative per quella che sarà la regolamentazione di tutta la materia.

Noi ci siamo fatti carico di presentare una serie di emendamenti che credo daranno occasione alla Camera, se vorrà, di poter riflettere su alcuni aspetti, anche di carattere tecnico, di questa tormentata e delicata materia.

La nostra opposizione è determinata sostanzialmente, lo abbiamo detto in sede di illustrazione della nostra pregiudiziale di costituzionalità, dal fatto che qui l'unico dato concreto di questo provvedimento legislativo è quello della eliminazione di alcuni di questi enti con una disposizione che ha tutto il sapore della conferma del-

la esistenza e della proroga *sine die* dell'esistenza di questi enti e quindi del rinvio di termini che non soltanto dovevano sortire degli effetti, ma che erano addirittura scaduti. Oggi viene rimesso tutto quanto in discussione, viene rimesso tutto quanto sul binario senza fondo delle attese che caratterizzano la nostra vita amministrativa e la nostra vita politica.

Siamo quindi contrari a questo provvedimento e non vediamo come le modifiche adottate in sede di Commissione affari costituzionali, sulle quali dovrà pronunciarsi l'aula, possano andare incontro alle esigenze che apparivano dal carattere abnorme del decreto. Credo si sia ulteriormente complicata la questione; si è sottolineato il fatto che quel decreto era incostituzionale, anche da parte di sostenitori di quella che dovrà essere la legge cosiddetta di « conversione »; ma non crediamo che con questi espedienti si possa sanare il fatto grave costituito da un comportamento incostituzionale del Governo, come non riteniamo che adattandosi ai canali e ai tempi imposti dalla legge di conversione si possa affrontare una materia che ha già dimostrato, con i fatti, di non poter essere inquadrata e regolata con meccanismi ai quali si riferiscono tutti gli emendamenti e tutte le disposizioni che saranno votati secondo il testo della Commissione e che quindi necessitano di una sostanziale e diversa impostazione, per un esame molto più complesso al fine di giungere a provvedimenti molto più drastici, più rapidi e più conclusivi.

Con i nostri emendamenti cercheremo di fare tutto il possibile per migliorare il provvedimento; è una nostra costante, anche di fronte a provvedimenti che ci vedono drasticamente avversi, perché anche nella logica delle parti avverse si faccia quanto è possibile perché non sia trascurata quella maggiore funzionalità tecnica dei provvedimenti stessi.

Nella seduta di domani illustreremo questi nostri emendamenti e chiederemo che su questi la Camera si pronunci in maniera chiara; su molti di essi chiederemo la votazione a scrutinio segreto, perché emergano quei dissensi che, guarda

caso, emergono sempre quando ci sono degli emendamenti presentati da parte radicale. Comunque, fin da ora preannunciamo il nostro atteggiamento negativo, senza vedere la possibilità, anche di fronte ad eventuali accomodamenti, di cambiare le nostre determinazioni in merito al provvedimento al nostro esame.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Emma Bonino. Ne ha facoltà.

BONINO EMMA. Signor Presidente, colleghi, intendo fare un intervento molto breve, ma desidero soffermarmi su un aspetto particolare e specifico del decreto del Presidente della Repubblica n. 616, senza entrare nel merito della materia trattata da questo disegno di legge di conversione del decreto n. 481, i cui problemi sono stati sottolineati anche negli interventi che mi hanno preceduto. Non vi è dubbio che la elaborazione di questo provvedimento, che a detta della maggioranza non ha più niente a che vedere con il decreto-legge presentato dal Governo, sia stata molto laboriosa; se è vero, come è vero, che si è arrivati ad incontri notturni tra le forze politiche che si incontravano poi di nuovo il mattino successivo in Commissione, in cui le « debolezze politiche », che la notte non avevano partecipato all'incontro tra le « forze politiche », non capivano assolutamente nulla di cosa si andasse discutendo.

Quando la Commissione ha ascoltato i sindacati e tutti si riferivano a tale accordo raggiunto tra le forze sociali e politiche — suppongo nottetempo — c'è stato un momento nel quale le « debolezze politiche », non essendo a conoscenza di detto accordo, si sono trovate a dover chiedere ai sindacati stessi informazioni su questi accordi. Ci rendiamo conto, quindi, che è stata una elaborazione molto difficile. Dai primi emendamenti socialisti e comunisti, nei quali si chiedeva di sciogliere immediatamente 47 enti, si è arrivati agli emendamenti accolti dalla Commissione, nei quali si prevede lo scioglimento di 22-23 enti. Dunque, evidentemente, vi deve essere stata tutta una serie

di incontri per giungere a questo tipo di piattaforma.

Riteniamo sicuramente positivo, da una parte, che si sciogano d'ufficio gli enti in questione, anche se ciò suscita in noi una perplessità: il fatto, cioè, che si debba giungere a scioglierli per legge dimostra che il meccanismo amministrativo stabilito con il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 non ha evidentemente funzionato. Ma questo lo ha ammesso addirittura il Governo! Nella relazione che accompagnava il primo decreto, quello non convertito, lo stesso afferma: «...poiché vi è stato un non lieve rallentamento nella nomina di questa commissione (la commissione di cui all'articolo 113), a meno di pochi giorni dalla data del 1° luglio 1978, la commissione predetta non è stata in grado di esprimere alcuna proposta di decreto ai sensi del quarto comma del citato articolo 113». Ho, dunque, la impressione che il Governo si sia creato le condizioni di necessità e di urgenza.

Vi era un decreto, quello del 24 luglio 1977, che stabiliva alcuni adempimenti, una sorta di tabella di marcia per il Governo (nomina della commissione, esame da parte di quest'ultima della tabella B, relazione alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, scioglimento degli enti e così via). I contributi dovevano cessare il 1° luglio 1978.

Il Governo non ha, invece, nominato la commissione. Tale nomina ha subito un « non lieve rallentamento »; altro non lieve rallentamento — sempre per affermazione del Governo — lo subiscono le attrezzature, la messa in moto delle segreterie, l'adozione degli strumenti o di quant'altro occorrente. Non c'è stato, dunque, il tempo necessario.

Ignoro se questo sia un termine che corrisponda al dettato dell'articolo 77 della Costituzione in ordine alla necessità e all'urgenza. Intendo dire che se entro il 31 marzo prossimo — data cui fa riferimento il decreto-legge in esame — il Governo non ha ancora effettuato alcunché, e si sono nuovamente create le premesse per una decretazione d'urgenza (mi pare

di capire che il Governo così intende lo articolo 77 della Costituzione), il procedimento cui si fa ricorso può andare avanti all'infinito.

Sono questi i dubbi che abbiamo espresso questa mattina nel corso degli interventi sulle pregiudiziali. In realtà, abbiamo anche altre perplessità. Ad esempio, se non erro, pochi giorni fa si è votata una legge relativa all'incremento dei fondi di dotazione di taluni enti. In quella occasione ci è stato detto che si finanziavano detti enti — tra cui l'EAGAT — perché necessari. A questo punto, l'Ente di gestione delle aziende termali viene, con il decreto-legge in esame, sciolto. Come mai l'EAGAT era due giorni fa ritenuto necessario, tanto è vero che se ne è incrementato il fondo di dotazione, ed oggi viene sciolto? Il Governo ha cambiato idea? Due giorni fa detto ente era necessario, oggi, se passano gli articoli con le modifiche apportate dalla Commissione (che noi ci auguriamo passino), viene sciolto perché inutile.

Vi è altresì da rilevare che, con i nuovi articoli introdotti dalla Commissione, l'EAGAT passa all'EFIM, previo risanamento del *deficit*. A questo punto vorrei cercare di capire. I fondi che sono stati dati per legge, o che dovrebbero esserlo, vanno già per il risanamento dell'ente in questione (ieri necessario, oggi da sciogliere), oppure questo EAGAT, che oggi si scioglie e si passa all'EFIM, ha ancora bisogno di ulteriore sovvenzionamento per il risanamento? Vorrei un chiarimento su questo aspetto, tanto più che nella primavera scorsa, in occasione della discussione di importanti provvedimenti in materia di ordine pubblico, abbiamo visto quanto siano importanti le questioni di coordinamento legislativo.

Dico questo per non parlare, poi, dell'Ente cellulosa, che rientra in quelli della tabella B e che non viene sciolto. Per sapere di che ente si tratti — comunque sulla questione torneremo più approfonditamente in sede di presentazione e discussione degli emendamenti — basterebbe leggere una qualsiasi relazione della Corte

dei conti. Ci risulta, addirittura, che questo ente ha aperto — così affermano gli organi di stampa — un centro studi a Battipaglia: certo, nello statuto è prevista l'attività di studio, ma questo non fa che confortare l'idea di un'amministrazione allegra.

Vorremmo, almeno, avere conferma dalla Commissione sul fatto che questo ente rientri nell'ottica dell'editoria e, quindi, possa essere in qualche modo investito dalla legge di riforma di quel settore. Vorremmo sapere se, al contrario, sia diventato un ente fondamentale e necessario.

Non era questo, però, l'aspetto del decreto che volevo in modo speciale sottolineare. Volevo sottoporre all'attenzione della Commissione quello delle istituzioni di assistenza e di beneficenza, che erano regolate dall'articolo 25 del decreto n. 616. Credo sia bene ricordare che, in base alla legge n. 382, queste istituzioni dovevano passare integralmente ai comuni, in fase di riforma dell'assistenza pubblica. Con il decreto n. 616 si fa un passo indietro, stabilendo che il passaggio ai comuni non deve avvenire per tutte le istituzioni di assistenza, in quanto sono escluse quelle con carattere educativo-religioso. Ora, in primo luogo, mi sembra che la dizione « carattere educativo-religioso » sia molto ambigua — lo hanno sottolineato anche altri — perché in tutta la legge non è dato trovare alcun criterio per determinare la sussistenza o meno di quel carattere. Non solo; chi stabilisce se una IPAB ha carattere educativo-religioso? Una commissione governativa — così prescrive l'articolo 25 — costituita da rappresentanti dell'ANCI, dell'UNEBA, oltre che da quattro rappresentanti della regione, decide, sulla base di una documentazione inviata dalle IPAB, se riconoscere o meno il carattere educativo-religioso di quella istituzione. Della decisione non è informato il Parlamento, né sono informati preventivamente gli enti locali, cioè i comuni e le regioni. Il risultato qual è? la Commissione ha funzionato in questo modo: ha inviato a tutte le IPAB una lettera di questo tipo: « Chi vuole che gli

sia riconosciuto il carattere educativo-religioso, mandi una domanda ». Da quanto ci risulta — è una materia molto misteriosa quella degli enti, utili od inutili che siano, tant'è vero che persino in sede di Conferenza dei capigruppo mi sono trovata a chiedere al Governo l'elenco delle IPAB italiane, dato che, non essendovi il magistrato Gallucci che ha posto il segreto istruttorio, vorrei sapere dove si può rinvenire l'elenco: comunque, non ci è stato dato — la commissione governativa ha ricevuto circa 2 mila domande, mentre ne attende altre mille. Quindi, sulla pura e semplice documentazione fornita dalla IPAB stessa, questa commissione decide lo stralcio dall'elenco delle IPAB che dovrebbero sottostare alla commissione di cui all'articolo 113, per essere conglobate nella riforma dell'assistenza pubblica. Abbiamo visto che questa commissione ha lavorato, tant'è vero che sulla *Gazzetta Ufficiale* sono ormai comparsi ben tre elenchi delle IPAB, riconosciute a carattere educativo-religioso.

Capisco che la dizione era ambigua, ma certo è che non vedo come si faccia a riconoscere carattere educativo-religioso ad un ospizio: dovrei dire che questa educazione viene impartita quanto meno tardivamente. Capisco che è meglio tardi che mai...

**PRESIDENTE.** È educazione permanente, onorevole Emma Bonino!

**BONINO EMMA.** Sarà ben difficile, insomma, che gli ospizi abbiano questa funzione. Lo stesso dicasi per gli ospedali. Ora, capisco che nei nostri ospedali si cura poco; ma constatare che essi avrebbero una funzione educativo-religiosa è per lo meno strano, per non dire altro.

Gli elenchi, dicevo, finora sono tre, con circa un centinaio di IPAB riconosciute, incluse quelle delle minoranze (le IPAB cosiddette israelitiche). Noi abbiamo ricevuto segnalazioni da parte dei comuni e delle regioni, che chiedono di essere consultati prima che una IPAB sia riconosciuta come avente quel carattere, e non passi al comune. E a me pare giu-

sto che la commissione, prima di decretare che una IPAB rimane tale, senta il parere non solo dell'istituzione interessata, ma anche della cosiddetta controparte, cioè del comune al quale queste istituzioni — con patrimonio, personale, eccetera — dovrebbero passare.

Proporremo a questo proposito un emendamento, altrimenti non si capisce bene come stiano le cose: la Commissione parlamentare per le questioni regionali non viene informata, appunto perché il decreto n. 616 dice che non va informato nessuno; agli enti comunali non viene chiesto nessun parere; il risultato è una azione evidentemente incontrollata di questa commissione governativa, dopo di che l'iniziativa passa al Presidente del Consiglio, che emana dei decreti. Noi chiederemo allora che si senta almeno il parere del comune o della regione; chiederemo che si senta il parere della Commissione parlamentare; chiederemo, ancora, che per lo meno, quando si emanano i decreti di riconoscimento del carattere educativo-religioso, si fornisca una motivazione. È altrimenti del tutto lecito il sospetto di chi dice che, in realtà, si vogliono mantenere le IPAB autonome, quelle che hanno un patrimonio, cioè le IPAB cosiddette «ricche», mentre si passeranno ai comuni tutte le IPAB in *deficit*, o comunque senza patrimonio.

Se dunque, andando avanti di questo passo, dovesse verificarsi la malaugurata ipotesi della riconferma di qualche migliaio di IPAB, non capisco bene che fine farebbe la riforma dell'assistenza pubblica. Questa riforma ha, oggi, un senso se si abolisce tutta questa pletora di organizzazioni che si occupano dell'assistenza, della mendicizia e della beneficenza. Queste organizzazioni sono anche ingiuste, proprio perché distinguono il tipo di servizio a seconda della persona che ne deve usufruire. Se manterremo autonomi qualche migliaio di questi enti, la riforma dell'assistenza nascerà già svuotata di contenuto perché, al di là del quadro generale della riforma, ci troveremo ancora con qualche migliaia di enti di questo tipo, che agiscono in piena libertà.

Volevo sottolineare un altro punto. Ritengo che sia doveroso che le IPAB che fanno richiesta di essere riconosciute come aventi carattere educativo-religioso, quando presentano la documentazione, siano in regola con le norme di legge, abbiano cioè presentato i bilanci, per esempio. Non è tradizione degli enti inutili, devo dire, presentare bilanci, se è vero, com'è vero, che sono state emanate parecchie circolari (una la ricordo bene, nel 1968) in cui il ministro dell'interno chiedeva agli enti comunali o ai prefetti di vigilare perché fossero rispettate le norme di legge; cosa che non è mai stata fatta, non solo per le IPAB, ma anche per gli altri enti.

Se noi prendiamo il «librone» in cui si è concretato il lavoro della Commissione parlamentare sugli enti inutili, e in particolare sulla tabella B, ci rendiamo conto che il tutto è abbastanza sconvolgente. C'è scritto: entrate, dato non pervenuto; uscite, dato non pervenuto; spese per il personale, dato non disponibile; se va tutto bene, si dice solo quanto personale è a carico dell'ente. A questo punto ha ragione la Commissione parlamentare, che nel 1971 fece una indagine conoscitiva; concludendo i suoi lavori, diceva che molti di questi enti vivono e sopravvivono per assistere i propri impiegati in quanto, da quei pochi dati di cui erano in possesso, le spese per il personale erano di molto superiori ai fondi che venivano spesi per il raggiungimento dell'obiettivo previsto nel loro statuto.

Ritengo, rispetto a tutta questa situazione, che presenteremo degli emendamenti. Questa commissione, che deve riconoscere il carattere educativo-religioso dell'ente, a nostro avviso non può continuare ad operare senza controlli da parte di nessuno: né da parte degli enti comunali — e quindi nell'ottica del decentramento — né da parte del Parlamento.

A questo punto vi segnaliamo alcune di queste IPAB, che in base ad una valutazione abbastanza superficiale forse è il caso di sciogliere d'ufficio. La «Casa delle fanciulle pericolanti ricoverate», do-

ve non si comprende bene se pericolanti siano le case o le fanciulle medesime, oppure l'« Opera pia zitelle vergognose », dove non si è compreso il motivo per il quale le zitelle dovrebbero essere vergognose, l'« Opera pia catecumeni e schiavi » (devo dire che questa situazione è d'attualità) rappresentano enti nei confronti dei quali il Parlamento dovrebbe fornire precise indicazioni.

Vorrei richiamare l'attenzione su questo punto, proprio perché stiamo convertendo un decreto-legge che ha ampiamente modificato il decreto n. 616 — è stato un accordo raggiunto con molte difficoltà — per cercare di capire, e quindi per non dover correre ai ripari, e prevenire le distorsioni in cui può, essendo senza controllo, operare la commissione nominata a norma dell'articolo 25. A noi pare un dato importante tutto questo. È inutile aprire la *Gazzetta Ufficiale* e ritrovarsi tutta una serie di enti che sono riconosciuti come tali, perché se non stabiliamo dei criteri e si decide che tutti gli asili sono educativo-religiosi, di queste 9 mila IPAB ne rimarranno ben poche. Se si riconoscono tutti gli asili o le opere pie, il passo indietro del decreto n. 616, che doveva essere piccolo, rispetto alla legge n. 382, diventa, invece, un modo di affossare la nascente riforma dell'assistenza.

Anche dalle indagini conoscitive si è visto che il disservizio della riforma dell'assistenza è dovuto al fatto che vi sono migliaia di enti che non sono coordinati tra loro, divisi per categorie per cui i ministeri hanno i loro enti di assistenza; il servizio è commisurato alla categorie delle persone che hanno bisogno di aiuto per cui per i mutilati vi è un tipo di assistenza e per i reduci delle guerre ve n'è un'altra. L'ottica della riforma della assistenza era d'inquadramento generale lodevole, tanto che il Comitato ristretto ci sta lavorando, ma se eliminiamo i presupposti già da adesso, perché riconosciamo un qualche migliaio di enti che rimangono fuori da questo inquadramento generale, ci ritroveremo a varare una riforma che nasce già priva di contenuto.

Tutto ciò è illecito e ne ribadisco il sospetto. Poiché questa commissione non deve rendere conto a nessuno dei criteri e delle motivazioni per cui tali IPAB vengono riconosciute enti educativo-religiosi e quindi si tengono il patrimonio personale, mentre altre sono devolute al comune, e poiché non sappiamo quali sono i criteri in base ai quali avviene il riconoscimento, avvaloriamo il sospetto che vengano riconosciute educativo-religiose, e quindi si tengano il loro patrimonio e il loro personale, quelle IPAB che sono cosiddette ricche, quelle cioè che a Roma hanno, per esempio, tre cinema, un albergo diurno, un certo numero di negozi e di appartamenti. In sede di illustrazione degli emendamenti, sarò anche più precisa su questi dati per quanto riguarda la città di Roma. Verranno invece passate al comune tutte le IPAB cariche di debiti; quelle senza patrimonio passeranno alle finanze dei comuni, che già di per sé sono disastrose, e delle regioni.

Queste riflessioni volevo fare, non sul contesto generale del decreto, ma su questo aspetto. Mi auguro che nella conversione in legge del decreto si voglia fare un minimo di attenzione a questo che è un problema importante, per non trovarci poi a varare una riforma dell'assistenza completamente priva di significato.

**PRESIDENTE.** Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare l'onorevole relatore di minoranza.

**PAZZAGLIA, Relatore di minoranza.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, sarò molto breve nella replica, anche perché ci si rende conto — e questo duole — che l'opera che stiamo svolgendo non troverà certamente molta attenzione nell'opinione pubblica, distratta come sarà domani dalla pubblicazione del documento delle rivelazioni dell'onorevole Aldo Moro.

La replica, comunque, impone alcune considerazioni fondamentali, che è bene restino documentate negli atti della Ca-

mera. Alcune osservazioni riguardano lo aspetto politico, come è stato evidenziato soprattutto dall'onorevole Labriola, il quale ha voluto porre l'accento sul fatto che la legge di conversione è utile, che vi è stato un successo della maggioranza nei confronti del Governo, il quale, secondo l'onorevole Labriola, ha fatto una brutta figura con l'emanazione del decreto-legge (egli ha usato espressioni e giudizi certamente più liberi di quanto non abbiamo usato noi, gruppo di minoranza).

L'onorevole Labriola ha parlato di metodo che non può essere ripetuto, in relazione appunto alla trasformazione di un decreto-legge mediante la legge di conversione in qualche cosa di completamente diverso. Inoltre l'onorevole Labriola ci ha dato ragione, sia pure con valutazioni in termini che non condivido, sul fatto che il decreto-legge non poteva attribuire legittimità ad atti amministrativi. Si tratta dell'articolo 5 del decreto-legge, che in pratica sana gli atti amministrativi compiuti in virtù del decreto-legge precedente.

Ho rilevato alcuni giudizi dell'onorevole Labriola per mettere in evidenza la chiara frattura tra il Governo e la sua maggioranza, la quale si rifiuta di convertire il decreto — lo ha detto anche il relatore per la maggioranza — ed assume una iniziativa legislativa utile per contrapporre questa valutazione sulla legge al giudizio negativo sul decreto-legge, che innova completamente, sostituendosi all'attività amministrativa del Governo, per quanto riguarda la soppressione di alcuni enti.

È un fatto politico che non può non essere sottolineato e che deve essere messo in evidenza davanti alla Camera. Sul merito della legge le riserve non sono mancate, anche da parte della maggioranza. Ad esempio, l'onorevole Gasco, pur limitatamente ad un articolo della legge, ha chiesto che la Camera riesamini la decisione della Commissione affari costituzionali. Sono venute poi le valutazioni, tutte meritevoli di attenzione, dell'onorevole Bollati, dell'onorevole Mellini e dell'onorevole Emma Bonino.

Quindi, sulla tesi enfatica del carattere di grande riforma della legge di conver-

sione, e non del decreto-legge, credo debbano essere sollevate non poche riserve. Il fatto di sopprimere degli enti è positivo ove questi siano sicuramente inutili, ma non lo è altrettanto quando si sopprimono anche enti bisognosi soltanto di una ristrutturazione. Quello che preoccupa è, e lo ha evidenziato bene l'onorevole Bollati nel suo pregevole intervento, che vengano mantenuti ancora in vita enti da tempo riconosciuti inutili e che per ragioni politiche non sono caduti sotto la mannaia della maggioranza della Commissione. L'utilità o l'inutilità di un ente non possono essere giudicate soggettivamente dal momento della nascita di questo ente, bensì dalle funzioni ad esso attribuite e dalla strutturazione di competenze che gli viene data all'atto della costituzione o successivamente. Preoccupazioni, seppure con diverso tono, sulla garanzia della continuità delle funzioni e delle prestazioni sono venute con ampiezza di argomentazioni da parte dell'onorevole Bollati e persino dall'onorevole Labriola che fa parte della maggioranza.

Il dibattito ha perciò evidenziato la necessità di porre non poca attenzione agli emendamenti che sono stati presentati (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di replicare l'onorevole relatore per la maggioranza.

**BARBERA, Relatore per la maggioranza.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, io non penso che vi sia, in questo momento, una frattura fra il Governo e la sua maggioranza. Ritengo vi sia stato un momento in cui un pericolo di incrinatura del rapporto tra maggioranza e Governo si sia determinato, quando cioè il Governo ha emanato un decreto-legge senza consultare la maggioranza, venendo meno ad uno degli impegni fondamentali nel processo di riforma dello Stato. L'intesa fra la maggioranza e il Governo si è ricostituita e, senza enfasi alcuna, possiamo dire che questo è un successo che fa onore a questa maggioranza ed anche al Governo che di questa maggioranza è

espressione e che ha assecondato l'intesa che si è determinata presso la Commissione affari costituzionali.

Si tratta di un provvedimento, come dicevo nella mia relazione, che si inserisce con coerenza (e non con l'incoerenza che è stata indicata in qualche intervento) nell'attuazione del programma governativo. Si inserisce anche in un collegamento ben preciso nell'attuazione del programma del luglio dello scorso anno. Si tratta di un programma coerente, che collega insieme problemi delle istituzioni, forma dello Stato, modo di essere delle istituzioni e crisi del modello economico. In questa prospettiva si pone il decreto del Presidente della Repubblica n. 616, che non si limita soltanto a decentrare alle regioni ed agli enti locali dei compiti, provvedendo anche allo smantellamento di 16 direzioni generali e di migliaia di piccoli enti operanti nel settore di competenza degli enti locali e delle regioni, ma che soprattutto riconduce ad unità, a livello degli enti locali e delle regioni, una serie di funzioni prima disperse e frammentate in una serie di organismi e di enti. Né bisogna dimenticare il decreto n. 618, che avvia il ruolo unico del personale presso la Presidenza del Consiglio.

Pur dovendo registrare una serie di ritardi nel perseguimento di questo obiettivo fondamentale (dobbiamo rilevare, ad esempio, che ancora non è stato insediato il consiglio di amministrazione), che si inserisce in un rapporto nuovo che si vuole instaurare tra il Parlamento, il Governo e una serie di enti che costituiscono l'amministrazione indiretta dello Stato, attraverso la legge che abbiamo approvato in questo Parlamento per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici, il provvedimento si inserisce nel discorso più ampio, cioè nella possibilità e nella capacità di incidenza e di controllo che questo Parlamento ha assunto in ordine al complesso delle partecipazioni statali.

Il provvedimento, inoltre, si inserisce con coerenza nella riforma del bilancio e della contabilità dello Stato che abbiamo approvato poco prima delle ferie estive e che prevede tutta una serie di mecca-

nismi in grado di riuscire a rendere coerente la macchina dello Stato, ad evitare gli sprechi, i parassitismi e l'ingovernabilità della spesa pubblica.

La soppressione di questi enti, come già degli enti minori che erano stati investiti dal processo di regionalizzazione direttamente dal decreto n. 616, certamente non costituisce immediatamente una riduzione dei carichi del bilancio dello Stato. Si tratta di spese che continuano ad essere inserite nell'ambito della finanza pubblica e che dovranno in qualche modo essere affrontate. Va però considerato in prospettiva il contributo che un'opera di disboscamento come quella che iniziamo può portare al contenimento della spesa pubblica, se si tiene presente che molti di questi organismi agivano in maniera separata, ciascuno con una propria parte di competenze, senza alcuna organicità. Basti pensare che uno di questi enti, l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ha una grossa struttura per la rieducazione professionale, cui possono essere ammessi soltanto gli invalidi del lavoro ma non gli invalidi civili o gli invalidi di guerra; basti pensare ai vari enti che si occupano di orfani, che hanno dei collegi dove possono essere ammessi soltanto gli appartenenti ad una certa categoria: è noto l'esempio di un orfanotrofio dell'ENAM a Fano in cui sono presenti circa 27 ragazzi e 32 fra docenti e personale inserviente.

C'è quindi la possibilità, attraverso questa opera di riordinamento complessivo di funzioni e di competenze, di avere in prospettiva anche un contenimento della spesa.

Si è parlato di enti inutili: direi che un po' tutti i colleghi intervenuti hanno usato questa espressione. In proposito voglio ritornare su quanto ho detto nella mia relazione per ripetere che è sbagliato parlare, per molti di questi enti, di enti inutili. Si tratta infatti di enti che hanno reso dei servizi importanti e che — come dicevo — hanno avuto dirigenti e funzionari dotati di alta professionalità. Certo, alcuni di questi enti sono inutili e, se si vanno a guardare i bilanci di qualche en-

te, in modo particolare dell'ENAPI o di altri ancora, si nota come le spese correnti, le spese per il personale assorbono quasi il 90-95 per cento del bilancio complessivo: questo è uno degli indici per classificare, evidentemente, un ente come inutile. Per altri enti non mi sento però di condividere questa affermazione: si tratta invece di enti superflui, di enti che si sovrappongono a competenze delle regioni o degli enti locali, di enti che si inseriscono verticalmente nel territorio di comuni e di regioni in un groviglio di competenze che certamente non è coerente né con il modello costituzionale né con le esigenze della buona amministrazione.

Ecco perché non credo che l'attenzione che deve essere data — sono d'accordo in questo con il collega Labriola — ai problemi del personale sia espressione di esigenze meramente corporative; la difesa delle proprie posizioni di lavoro, quando è inserita in un contesto globale e in un discorso politico complessivo, non è mai espressione di piatto corporativismo. Il problema per il Governo e per le forze politiche che compongono la maggioranza è di riuscire a governare questi problemi e di riuscire ad evitare che legittimi interessi si traducano poi in una scomposta reazione corporativa.

Negli interventi di alcuni colleghi, in particolare negli interventi degli onorevoli Pazzaglia, Bollati ed altri, si fa riferimento anche ad un ente in modo particolare, all'Opera nazionale invalidi di guerra. Ecco, andando ai problemi particolari e lasciando da parte alcune considerazioni generali che potrebbero anche essere svolte ma che per il momento mettiamo da parte, qui il problema non è quello di assumere delle decisioni punitive per nessuna categoria. In modo particolare per quanto riguarda l'ONIG i veri problemi vanno affrontati dal punto di vista economico, dal punto di vista della rivalutazione delle pensioni, in base ad una corretta attuazione dell'articolo 13 della legge n. 875 del 1977, che ha stanziato un numero considerevole di miliardi. Dal punto di

vista sanitario, le cure termali e l'assistenza protesica devono essere inserite nello ambito delle competenze che in materia di riabilitazione sono proprie delle unità sanitarie locali; dal punto di vista occupazionale, il problema ha perso progressivamente importanza, tenuto conto del fatto che il personale ha ormai un'età più da pensionamento che da collocamento e che le funzioni che l'ONIG svolge attualmente in questo settore potranno essere assunte dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra.

Ma il problema di fondo che va posto è quello del superamento di una serie di interventi, frutto certamente — come dice il collega Labriola — di un certo tipo di Stato assistenziale che non è più accettabile e che ha determinato una settorializzazione degli interventi stessi. In materia di invalidi, ad esempio, abbiamo accanto all'ONIG l'Associazione nazionale invalidi di guerra e l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili; per quel che riguarda gli invalidi del lavoro abbiamo l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro e, per i mutilati per servizio, l'Unione nazionale mutilati. Si tratta di un tipo di assistenza per categorie che non è coerente né con i bisogni complessivi degli invalidi, né con le esigenze di risanamento della spesa e di organicità delle funzioni e che determina le distorsioni alle quali prima mi riferivo. Non è coerente neppure con una interpretazione coerente del dettato costituzionale che agli articoli 2 e 18 promuove la massima libertà associativa e rifiuta ogni forma di associazionismo di Stato.

Con questo decreto, modificato dalla Commissione affari costituzionali, e con l'attuazione del decreto n. 616, che continua nelle forme previste in quel testo legislativo che sono con questo provvedimento ribadite, si dà impulso al pluralismo associativo e ci si pone proprio nella linea della Costituzione, al di là di pretese concezioni totalizzanti che sono state superate dalla riforma attuata con la legge n. 382.

Il collega Stegagnini si pone il problema dell'ente Mostra mercato dell'artigian-

nato di Firenze. Mi pare che sia un problema drammatizzato, perché indubbiamente questo ente, che ha reso dei servizi importanti e che svolge delle funzioni importanti, non viene soppresso, nel senso che le sue funzioni vengano messe nel nulla; queste vengono assunte dalla regione Toscana, secondo una corretta interpretazione del dettato costituzionale che affida alle regioni le competenze in materia di artigianato, fiere e mercati. La regione potrà continuare ad utilizzare, se lo ritiene, questo ente, potrà utilizzare le sue strutture ed il suo personale, potrà mettersi in collegamento con altre regioni e svolgere anche attività promozionale all'estero nei limiti indicati dal decreto n. 616 che consente alle regioni, mettendo ordine, anche un'attività promozionale all'estero, in collegamento e su autorizzazione degli organismi nazionali preposti a tale scopo. Non si vede quindi in quale modo queste funzioni possano essere sopresse o umiliate da un trasferimento alle regioni e in particolare, in questo caso, alla regione Toscana, la quale anzi potrà collegare strettamente la propria attività in materia di artigianato e di fiere con quella di questo ente.

Lo stesso si può dire per quel che riguarda gli altri problemi ai quali si riferiva il collega Bollati, al quale devo anzi rivolgere l'invito a leggere meglio il testo, per quel che riguarda l'Ente tre Venezie, perché non è previsto affatto che tutte le funzioni di questo ente siano attribuite all'ENI. È previsto soltanto che il pacchetto azionario di una società per azioni (la Conterie), gestita dall'Ente tre Venezie, sia affidato all'ENI, tenuto conto del fatto che si tratta di una società che è in stretto collegamento con la Vetrocoke che, in sede di scioglimento dell'EGAM, è stata assegnata all'ENI. E così anche per tutti gli altri problemi che sono stati in precedenza indicati.

Posso assicurare all'onorevole Gasco che le richieste di perfezionamento tecnico che egli ha fatto troveranno — spero — nei colleghi del Comitato dei nove la comprensione necessaria.

Concludo ribadendo quanto avevo già detto all'inizio: le proposte formulate dalla Commissione affari costituzionali non vedono una frattura, una incrinatura tra il Governo e la sua maggioranza, ma anzi vedono ricomposta la piena armonia tra la maggioranza ed il Governo su questo argomento; armonia che sembrava, invece, essere incrinata da quel decreto-legge che il Governo aveva emanato nell'agosto scorso e che per altro ha dato l'occasione al Parlamento di riappropriarsi di un problema attinente ad una decisione politica fondamentale sulla sorte di alcuni enti, che sembrava trovare ostacoli nella commissione tecnica e nelle procedure che erano state individuate dal decreto n. 616.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di replicare l'onorevole sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

**BRESSANI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, in questa discussione è stato rilevato, con notazione polemica nei confronti del Governo e della maggioranza, che la Commissione affari costituzionali non si è limitata a proporre all'Assemblea di convertire in legge il decreto-legge n. 481, ma ha arricchito il disegno di legge di conversione di una serie di articoli aggiuntivi, che non si possono neanche qualificare come modifiche al decreto-legge, quanto piuttosto come modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 616. Cioè, la Commissione affari costituzionali propone all'Assemblea di introdurre una normativa in revisione di quella disciplina che è contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica che regola la materia del trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

Non è la prima volta che questo succede. Non è la prima volta — per usare le parole del relatore — che il Parlamento utilizza l'occasione della conversione in legge di un decreto-legge per esercitare il suo potere legislativo, e per esercitarlo come è proprio del Parlamento, liberamen-

te, senza vincoli di contenuti, andando quindi al di là, talvolta ben al di là, dei contenuti dell'atto legislativo del Governo sottoposto alla conversione in legge da parte del Parlamento. Semmai, se un vincolo c'è, questo è di ordine temporale, in questo procedimento legislativo che è attivato dal decreto-legge: il termine dei 60 giorni, entro i quali questa sorta di negoziato tra Governo e Parlamento deve trovare necessariamente conclusione, pena la mancata conversione in legge del decreto-legge.

Non vedo, quindi, nulla di strano che ciò sia avvenuto anche in questa circostanza, tanto più che in questa circostanza il Governo e la Commissione sono partiti da una comune constatazione, che hanno fatto ciascuno per proprio conto, ma che coincide. Questa constatazione attiene al fatto che le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616 — più esattamente, dall'articolo 113 di quel decreto — sono in ritardo, non sono state espletate, che quella tabella di marcia non si è potuta rispettare. È stata invocata la responsabilità del Governo per la lentezza nello svolgimento delle procedure previste dall'articolo 113. Non mi pare che si possa imputare al Governo il ritmo di lavoro della commissione tecnica prevista da quello stesso articolo, poiché quella commissione ha piena autonomia nel definire i propri tempi di lavoro, così come ha piena autonomia nella definizione del contenuto delle proposte che essa è chiamata a rendere al Governo, nonché dei pareri vincolanti che è chiamata a dare sui decreti governativi.

Il Governo e la Commissione, ciascuno per suo conto, hanno constatato che, per cause da imputare probabilmente alla complessità del procedimento, gli enti sono ancora sottoposti a quella procedura che, con una metafora, si chiama « radiografia ».

Il Governo, partendo da questa constatazione, ha provveduto con decreto-legge a prorogare il termine previsto dal decimo comma dell'articolo 113. Si tratta di quel termine, trascorso il quale, gli enti non potrebbero ricevere né erogazioni, né sov-

venzioni, né contributi di sorta. Si tratta di una disposizione che ha carattere in qualche modo sanzionatorio, onorevole Barbera; ma il Governo si è chiesto perché si dovessero punire gli enti e perché sanzionarli (quando parlo di enti, mi riferisco agli utenti dei servizi che essi erogano) per il fatto che un certo procedimento non si sia esaurito prima di quel termine. Quindi, non essendosi completate quelle procedure, non essendosi esaurito quel procedimento e non essendo stata fatta la « radiografia » di tutti questi enti, è sembrato opportuno disporre una proroga del termine di cui ci stiamo occupando. Il Governo ha disposto tale proroga con un primo decreto anteriormente alla scadenza del termine (scadeva il 1° luglio); tale decreto è stato convertito dal solo Senato con alcune modifiche; quindi il Governo ha riprodotto il contenuto di quel decreto — con le modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento — presentandolo per la conversione alla Camera: è il provvedimento che stiamo discutendo.

Anche la Commissione ha dovuto prendere atto che quelle procedure non hanno rispettato la tabella di marcia prevista dal legislatore delegato con il decreto n. 616, ma ha adottato un rimedio assai più drastico di quello che il Governo aveva adottato con la proroga del termine previsto dall'articolo 113. La Commissione ha individuato un gruppo di enti — tra quelli inclusi nella tabella allegata al decreto n. 616 — ed ha proposto all'Assemblea di scioglierli con effetto immediato, cioè con questa stessa legge di conversione.

Ci si è chiesti se il Parlamento possa riappropriarsi del potere di sopprimere gli enti con un atto legislativo, potere che aveva demandato al Governo. Ma forse non è questa la domanda, perché ad essa è facile rispondere affermativamente. La domanda è forse un'altra. Può fare questo il Parlamento per alcuni enti e non per altri, senza violare l'articolo 3 della Costituzione ?

Vorrei ricordare ai colleghi che vi è un precedente in questo senso, quello costituito dalla legge n. 70 del 1975 nella

quale il Parlamento ha distinto fra gli enti del parastato alcuni, che ha incluso nella tabella allegata alla legge, per i quali ha affermato che senz'altro erano necessari e che andavano quindi conservati in vita. Tutti gli altri li ha rimessi all'esame del Governo, il quale, valendosi di una commissione tecnica, doveva vagliare la loro utilità e concludere se confermarli o sopprimerli.

Quindi, due procedimenti: quello demandato al Governo, che presuppone il vaglio di ciascun ente, e quello di diretta individuazione degli enti da parte del legislatore, che provvede direttamente a decretare la sorte. Qualcosa del genere è avvenuto anche in questa circostanza.

Nella sua discrezionalità il legislatore, in questo caso la Camera, ha identificato un certo numero di enti, per i quali non ritiene che occorra completare il procedimento previsto dall'articolo 113. Perché questo? Perché ritiene che questi enti operino per intero, senza residui, nell'ambito delle materie di competenza regionale e ritiene che le funzioni di questi enti vadano conseguentemente trasferite per intero alle regioni o, se residui di funzioni vi sono in qualche caso, che queste funzioni residue non giustifichino la sopravvivenza dell'ente. Nella sua discrezionalità la Camera, se segue le proposte della Commissione, si accinge a fare questa valutazione in ordine ad enti che si trovano in situazioni diverse, quelli che ho ora ricordato e tutti gli altri.

Il trovarsi in situazioni diverse giustifica un diverso procedimento: quello amministrativo continua per gli enti non inclusi nell'articolo 1-bis introdotto dalla Commissione affari costituzionali e comporta la « radiografia » fatta dalla commissione tecnica per individuare le funzioni che sono da trasferire alle regioni e distinguerle da quelle che residuano in capo all'ente o che devono essere trasferite all'amministrazione dello Stato.

Il procedimento amministrativo resta dunque per gli enti che si trovano in quella situazione. Il procedimento legislativo, che viene qui attivato, vale per gli altri enti, quelli individuati dal legislatore

nell'articolo 1-bis; aggiungo che il procedimento legislativo sembra necessario anche per dettare in taluni casi una particolare disciplina, idonea a garantire, in ordine alle funzioni esercitate da quel determinato ente, la continuità dei servizi.

La Commissione, dicevo, ha introdotto una serie di modifiche, non tanto al decreto-legge, quanto al decreto del Presidente della Repubblica n. 616; non ha inteso introdurre una nuova disciplina circa il trasferimento del personale (quella materia che è regolata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616, agli articoli 122 e seguenti) e non perché la Commissione non ritenga che non vi sia bisogno di ritocchi allo stesso articolo 122, ma perché ci si propone di provvedere con un distinto atto legislativo, in ordine alla destinazione del personale che non è incluso nei contingenti regionali, cioè nei contingenti di personale trasferito alle regioni.

Il problema riguarda questo personale, cioè il personale degli enti disciolti che non viene trasferito alle regioni con il trasferimento delle funzioni. Questo personale, secondo il decreto del Presidente della Repubblica n. 616, dovrebbe essere collocato nei ruoli unici istituiti con il decreto del Presidente della Repubblica n. 618, contestuale al decreto del Presidente della Repubblica n. 616. Ci si chiede se non si debba collocare questo personale, oltre che nei ruoli unici, anche in altri enti pubblici non assoggettati a questo procedimento o se non convenga invece assegnare il personale direttamente all'amministrazione dello Stato senza passare attraverso i ruoli unici. Questo problema è emerso anche nella discussione, ancorché la Commissione non abbia fatto delle proposte al riguardo.

Non credo che qualcuno ponga veramente in discussione l'utilità dei ruoli unici. Penso, cioè, che nessuno sottovaluti l'esigenza di una gestione unificata dei dipendenti statali, se vogliamo attuare una politica più razionale, una politica di impiego programmato del personale. Questa è una linea di tendenza non nuova, è una linea di tendenza che già si afferma

nella legge n. 382 del 1975, quella che prevede l'istituzione dei ruoli unici, una linea di tendenza che ha un suo pieno riconoscimento, possiamo dire, nell'accordo tra Governo e sindacati del 23 dicembre del 1977, quello che deve regolare il rapporto di impiego dei dipendenti dello Stato.

Né possiamo, onorevoli colleghi, se di questo siamo convinti, utilizzare i ruoli unici solo in via, per così dire, residuale, soltanto per il personale che non abbia trovato sistemazione in altri enti o nell'amministrazione dello Stato. Se così facessimo, se adottassimo questa concezione riduttiva dei ruoli unici, probabilmente segneremo una inversione di tendenza assai pericolosa che potrebbe portare allo esaurimento questa politica di gestione unitaria del personale.

Il Governo è disponibile ad esaminare favorevolmente proposte di revisione della normativa contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 616 che non contraddicano l'esigenza di una politica razionale del personale, che non contrastino con questa tendenza che porta ad una gestione unificata dei dipendenti dello Stato. Se queste proposte poi si tradurranno in un'iniziativa legislativa, questa sarà assecondata in ogni modo dal Governo, affinché essa divenga legge in tempi estremamente brevi.

Onorevoli colleghi, è necessario porre fine rapidamente ad una situazione di incertezza, ad uno stato di incertezza in cui versano gli enti che sono sottoposti a queste procedure; ma non tanto degli enti come persone giuridiche dobbiamo preoccuparci, quanto di coloro che beneficiano delle funzioni o dei servizi che questi enti erogano e del personale che lavora presso questi enti. È una situazione di incertezza inevitabile in questa fase di trapasso, in questa fase di riorganizzazione, di riordinamento, che va superata quanto prima.

Si tratta di completare un disegno di riordinamento dell'amministrazione indiretta dello Stato, un disegno i cui momenti più rilevanti sono, come è stato ricordato, le leggi n. 70 e n. 382: due leggi che

concorrono in questo riordinamento ma che hanno un'ottica diversa. Qui l'ottica, lo diceva il relatore, è quella della regionalizzazione, del trasferimento delle funzioni alle regioni. Lo scioglimento, la soppressione degli enti è solo una conseguenza e si ha quando le funzioni sono integralmente trasferite e le funzioni che residuano all'ente non ne giustificano la sopravvivenza. Si tratta di completare rapidamente questo disegno, che punta al risultato di ricomporre le funzioni pubbliche ai diversi livelli di Governo, di ricomporre i pubblici poteri in seno all'amministrazione dello Stato, delle regioni, degli enti locali.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

#### Annunzio di interrogazioni.

MAGNANI NOYA MARIA, *Segretario*, legge le interrogazioni pervenute alla Presidenza.

#### Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Mercoledì 18 ottobre 1978, alle 16:

1. — Assegnazione di progetti di legge alle Commissioni in sede legislativa.

2. — Interrogazioni.

3. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, concernente fissazione al 1° gennaio 1979 del termine previsto dall'articolo 113, decimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per la cessazione di ogni contribuzione, finanziamento o sovvenzione a

favore degli enti di cui alla tabella B del medesimo decreto, nonché norme di salvaguardia del patrimonio degli stessi enti, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e della disciolta Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali (2405);

— *Relatore*: Barbera.

4. — *Seguito della discussione dei progetti di legge:*

Legge-quadro concernente la formazione professionale dei lavoratori (1348);

COSTAMAGNA ed altri: Principi fondamentali in materia di formazione professionale (185);

CHIARANTE ed altri: Principi in materia di formazione professionale (714);

TEDESCHI ed altri: Legge quadro sulla formazione professionale (890);

BALLARDINI ed altri: Principi fondamentali in materia di formazione professionale (1320);

MASSARI: Legge-quadro per la formazione professionale dei lavoratori (1746);

PAVONE: Legge cornice per la formazione professionale dei lavoratori (1913);

— *Relatore*: Bonalumi.

5. — *Seguito della discussione delle proposte di legge:*

SCALIA ed altri: Delega al Governo per l'emanazione di norme per il voto degli italiani all'estero (792);

TREMAGLIA ed altri: Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero (33);

SINESIO ed altri: Esercizio del voto degli italiani all'estero (711);

PRETI ed altri: Esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero (1037);

TREMAGLIA ed altri: Divieto di cancellazione dalle liste elettorali dei cittadini italiani emigrati all'estero (1122);

— *Relatore*: Armella.

6. — *Seguito della discussione della proposta di legge costituzionale:*

Senatori BRANCA ed altri: Modifica dell'articolo 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, recante norme sui giudizi di legittimità costituzionale (*approvata dal Senato in prima deliberazione*) (1441);

— *Relatore*: Labriola.

7. — *Discussione dei progetti di legge:*

MARZOTTO CAOTORTA ed altri: Norme riguardanti la ristrutturazione del Conto nazionale dei trasporti (153);

— *Relatore*: Piccinelli.

Senatori CIPELLINI ed altri: Aumento da lire 200 milioni a lire 400 milioni del contributo all'Unione italiana dei ciechi (*approvato dal Senato*) (550);

— *Relatore*: Aniasi.

FUSARO ed altri: Norma integrativa della legge 28 marzo 1968, n. 340, per la estensione dei benefici previsti dalla citata legge a tutti gli insegnanti di applicazioni tecniche in servizio di ruolo nella scuola media (828);

SERVADEI ed altri: Estensione dei benefici di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 340, agli insegnanti di applicazioni tecniche in servizio di ruolo nella scuola media, attualmente inquadrati nel ruolo previsto dalla tabella D, quadro secondo, annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito nella legge 30 marzo 1976, n. 88, e già inquadrati nel ruolo C (206);

DE CINQUE ed altri: Estensione dei benefici di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 340, agli insegnanti di applicazioni tecniche di ruolo in servizio nella scuola me-

dia ed attualmente inquadrati nel ruolo previsto dalla tabella D quadro 2° annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 30 marzo 1976, n. 88, e già appartenenti al ruolo C (298);

— *Relatore*: Quarenghi Vittoria.

Senatori DELLA PORTA ed altri: Interpretazione autentica del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 254, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 383, recante alcune maggiorazioni di aliquote in materia di imposizione indiretta sui prodotti di profumeria (*approvato dal Senato*) (985);

— *Relatore*: Gottardo.

TOMBESI e MAROCCO: Modifiche dell'articolo 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169, relativa ai servizi marittimi locali dello Adriatico (1354);

GUERRINI ed altri: Modifica dell'articolo 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169, contenente norme sul « Riordinamento dei servizi marittimi postali e commerciali di carattere locale » (1444);

SABBATINI ed altri: Integrazione alla legge 19 maggio 1975, n. 169, concernente il riordinamento dei servizi marittimi postali e commerciali di carattere locale (1456);

BAGHINO ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 19 maggio 1975, n. 169, concernente il riordino dei servizi marittimi postali e commerciali di carattere locale (1585);

— *Relatore*: Tombesi;

PEGGIO ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul dissesto della Società autostrade romane e abruzzesi (SARA) (1315);

ASCARI RACCAGNI ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto della Società Autostrade Romane e Abruzzesi (SARA) e di altre società a prevalente capitale pubblico (1647);

— *Relatore*: Tani.

8. — *Domande di autorizzazione a procedere in giudizio*:

Contro il deputato Almirante, per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale (diffamazione) (doc. IV, n. 87);

— *Relatore*: Mirate;

Contro il deputato Bacchi, per i reati di cui all'articolo 15 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (inosservanza degli ordini dell'autorità di pubblica sicurezza) e all'articolo 341, prima parte e ultimo comma, del codice penale (oltraggio a un pubblico ufficiale) (doc. IV, n. 82);

— *Relatore*: Gargani;

Contro i deputati Almirante, Tripodi, Nicosia, Roberti, Valensise, De Marzio, Abelli, Calabrò, Delfino, Baghino, Cerullo, Sponziello, Franchi, Guarra, Pazzaglia, Tremaglia, di Nardo, Servello, Romualdi, Manco, d'Aquino, Menicacci, Rauti, Santagati, Cerquetti, Palomby Adriana, Bollati, per il reato di cui agli articoli 1 e 2 della legge 20 giugno 1952, n. 645 (riorganizzazione del disciolto partito fascista) (doc. IV, n. 30);

— *Relatore*: Pontello;

Contro il deputato Cerullo, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 1 e 2, secondo comma, della legge 20 giugno 1952, n. 645 (riorganizzazione del disciolto partito fascista) (doc. IV, n. 59);

— *Relatore*: Pontello;

Contro il deputato Orsini Gianfranco, per il reato di cui agli articoli 5, primo, secondo e terzo comma, e 29 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 (violazione delle disposizioni sul trasporto delle materie radioattive) (doc. IV, n. 65);

— *Relatore*: Testa;

Contro il deputato De Petro, per il reato di cui all'articolo 589, prima parte, del codice penale (omicidio colposo) (doc. IV, n. 73);

— *Relatore*: Testa;

Contro il deputato Bartolini, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 112, n. 1, e all'articolo 314 del codice penale (peculato aggravato) (doc. IV, n. 88);

— *Relatore*: Sabbatini;

Contro il deputato Cerullo, per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale e agli articoli 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo della stampa) (doc. IV, n. 95);

— *Relatore*: Pontello;

Contro il deputato Pompei, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, 112, primo comma, n. 1, e 328, primo comma, del codice penale (omissione di atti di ufficio continuata e aggravata) (doc. IV, n. 79);

— *Relatore*: Stefanelli;

Contro il deputato Preti, per il reato di cui all'articolo 595, secondo comma, del codice penale e all'articolo 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo della stampa) (doc. IV, n. 98);

— *Relatore*: Borri Andrea;

Contro il deputato Saccucci per il reato di cui all'articolo 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645 (manifestazioni fasciste) (doc. IV, n. 97);

— *Relatore*: Codrignani Giancarla;

Contro i deputati Pannella, Bonino Emma, Pinto e Gorla Massimo, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 112, n. 1, e 414, n. 2, del codice penale (istigazione a delinquere aggravata) (doc. IV, n. 92);

— *Relatore*: Perantuono;

Contro i deputati Pannella, Bonino Emma, Mellini, Faccio Adele e Pinto, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 112, n. 1, e 414, n. 2, del codice pe-

nale (istigazione a delinquere aggravata) (doc. IV, n. 93);

— *Relatore*: Perantuono;

Contro il deputato Manco Clemente, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 61, n. 7, 112, n. 1 e 630, secondo comma, del codice penale (sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione aggravata) (doc. IV, n. 86);

— *Relatore*: Bandiera.

9. — *Discussione delle proposte di legge (ai sensi dell'articolo 81, comma 4, del regolamento)*:

MELLINI ed altri: Istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sulle vicende che hanno determinato la fine della detenzione del criminale di guerra Herbert Kappler (*urgenza*) (1742);

— *Relatore*: Accame;

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE — PANNELLA ed altri: Modificazione all'istituto dell'immunità parlamentare previsto dall'articolo 68 della Costituzione (29);

— *Relatore*: Caruso;

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE — BOZZI ed altri: Modificazioni all'istituto dell'immunità parlamentare previsto dall'articolo 68 della Costituzione (41);

— *Relatore*: Caruso;

MELLINI ed altri: Norme per la tutela delle prestazioni di attività lavorativa nella produzione di beni e di servizi da parte di membri di comunità religiose e per la somministrazione degli alimenti in favore di religiosi e ministri di culto (1833);

— *Relatore*: Ciannamea;

BALZAMO ed altri: Libertà di espressione e comunicazione (13);

— *Relatori*: Mastella e Pennacchini;

MATTEOTTI ed altri: Disciplina giuridica della rappresentazione in pubblico delle opere teatrali e cinematografiche (648);

— *Relatori*: Mastella e Pennacchini;

PICCINELLI ed altri: Abolizione delle commissioni di censura cinematografica (700);

— *Relatori*: Pucciarini e Pennacchini;

FORTUNA: Abrogazione degli articoli 17 e 22 della legge 27 maggio 1929, n. 847, recante disposizioni per l'applicazione del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia nella parte relativa al matrimonio, riguardanti l'esecutività in Italia della sentenza di nullità del matrimonio e dei rescritti di dispensa del matrimonio rato e non consumato (59);

— *Relatore*: Pontello;

MELLINI ed altri: Abrogazione del capo V del titolo II del codice di procedura penale (88);

— *Relatore*: Pontello;

MELLINI ed altri: Tutela dei diritti dei cittadini della Repubblica di lingua diversa da quella italiana e delle minoranze linguistiche (662);

— *Relatore*: Vernola.

10. — *Discussione delle proposte di legge (ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del regolamento)*:

MARZOTTO CAOTORTA ed altri: Obbligo dell'uso del casco protettivo per gli utenti dei motocicli (*urgenza*) (61);

— *Relatore*: Piccinelli;

PENNACCHINI: Aumento del contributo annuo a favore dell'Istituto per la contabilità nazionale (*urgenza*) (155);

— *Relatore*: Grassi Bertazzi;

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE — NATTA ALESSANDRO ed altri: Norme in materia di elettorato attivo e passivo (*urgenza*) (191);

— *Relatore*: Segni;

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE — FRACANZANI ed altri: Modifiche agli articoli 48, 56 e 58 della Costituzione in materia di limiti di età per l'elettorato attivo e passivo (*urgenza*) (533);

— *Relatore*: Segni.

**La seduta termina alle 20,25.**

#### ERRATA CORRIGE

Nel resoconto stenografico del 2 agosto 1978, a pagina 20974, seconda colonna, le righe dalla 30<sup>a</sup> alla 38<sup>a</sup> sono sostituiti dalle seguenti:

« ROSOLEN ANGELA MARIA ed altri: "Aumento del limite di reddito ai fini del diritto alla pensione sociale nel caso di cumulo con il reddito del coniuge" (2386) ».

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI  
Avv. DARIO CASSANELLO

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE  
Dott. MANLIO ROSSI

## INTERROGAZIONI ANNUNZIATE

INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA IN COMMISSIONE

PETRELLA, CONTE ANTONIO, FORTE, ADAMO, BROCCOLI E SANDOMENICO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere — perdurando l'assenza degli interlocutori, come si legge dai resoconti della seduta del 5 ottobre 1978 della Commissione trasporti della Camera dei deputati — se ritenga opportuno ricercare, con una iniziativa specifica, un confronto tra il Ministero e tutti gli interlocutori istituzionali e sociali interessati, per definire — in modo aperto — sito e tempi di locazione in Campania della terza officina di riparazioni delle ferrovie dello Stato. (5-01306)

GRASSUCCI, D'ALESSIO E CHIARANTE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere il parere degli organi ministeriali sulla situazione esistente presso l'istituto professionale alberghiero turistico di Formia.

Premesso che il preside dell'istituto in argomento:

1) con il suo comportamento ha reso impossibile il corretto funzionamento della scuola, ha esautorato gli organi collegiali ed ha ignorato ed ignora ogni positivo contributo delle componenti dell'istituto;

2) ha operato ingiuste discriminazioni nell'accoglimento delle domande d'iscrizione presentate in ritardo;

3) ha instaurato un rapporto autoritario e non basato sulla reciproca collaborazione con il personale non docente della scuola in parola,

ai fini di una completa valutazione di quanto rappresentato gli interroganti ricordano:

che il preside è già stato allontanato, per il suo comportamento, dagli isti-

tuti alberghieri di Piedimonte d'Alife e di Lerici;

che tutte le componenti scolastiche hanno chiesto al provveditore di Latina l'adozione di immediati provvedimenti atti a consentire la ripresa del normale funzionamento dell'istituto professionale di Formia;

che le stessi componenti, in quanto tuttora disattese le loro richieste, sono riunite in assemblea permanente nei locali del citato istituto.

Gli interroganti, infine, chiedono di sapere se il Ministro ritenga opportuno disporre l'immediato trasferimento ad altra sede del già citato preside, presupposto indispensabile per riportare alla normalità il funzionamento dell'istituto professionale alberghiero turistico di Formia. (5-01307)

SANESE, MAROCCO, MARZOTTO CAORTA, MASTELLA MARIO CLEMENTE, MORAZZONI E SANGALLI. — *Ai Ministri dei trasporti, delle partecipazioni statali e del turismo.* — Per sapere se siano fondate le notizie che circolano in merito alla decisione da parte della società per azioni Aerhotel, il cui capitale è detenuto dal gruppo delle partecipazioni statali, di alienare alcuni degli alberghi di proprietà attualmente in gestione con risultati economici non negativi.

Oltre a non comprendere le ragioni di una tale eventuale decisione, tanto più che le valutazioni delle cessioni sembrano essere inferiori al reale valore dei beni in discussione, non riesce comprensibile la ventilata decisione di cedere anche la gestione alberghiera dei predetti complessi pur avendo l'Aerhotel contratti poliennali di gestione.

Inoltre, si vogliono conoscere i motivi che hanno ritardato inspiegabilmente fino ad oggi il completamento di alcuni stabili come a Roma e a Venezia, ritardi che hanno comportato fino ad oggi costosi investimenti ovviamente non ancora in grado di produrre risultati economici e con il rischio per l'Aerhotel di dover so-

stenere ulteriori oneri a titolo di penale verso le società costruttrici.

Per quanto sopra si chiede di conoscere i provvedimenti che si intendano adottare:

a) per intervenire sulla società Aerhotel allo scopo di soprassedere sulle decisioni in via di assunzione;

b) per far rientrare eventuali provvedimenti nel quadro di un generale inter-

vento nel settore turistico delle partecipazioni statali e nel contesto di un potenziamento e di un coordinamento del settore stesso in un momento di forte crescita della domanda interna ed estera e di un ulteriore impegno di spesa pubblica a sostegno dell'offerta turistica italiana;

c) per assicurare in ogni caso il posto di lavoro per le maestranze eventualmente coinvolte da decisioni di smobilitazioni non reversibili. (5-01308)

\* \* \*

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA SCRITTA**

**COSTAMAGNA.** — *Ai Ministri dell'interno, delle finanze, del bilancio e programmazione economica, dei lavori pubblici e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere l'opinione sul regime della tassa di occupazione di suolo pubblico che i comuni della Repubblica italiana riscuotono dai proprietari d'immobili urbani quando gli stessi provvedono con ponteggi tubolari, con scale aeree o telescopiche, ecc., a riparare ed a restaurare le facciate ed i tetti di fabbricati prospicienti la pubblica via, occupando temporaneamente con le attrezzature del caso piccole aree di suolo pubblico, sia in questi casi ridotta a zero od, almeno, notevolmente abbattuta.

I tariffari delle tasse di occupazione di suolo pubblico sono oggi così elevati da annullare totalmente l'iniziativa dei privati nelle opere di manutenzione, restauro, ristrutturazione e rammodernamento degli stabili urbani; ne consegue, pertanto, che il patrimonio immobiliare italiano si degrada e si depaupera vieppiù e lo scorporamento che colpisce i proprietari d'immobili di fronte all'elevatezza di questa tassa d'occupazione di suolo pubblico è tale che, necessariamente, cagiona maggiore disoccupazione nel settore edile, carpentieristico, ecc. (4-06038)

**COSTAMAGNA.** — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere se sia il caso di far controllare e periodicamente ispezionare dalle Capitanerie di porto e dai competenti uffici del Registro navale, i congegni di manovra delle scialuppe di salvataggio di tutti i mercantili, natanti, traghetti ferroviari, navi di medio tonnellaggio, motopescherecci, navi da diporto, eccetera al fine di garantire il relativo e perfetto funzionamento.

È capitato il più delle volte che le imbarcazioni di salvataggio (scialuppe) non possono all'occorrenza essere calate in mare perché le carrucole e gli argani sono

bloccati dalla ruggine e perché le funi sono secche e corrose per la lunga inattività dalla salsedine e dal sole. (4-06039)

**COSTAMAGNA.** — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere perché il competente Ufficio IES del compartimento ferroviario di Torino non abbia ancora verificato e controllato accuratamente la stabilità della palificazione elettrica dei binari che da Torino corso Sommeiller adducono al deposito locomotive di Torino via Chisola.

Dai treni in transito sul tronco quadrivio Zappata-Bivio Don Bosco si possono facilmente scorgere alcuni pali (radicati immediatamente a nord del cavalcavia di corso Bramante, lateralmente al binario utilizzato dalle locomotive) della linea elettrica a 3 chilovolt assai irregolarmente inclinati.

Ciò costituisce, indubbiamente, un grave pericolo per l'esercizio ferroviario.

(4-06040)

**COSTAMAGNA.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri dell'interno e del bilancio e programmazione economica.* — Per conoscere, udite le notizie diffuse dalla RAI-TV nel telegiornale TG2 delle ore 13 di domenica 15 ottobre 1978 circa le attuali condizioni disastrose degli automezzi ed attrezzature meccaniche d'intervento dei Vigili del fuoco di Vibo Valentia e della maggior parte delle strutture del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco della Repubblica italiana necessitanti immediati e massicci interventi per essere ristrutturate e potenziate, quali provvedimenti il Governo intende assumere in tale situazione che, purtroppo, pone, forse, nella graduatoria di questo settore delle nazioni occidentali, l'Italia in uno degli ultimi posti.

L'interrogante, mentre segnala l'indifferibile urgenza di provvedimenti con assoluta priorità, chiede se i 235 ovvero i 295 miliardi di lire stanziati dal Governo, cui ha accennato la RAI-TV nel notiziario di cui sopra, sono di pronto utilizzo (ed in che modo) ovvero se sono differiti nel tempo (ed in quale periodo). (4-06041)

**COSTAMAGNA.** — *Ai Ministri dell'interno e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere se sia il caso di prescrivere alle aziende distributrici ed erogatrici nelle città del gas comune e del gas metano di collocare sulle tubazioni interrate a monte di ogni fabbricato una valvola d'intercettazione, onde la stessa possa essere manovrata dai Vigili del fuoco in caso d'incendio nel fabbricato allo scopo di evitare, con la temporanea sospensione dell'erogazione del gas in pressione, eventuali scoppi di esso. È evidente come la tempestiva cessazione dell'erogazione del gas in uno stabile in cui malauguratamente sia scoppiato un incendio, faccia a sua volta evitare scoppi e deflagrazioni. (4-06042)

**COSTAMAGNA.** — *Ai Ministri delle finanze, del bilancio e programmazione economica e dell'interno.* — Per sapere se sia il caso d'intervenire presso le dipendenti direzioni generali, gli uffici distrettuali delle imposte dirette nonché presso gli uffici comunali al fine di ovviare al seguente macroscopico controsenso.

Nell'applicazione della legge 27 luglio 1978, n. 392 sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani, i coefficienti di ubicazione determinati dai Comuni per lo equo canone non corrispondono alle zone censuarie catastali, ed in tal modo viene a crearsi un palese controsenso tra il rapporto locativo e quello fiscale, quest'ultimo in senso peggiorativo ed assai gravoso per il contribuente.

Non si comprende perché i contribuenti proprietari d'unità immobiliari dovranno poi pagare l'imposta su di un imponibile determinato nella realtà da tariffe comunali della zona, che il più delle volte risultano inferiori a quelle in atto e praticate nel NCEU.

In altre parole il proprietario di unità immobiliari urbane con la disciplina locativa di cui alla legge 27 luglio 1978, numero 392 percepirà un affitto inferiore a quello determinato in catasto, mentre peraltro pagherà l'imposte o le imposte su tariffe ed imponibili che non trovano riscontro nella effettiva realtà. (4-06043)

**TESSARI ALESSANDRO.** — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere l'avviso sui criteri e la normativa vigente in materia di adozioni per accertare se « i tempi tecnici » per l'adozione possano diventare lustri come in qualche caso è avvenuto al Tribunale dei minorenni di Venezia.

L'interrogante chiede se il Ministro è a conoscenza che su « tempi tecnici » di tali dimensioni fiorisce un mercato clandestino dell'adottamento con incalcolabili speculazioni. (4-06044)

**STEGAGNINI.** — *Ai Ministri della difesa, dei trasporti e della marina mercantile.* — Per conoscere se ritengano opportuno far predisporre da parte della Marina militare alcuni equipaggi addestrati di pronto intervento per assicurare gli essenziali collegamenti delle navi traghetto con le isole, in caso di scioperi prolungati.

L'intervento sarebbe analogo a quello da lungo tempo esistente nel settore delle ferrovie ad opera del Genio ferroviario.

L'interrogante desidera sottolineare che con tale provvedimento si verrebbe a fronteggiare la indispensabilità ed esclusività del collegamento marittimo non surrogabile con mezzi privati, come invece può avvenire per il traffico terrestre. (4-06045)

**BARTOLINI.** — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica di reversibilità intestata a Morelli Marcella residente a Narni Scalo (Terni) via Capitonese 33, figlia nubile e inabile del ferroviere Morelli Umberto deceduto nel 1965.

In relazione a detta pratica è pendente presso la Corte dei conti il ricorso n. 47862 avanzato dall'interessata ed ancora oggi senza esito. (4-06046)

**FURIA.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere quando verrà adottata la decisione del pagamento diretto della integrazione salariale — già concessa dalla apposita Commissione

ne provinciale fino a tutto il mese di luglio - ai dipendenti della ditta Sensitiva di Biella che, da oltre sette mesi, stanno lottando per salvare l'azienda e che si trovano ora in gravi difficoltà economiche in conseguenza del fatto che, durante questo periodo, sono stati loro corrisposti soltanto degli acconti di lire 100.000 mensili.

(4-06047)

MANCINI GIACOMO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere:

a) quali provvedimenti intenda adottare perché sia eliminata, con la ordinanza ministeriale sugli incarichi di presidenza nelle scuole secondarie di ogni ordine e grado 1979/80, l'ingiusta situazione venutasi a creare con l'ordinanza ministeriale del 28 marzo 1978, la quale dispone che siano assegnati al docente che ha prestato la sua opera come membro di un organo collegiale della scuola (Giunta esecutiva o Consiglio di istituto) cinque punti o tre, per ogni anno di servizio, quando invece nessun punto assegna - avendo, lo stesso provvedimento ministeriale, soppresso *in toto* la valutazione di cui alla lettera g) titolo 2 della ordinanza ministeriale 26 marzo 1977 - ai docenti che per aver dispiegato in favore della scuola, per molto tempo e non per un solo anno, una « qualificata attività didattica e organizzativa » hanno ottenuto dalla Amministrazione della pubblica istruzione (Ministro e/o Provveditore) « l'encomio scritto »;

b) se non ritenga vantaggioso per la scuola, in attesa che un provvedimento legislativo disponga anche per i capi di istituto la assegnazione dell'incarico « a tempo indeterminato », elevare almeno a punti venti l'attuale punteggio assegnato ai presidi incaricati che chiedono la permanenza, per l'anno scolastico susseguente a quello in corso, nella stessa sede di servizio: si eviterebbero, così, i numerosissimi dannosi avvicendamenti cui ogni anno sono sottoposti i presidi incaricati.

(4-06048)

CHIOVINI CECILIA, SQUERI, ANIASI, CARRA, ACHILLI, DEL PENNINO E MALAGODI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia, della sanità e dell'interno.* — Per conoscere se non ritengano inderogabile (in una situazione qual è quella esistente in Italia, in relazione all'ordine pubblico e alle strutture carcerarie) disporre affinché il controverso problema relativo all'assegnazione definitiva del personale paramedico necessario per l'assistenza diretta dei degenti detenuti dalla Sezione di medicina giudiziaria che sta per entrare in funzione presso l'Ospedale generale provinciale « Luigi Sacco » di Milano, venga risolto con soluzione definitiva e non precaria, entro i tempi tecnici più brevi.

La ritardata soluzione di un tale problema impedisce, infatti, l'entrata in funzione di detta Sezione, la cui realizzazione rappresenta un fatto assolutamente nuovo nella storia delle strutture carcerarie in Italia.

(4-06049)

URSO GIACINTO E CIANNAMEA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali determinazioni intenda promuovere a tutela dell'imprenditoria agricola soprattutto delle zone depresse del sud, chiamata per il 1978 a corrispondere contributi unificati di lire 4.130 per ogni giornata lavorativa, se agricoltori, e lire 3.413 per ogni giornata lavorativa, se coltivatori diretti.

Si tratta di insopportabili aggravii fiscali, che rendono ancora più precaria la stentata economia agricola e che determinano il sicuro collasso delle aziende in particolare di quelle più piccole.

Gli interroganti per dare misura della esosità dei citati contributi ricordano che gli stessi nel 1970 non superavano lire 250 a giornata e nel 1975 lire 1.500.

(4-06050)

ACHILLI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere se risponde a verità la notizia, secondo la quale ALITALIA e SME sono intenzionate a cedere alcuni esercizi alberghieri della Aer-

hotel società per azioni, società della quale entrambe posseggono una partecipazione azionaria pari al 50 per cento del capitale sociale.

Tale atteggiamento incomprensibile, proprio nel momento in cui si discute, a livello della Commissione bilancio e partecipazioni statali, della necessità del rilancio della presenza pubblica nel settore turistico.

La cessione degli esercizi più attivi e remunerativi è vista infatti come il primo gradino per una completa smobilitazione della società soprarichiamata, che avverrebbe in modo scorretto, non preceduta cioè da una decisione pubblica, ma attraverso uno svuotamento progressivo che lascerebbe le strutture prive di ogni funzione operativa.

Le principali difficoltà finanziarie dell'Aerhotel infatti non derivano dalla gestione di esercizi turistici ed alberghieri, che risulta anzi attiva, come dimostrano le ultime cifre sull'attività dei primi sei mesi dell'anno in corso, ma da errati investimenti immobiliari le cui conseguenze gravano sui bilanci societari.

Si interroga il Ministro per sapere se non voglia intervenire al fine di sospendere le alienazioni di cui sopra, in attesa di definire il ruolo che le Partecipazioni statali intendono svolgere nel settore turistico alberghiero, procedendo eventualmente, nel frattempo, a sollevare la società Aerhotel dai pesi derivanti da fatti estranei alla prevalente finalità sociale.

(4-06051)

MENICACCI. — *Ai Ministri del tesoro e della difesa.* — Per conoscere lo stato della pratica di pensione per malattia dipendente da causa di servizio dell'appuntato Pieristè Francesco, nato a Montefano (Macerata) il 15 marzo 1923, matricola n. 17366 distretto 52, chiamato a visita medica dalla Commissione medico-ospedaliera dell'Ospedale militare di Perugia con verbale modello B, n. 225 del 29 aprile 1975 rimesso al Ministero della difesa esercito in data 30 aprile 1975, già destinatario della quinta categoria per anni tre, con decorrenza 1° aprile 1974.

(4-06052)

\* \* \*

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA ORALE**

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri per conoscere:

1) in base a quali pieni e incontrollati poteri un Ministro del Governo in carica si sia comportato davanti ad analoghe, se non identiche, situazioni, in modo totalmente difforme da altri due Ministri del Governo medesimo. Trattasi dell'applicazione delle leggi che dettano misure cautelative nei confronti di pubblici dipendenti colpiti da mandato di cattura e in attesa di giudizio anche se in libertà provvisoria, come il professor Gioacchino Lanza Tomasi, del quale appunto il Ministro del turismo e dello spettacolo, ha ordinato la sospensione dalla carica di direttore artistico del Teatro dell'Opera di Roma, mentre lo stesso provvedimento non hanno adottato sia il Ministro della pubblica istruzione, nei confronti ad esempio, del maestro Nino Bonavolontà, direttore del Conservatorio di Cagliari, e lo stesso Presidente del Consiglio, nei confronti, ad esempio, del dottor Floris Ammannati segretario generale della Biennale di Venezia;

2) in base a quale criterio, poi, il Ministro del turismo ha tollerato che si adottassero misure difformi nell'ambito di enti controllati dal suo Ministero, lasciando che il solo colpito dall'ordine di sospensione fosse il professor Gioacchino Lanza Tomasi e che tutti gli altri, alcuni dei quali in aspettativa, rimanessero ai loro posti senza interruzione alcuna degli emolumenti ad essi spettanti, come, ad esempio, il dottor Adriano Falvo soprintendente del Teatro San Carlo di Napoli;

3) se non sia doveroso intervenire per sanare questa situazione di difformità che palesemente non può ricondursi al mero piano delle valutazioni amministrative ma assume grave rilievo politico nella condotta e nel comportamento del Governo in tal modo esposto al sospetto di per-

secuzione da un lato e di favoreggiamento dall'altro. E se non debba, ovviamente, essere sanata col reintegro nella sua carica del professor Gioacchino Lanza Tomasi, oggi a tutela della sua dignità e per sua autonoma decisione dimissionario.

(3-03127)

« TROMBADORI »

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro delle finanze per conoscere a quale punto sia l'iter relativo alla programmata costruzione della nuova manifattura tabacchi di Lucca e quali provvedimenti siano stati adottati o si abbia in animo di adottare per la realizzazione dell'opera, promessa ed attesa ormai da molti anni.

« L'interrogante, nel formulare la richiesta di cui sopra, intende farsi portavoce del vivo malumore diffuso nella pubblica opinione per le lentezze ed i ritardi accumulatisi che rischiano di vanificare speranze ormai consolidate.

« L'attesa per il nuovo opificio data ormai dal 1964 (momento della iniziale richiesta) e molti dubbi sorgono dal fatto che si sia lasciato trascorrere un così lungo periodo di tempo senza concretamente conseguire, malgrado gli impegni rispettivamente assunti, alcun traguardo significativo per la soluzione del problema, pregiudicando probabilmente la possibilità di una soluzione sollecita ed integrale.

« Il tutto mentre il vecchio edificio, ormai ultracentenario, non consente oggettivamente, per la struttura e la ubicazione nel centro cittadino, né rifacimenti né riammodernamenti e diventa in assoluto necessaria la costruzione di una struttura nuova dove installare macchinari moderni in grado di produrre quanto richiesto dal mercato e dove poter ubicare le necessarie — oggi inesistenti — attrezzature sociali (asilo nido, dopo-lavoro, ecc.).

« L'interrogante desidera anche sottolineare che negli ultimi anni la economia lucchese ha subito duri colpi e che la costruzione della nuova manifattura potrebbe dare la possibilità di lavoro a nuove

leve, da aggiungere a quelle recentemente immesse, contribuendo così, seppure parzialmente, ad uno sperabile riequilibrio della stessa situazione economica.

« Nel richiedere un pronto e finalmente decisivo intervento del Ministro per sgombrare il campo dagli ultimi ostacoli e per trovare — d'intesa con l'amministrazione comunale di Lucca — la soluzione al problema della utilizzazione dei locali attuali e per la definitiva destinazione dei terreni individuati nella zona di Mugnano, il sottoscritto interrogante auspica che questa ormai consolidata aspettativa di Lucca e della sua popolazione possa trovare concreta attuazione.

(3-03128)

« LUCCHESI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri per conoscere — premesso che sulla base di un'obiettiva valutazione, gli atti compiuti dal Ministro del turismo e dello spettacolo nei confronti dell'Opera di Roma e di altre istituzioni lirico-sinfoniche, quali "La Fenice" di Venezia, hanno contribuito in maniera grave e determinante a porre fine alla gestione democratica di quei teatri, colpendo tra l'altro in maniera grave e inammissibile gli intellettuali e gli operatori onesti nonché competenti preposti alla loro direzione, paralizzando, dunque, l'azione di risanamento amministrativo e di riqualificazione artistica in essi intrapresa;

premessò altresì che tale modo di operare del Ministro dello spettacolo risulta del tutto in contrasto con gli indirizzi espressi dalla maggioranza governativa e in particolare si colloca in palese e stridente contraddizione con l'accordo raggiunto tra i partiti che la compongono, per una riforma dell'organizzazione della musica — quali atti intende compiere al fine di assicurare che anche nel settore in questione si operi nel rispetto delle volontà e degli impegni espressi dalla maggioranza su cui si regge il Governo, per quanto riguarda il rinnovamento della vita musicale e la quotidiana cura dei suoi problemi.

« Per conoscere inoltre, quali atti intende compiere perché il Ministro del turismo e dello spettacolo operi per avviare, senza indugi ulteriori, in Parlamento la discussione della riforma, sulla base dell'accordo raggiunto dai partiti della maggioranza e perché in questa prospettiva, operi al fine di ricondurre, fin d'ora, le gestioni dell'Opera di Roma e degli altri teatri in analoghe condizioni, allo stato di normalità democratica, così che gli stessi possano riprendere pienamente la loro attività e ritrovare i livelli di qualità artistica e culturale, oggi compromessi.

(3-03129) « TORTORELLA, NATTA ALESSANDRO, BERLINGUER GIOVANNI, SCARAMUCCI GUAITINI ALBA, OCCHETTO, RAICICH, VACCARO MELUCCO ALESSANDRA, GIANNANTONI ».